

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 marzo 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le decisioni della Corte, dal n. 346/1988 al n. 363/1988, saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale.

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 316. Ordinanza 10-17 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Esecuzione penale - Coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile - Sentenze divenute irrevocabili nei suoi confronti - Eseguitabilità - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. proc. pen., art. 576, secondo comma, in relazione agli artt. 207 e 203).
 (Cost., art. 27) Pag. 9
- N. 317. Ordinanza 10-17 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Lottizzazione abusiva negoziale - Oblazione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).
 (Cost., art. 3) » 10
- N. 318. Ordinanza 10-17 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Personale direttivo delle scuole secondarie - Servizio pregresso di insegnamento di ruolo - Riconoscimento parziale e decorrenza - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 82 e 86, ultimo comma).
 (Cost., art. 3) » 11

N. 319.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Pena - Sanzioni sostitutive - Applicabilità - Esclusione per reati di competenza non pretorile commessi a mezzo stampa - Manifesta inammissibilità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e 77). (Cost., art. 3).	Pag. 13
N. 320.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Trasporto di cose - Trasporto abusivo e trasporto occasionale per conto terzi - Equiparazione nel trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza. (Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G). (Cost., art. 3).	» 14
N. 321.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Pena - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità in caso di reati puniti con pena pecuniaria - Manifesta inammissibilità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 53). (Cost., artt. 3 e 24).	» 15
N. 322.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Guida di veicoli adibiti al trasporto di persone senza certificato di abilitazione professionale - Equiparazione nella pena alla guida senza patente - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma (<i>rectius</i> 11), come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62). (Cost., artt. 3 e 27).	» 16
N. 323.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Oltraggio a pubblico ufficiale o autorità - Pena - Manifesta infondatezza. (Cod. pen., art. 341). (Cost., artt. 2, 3 e 27, XII disp. fin.).	» 18
N. 324.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Abitualità e professionalità nel reato, tendenza a delinquere - Dichiarazione relativa - Durata illimitata nel tempo degli effetti conseguenti - Pronuncia in ogni tempo - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Cod. pen., art. 109, primo cpv.). (Cost., artt. 3 e 27).	» 19
N. 325.	Ordinanza 10-17 marzo 1988. Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Competenza e giurisdizione penale - Reati già appartenenti alla competenza del tribunale - Attribuzione alla competenza pretorile - Manifesta infondatezza. (Legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1, che ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 31 del cod. proc. pen.). (Cost., art. 3).	» 20

- N. 326. Ordinanza 10-17 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pena - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Esclusione per i reati pendenti dinanzi al tribunale e commessi in data antecedente il 29 novembre 1984 - Manifesta infondatezza.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e segg. e 77, in relazione all'art. 31 del cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1984, n. 400).
 (Cost., artt. 3 e 24) Pag. 22
- N. 327. Ordinanza 10-17 marzo 1988
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Canone - Determinazione - Riferimento alla categoria catastale dell'immobile - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 23
- N. 328. Ordinanza 10-17 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Decreto penale - Notificazioni divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto - Legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. proc. pen., art. 509).
 (Cost., art. 24) » 24
- N. 329. Sentenza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regioni a statuto ordinario - Veneto - Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici - Illegittimità costituzionale.
 (Legge reg. Veneto riapprovata il 30 ottobre 1980).
 (Cost., art. 117, in riferimento all'art. 6, lett. n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833). » 26
- N. 330. Sentenza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Casse di risparmio - Rapporti di lavoro con i propri dipendenti - Regolamentazione collettiva - Preventivo nulla osta dell'organo di vigilanza - Illegittimità costituzionale.
 (R.D.-L. 12 agosto 1937, n. 1757, convertito in legge 16 giugno 1938, n. 1207, art. 2).
 (Cost., art. 39) » 28
- N. 331. Sentenza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Valutazione di servizi pregressi - Esclusione di servizi di ruolo presso enti pubblici, compreso lo Stato, diversi dalla regione - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma, lett. A).
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).
Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Valutazione di servizi pregressi - Esclusione di servizi non di ruolo presso la regione - Non fondatezza.
 (Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 51, 97 e 117, in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93).
Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Punteggio attribuito all'incarico di dirigente di servizio - Non fondatezza.

(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117, in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93).

Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Corso-concorso riservato - Titolo di ammissione - Incarico della responsabilità di un ufficio alla data del 29 aprile 1983 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 35, primo comma).

(Cost., art. 3).

Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Corso-concorso riservato - Ammissione riservata ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale incaricati della responsabilità di un ufficio - Non fondatezza.

(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 35, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 51, 4 e 113).

Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Immissione di personale nelle qualifiche dirigenziali - Oneri finanziari e mezzi di copertura - Omessa indicazione - Non fondatezza.

(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 47, primo comma).

(Cost., art. 81, quarto comma)

Pag. 33

N. 332. Sentenza 11-24 marzo 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Indennità di maternità - Diritto - Lavoratrice assente dal lavoro per affidamento preadottivo di minore - Scomputo del relativo periodo dai sessanta giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore - Assenza facoltativa dal lavoro e relativa indennità per il primo anno di ingresso del minore nella famiglia affidataria - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, primo comma, e 15).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore - Assenza dal lavoro per malattia del bambino - Diritto - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice affidataria in preadozione - Astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, primo comma, lett. c).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice affidataria in preadozione - Dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria - Indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37)

» 46

N. 333. Sentenza 11-24 marzo 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacia - Farmacie di non nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3).

Farmacia - Farmacie di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Non fondatezza.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., artt. 3 e 23).

Farmacia - Farmacie di non nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Diritti e obblighi nei confronti dell'assegnatario subentrante e del precedente titolare - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3).

Pag. 54

N. 334. Sentenza 11-24 marzo 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati, libertà e attività sindacale - Rappresentanze sindacali aziendali nelle singole unità produttive - Costituzione riservata alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma, lett. a).

(Cost., art. 39).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Diritto di riscossione dei contributi associativi versati dai lavoratori agricoli disoccupati - Spettanza alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1973, n. 852, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 39, primo comma).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Condotta antisindacale di enti pubblici economici - Possibilità di adire il giudice ordinario e quello amministrativo - Conseguente possibile incompatibilità delle rispettive decisioni - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37).

(Cost., artt. 3, 24 e 25, primo comma).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Legittimazione processuale a tutela dei diritti dei lavoratori - Attribuzione alle sole associazioni sindacali nazionali - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 39)

» 69

N. 335. Sentenza 11-24 marzo 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Circolazione stradale - Provvedimenti statali limitativi nelle isole minori - Adozione senza la previa intesa con gli organi competenti della regione siciliana - Non spettanza al Ministro dei lavori pubblici - Conseguente annullamento del decreto ministeriale concernente l'accesso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli.

» 69

N. 336. Ordinanza 11-24 marzo 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Diritto delle vedove di coltivatori diretti - Esclusione nel caso di maturazione del diritto a pensione dell'assicurato anteriormente al 1° gennaio 1970 e di godimento di pensione diretta da parte della vedova - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25; legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18).

(Cost., artt. 3, 35 e 38).

» 71

N. 337. Ordinanza 11-24 marzo 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Giudice competente territorialmente - Determinazione - Irrilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia - Manifesta infondatezza.

(Cpd. proc. civ., artt. 5 e 444, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

» 72

- N. 338. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Casi di nullità - Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, primo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 74
- N. 339. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Periodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia - Contributi figurativi - Calcolo - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 13, in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827).
 (Cost., artt. 3, 38, 76 e 77, in relazione all'art. 37 legge 4 aprile 1952, n. 218) » 75
- N. 340. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Prescrizione e decadenza - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Cod. civ., art. 2948, n. 4).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 77
- N. 341. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Invalidi - Decesso intervenuto prima del riconoscimento dello stato di invalidità - Eredi - Diritto a ratei di pensione o di assegno di invalidità - Manifesta infondatezza.
 (Legge prov. Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, art. 30, terzo comma, modificato dall'art. 2 (*recte*: art. 1), legge prov. 1º agosto 1980, n. 29).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 78
- N. 342. Ordinanza 11-24 marzo 1988
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Previdenza marinara - Marittimi titolari di pensione - Riduzione o sospensione della pensione in caso di nuova occupazione a terra o di nuovo imbarco - Manifesta infondatezza.
 (Legge 22 febbraio 1973, n. 27, art. 3).
 (Cost., art. 3) » 80
- N. 343. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Risoluzione a causa di chiamata alle armi del lavoratore - Manifesta inammissibilità.
 (Cod. civ., art. 2111; C.C.N.L. 30 luglio 1936, art. 19).
 (Cost., art. 52, secondo comma) » 81
- N. 344. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Libretto di idoneità sanitaria - Omessa tenuta sul luogo di lavoro o totale carenza - Sanzioni - Manifesta infondatezza.
 (Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 17, in relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).
 (Cost., art. 3) » 82

- N. 345. Ordinanza 11-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare - Garanzie procedurali - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; cod. civ., art. 2166).
 (Cost., art. 3, secondo e terzo comma) Pag. 81
- N. 364. Sentenza 23-24 marzo 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Legge penale - Ignoranza - Inescusabilità - Mancata esclusione dell'ignoranza inevitabile - Illegittimità costituzionale parziale.
 (Cod. pen., art. 5).
 (Cost., artt. 2, 3, 73, terzo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma) » 85

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)

- N. 90. Ordinanza della Corte di cassazione del 28 settembre 1987.
Misure di prevenzione - Persone sottoposte a tali misure - Conseguente decadenza della licenza commerciale - Estensione della decadenza nei confronti di tutti i soci della società di persone (nella specie società in accomandita semplice) della quale faceva parte la persona sottoposta alla predetta misura - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle società di capitali per le quali la decadenza opera solo quando il socio svolge un ruolo di particolare rilevanza - Immediata operatività della decadenza nei confronti dei terzi - Impugnazione del provvedimento che dispone la decadenza - Esclusione di effetti sospensivi.
 (Legge 31 maggio 1965, n. 575; artt. 10-ter e 10-quater).
 (Cost., artt. 3, 27, 35, e 41) Pag. 103
- N. 91. Ordinanza del pretore di Taranto del 16 ottobre 1987.
Locazioni immobili urbani - Uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a favore del conduttore - Ingiustificato arricchimento del conduttore a danno del locatore, indipendentemente dall'accertamento di vantaggi o di utilità per il locatore diversi dal godimento dell'immobile - Natura di imposta dell'indennità di avviamento in assenza del presupposto della destinazione al soddisfacimento di bisogni pubblici.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).
 (Cost., artt. 3, 41, 42 e 53) » 107
- N. 92. Ordinanza del tribunale di Casale Monferrato del 20 novembre 1987.
Contratti agrari - Morte del proprietario di fondo rustico coltivato direttamente - Diritto dell'erede a continuare la coltivazione in qualità di affittuario - Esclusione dell'erede coltivatore diretto che non sia in possesso del fondo.
 (Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49).
 (Cost., artt. 3, 41 e 42) » 110
- N. 93. Ordinanza del tribunale di Venezia del 29 gennaio 1987.
Comunità economica europea - Norme di esecuzione del Trattato di Roma - Pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia che riconoscono invalide disposizioni di regolamenti CEE impositive di prestazioni patrimoniali (nel caso importi compensativi monetari per prodotti oggetto di esportazione) - Potere discrezionale della Corte di limitare nel tempo gli effetti di tali pronunce facendo salvi gli atti di esecuzione della disposizione regolamentare anteriori alla pronuncia - Prospettata incostituzionalità di tale normativa.

nell'ipotesi in cui (come nel caso) tali atti di esecuzione siano oggetto della controversia (incidentata) innanzi al giudice nazionale, per la quale la Corte di giustizia è stata investita della questione - Conseguente ingiustificata esclusione della tutela giurisdizionale dei diritti delle parti colpite da detti atti di esecuzione (e alle quali nel caso viene a negarsi il rimborso, altrimenti dovuto, dei suddetti importi compensativi).

(Legge 14 ottobre 1957, n. 1023, di ratifica del Trattato di Roma 25 marzo 1957: artt. 1 e 2, in relazione all'art. 177 del Trattato).

(Cost., artt. 23, 24 e 41). Pag. 110

N. 94. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 marzo 1987.

Processo civile - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale - Termine (previsto a pena di decadenza) per proporlo - Impossibilità di estendere ad esso, neppure in via interpretativa, in caso di morte della parte, la interruzione ammessa, per tale evento, dall'art. 328, primo comma, del cod. proc. civ., riguardo al termine stabilito per la proposizione del ricorso principale - Particolari difficoltà che ne conseguono per gli eredi della parte legittimata a proporre il ricorso incidentale - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato agli eredi della parte legittimata a proporre il ricorso principale.

(Cod. proc. civ.: art. 371, primo comma).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma). » 113

N. 95. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Lucera del 28 febbraio 1986.

Cassa per il Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali per l'industria - Acquisto di terreno destinato alla costruzione di un centro di produzione artigiana e di piccola industria - Mancata realizzazione delle opere - Conseguente decadenza delle previste agevolazioni fiscali, anche nel caso in cui la mancata realizzazione nei termini di legge sia imputabile alla p.a. (nel caso di specie omessa approvazione del piano di lottizzazione) - Mancata previsione, in tali casi, di cause di interruzione o sospensione del termine quinquennale.

(D.P.R. 30 giugno 1964 (*recte* 1967), n. 1523: art. 209 come integrato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 953).

(Cost., art. 97) » 116

N. 96. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Udine del 1° ottobre 1987.

Imposta valore aggiunto - Accertamenti di rettifica - Consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516: art. 26).

(Cost., artt. 3 e 97). » 118

N. 97. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Udine del 19 settembre 1987.

Imposta di successione - Pena pecuniaria e soprattassa per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Utilizzazione del mezzo postale - Osservanza dei termini - Rilevanza della data di ricezione da parte dell'ufficio competente anziché di quella di spedizione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: art. 39, primo comma).

(Cost., art. 3) » 119

N. 98. Ordinanza del tribunale di Roma del 21 ottobre 1987.

Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termini - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura, affermata dalla giurisprudenza (in tal senso ormai *ius receptum*) ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alle esigenze della uguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione allo stato passivo.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101, secondo comma, 98, terzo comma, in relaz. all'art. 209 nonché alla legge 3 aprile 1979, n. 95).

(Cost., artt. 3 e 24). » 121

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 316

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione penale - Coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile - Sentenze divenute irrevocabili nei suoi confronti - Eseguitività - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 576, secondo comma, in relazione agli artt. 207 e 203).

(Cost., art. 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 245 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno 1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede «l'eseguitività di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo reato»;

e che nel primo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti;

che il giudice *a quo* si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza precisare né quale gravame fosse stato effettivamente proposto, né quale conseguenza favorevole per il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere dall'accoglimento del gravame stesso;

e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice *a quo* di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Pretore di Alatri con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0425

N. 317

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Lottizzazione abusiva negoziale - Oblazione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 34, 35, 38 e 44).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il 31 ottobre e il 14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non ammettono ad oblazione la lottizzazione abusiva puramente negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti del giudizio e ciò prescindendo dal rilevare che non ha nemmeno valutato se questi costituiscono ancora reato ai sensi della nuova configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che quindi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione è manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, promossa dal Tribunale di Lucera, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0426

N 318

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale direttivo delle scuole secondarie - Servizio pregresso di insegnamento di ruolo - Riconoscimento parziale e decorrenza - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 82 e 86, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 («Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato»), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — sul ricorso proposto da Lamartina Carmelo contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione di Lamartina Carmelo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1974, il Consiglio di Stato, Sez. VI, aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576 («Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica»), in quanto la disposizione denunciata, accordando al personale direttivo delle scuole sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo servizio di insegnamento non di ruolo, avrebbe comportato una ingiustificata disparità di trattamento per l'esclusione dal beneficio di coloro che avevano prestato servizio di insegnamento di ruolo;

che, con ordinanza n. 230 del 24 novembre 1976, emessa nella Camera di consiglio del 7 ottobre 1976, questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per consentirgli di riesaminare il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità, alla luce della normativa sopravvenuta, introdotta con gli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla l. 30 luglio 1973, n. 477;

che, a seguito della restituzione degli atti, il Consiglio di Stato Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980, ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del richiamato d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, perché, mentre l'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576, riconosceva al personale direttivo delle scuole secondarie il servizio di insegnamento non di ruolo per intero, sia pure con decorrenza comprese tra il 1970 e il 1972, l'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974, riconosce invece al medesimo personale il servizio di insegnamento di ruolo solo nella misura di un terzo con decorrenza da data non anteriore al 1° luglio 1975, e quindi meno favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma, dello stesso d.P.R.;

che, pertanto, ad avviso del giudice *a quo* permarrrebbe l'evidenziato contrasto con il parametro costituzionale invocato, perché le norme sopravvenute avrebbero determinato una disparità di trattamento tra il servizio non di ruolo, riconosciuto per intero, seppure con decorrenze diverse, ed il servizio di ruolo riconosciuto solo in parte e con decorrenza posteriore a quella del servizio non di ruolo;

Considerato che il riferimento operato dal giudice *a quo* all'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576, come *tertium comparationis*, appare nella specie inconferente;

che, infatti, la norma, assunta a raffronto per la asserita disparità del trattamento riservato al servizio di ruolo rispetto a quello non di ruolo, ha natura di disposizione transitoria intesa a consentire a coloro (presidi) che già appartenevano ad una carriera superiore, di riscattare, ai soli effetti economici, i servizi pre-ruolo prestati in carriera diversa ed inferiore (insegnanti), perseguendo così una finalità riequilibratrice della posizione del personale direttivo della scuola rispetto agli insegnanti ai quali erano riconosciuti tali servizi pre-ruolo, mentre le norme ora denunciate (artt. 82 e 86 del d.P.R. 417 del 1974) — di natura permanente — sono dirette al diverso effetto di valutare i servizi di ruolo prestati dai presidi nella carriera non direttiva, non solo agli effetti economici ma anche a quelli giuridici, e quindi con un riconoscimento qualitativamente diverso;

che pertanto le discipline di cui, rispettivamente, all'art. 8 del d.l. n. 370 del 1970 e all'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974, hanno genesi e portata distinte, che rispondono a diverse finalità e non sono perciò comparabili tra loro per inferirne l'illegittimità costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento, della seconda;

che costituisce, peraltro, criterio frequente nella materia del pubblico impiego ed *ictu oculi* non irragionevole quello del riconoscimento parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati in carriera inferiore, come avvenuto nella specie;

che gli artt. 82 e 86 richiamati non appaiono quindi ingiustificatamente discriminatori perché riservano al servizio di ruolo in una carriera inferiore un riconoscimento conforme a criteri al riguardo seguiti in linea di massima;

che, inoltre, la previsione delle diverse decorrenze del riconoscimento dei servizi pregressi, quale determinata dal legislatore nel suo discrezionale apprezzamento, non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, mancando un univoco elemento di comparazione che possa consentire di valutarne l'asserita arbitrarità;

che la questione prospettata è perciò manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 («Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato»), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980 (r.o. n. 899 del 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 319

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Sanzioni sostitutive - Applicabilità - Esclusione per reati di competenza non pretorile commessi a mezzo stampa - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e 77).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1985 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 748 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non consentono «all'imputato di un reato che non rientra nella competenza pretorile per il solo fatto che è commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 77 della Legge n. 689/81»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata sollevata in seguito ad un'istanza proposta dalla difesa quando già era stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in precedenza richiesto l'applicazione dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e che, potendo l'applicazione di tale articolo essere richiesta soltanto «fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento» (artt. 77, primo comma, e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa nella specie l'irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, con conseguente impossibilità per il giudice *a quo* di dar luogo allo «speciale procedimento di cui all'art. 77 della legge n. 689/81»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con ordinanza del 24 maggio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CONSO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 320

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Trasporto di cose - Trasporto abusivo e trasporto occasionale per conto terzi - Equiparazione nel trattamento sanzionatorio - Manifesta infondatezza.**

(Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose), sostenendo che, delle norme denunciate, in combinato disposto, deriva che la stessa sanzione penale è prevista sia per il trasporto abusivo svolto professionalmente senza licenza sia per il trasporto occasionale, su veicoli ad uso privato, di cose non destinate all'uso esclusivo del proprietario del mezzo, mentre il trasporto occasionale di cose che servano all'uso esclusivo del proprietario non integra gli estremi del reato (art. 30 lett. g);

che in tal modo, secondo il Pretore, le prime due condotte, pur essendo sostanzialmente diverse tra loro, sono irrazionalmente equiparate ai fini della pena e che, reciprocamente, per quanto concerne il trasporto occasionale, si avrebbero due condotte identiche irrazionalmente discriminate sulla base della mera circostanza che il trasporto occasionale avvenga per conto terzi o per uso esclusivo del proprietario;

Considerato che appare invece palesemente ragionevole che il legislatore, onde evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul trasporto professionale, abbia penalmente sanzionato anche il c.d. trasporto occasionale di cose altrui, graduando peraltro la sanzione entro ampi minimi e massimi;

che parimenti nell'ambito di queste finalità, nessuna arbitrarietà può riscontrarsi nella distinzione fra trasporto occasionale di cose proprie e trasporto occasionale di cose altrui;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0429

N. 321

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità in caso di reati puniti con pena pecuniaria - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 53).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato, in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;

b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha dichiarato inammissibile la prima questione; che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento della prima, risulta *ictu oculi* irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0430

N. 322

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di veicoli adibiti al trasporto di persone senza certificato di abilitazione professionale - Equiparazione nella pena alla guida senza patente - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80, tredicesimo comma (*rectius* 11), come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in relazione all'art. 48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del Monte, iscritta al n. 1291 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113-*bis* dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 2 maggio 1984, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.;

che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in possesso di patente di guida, era però sprovvisto del «certificato di abilitazione professionale» richiesto dalla legge per la guida di tali veicoli, in particolare per quelli adibiti al trasporto di scolari;

che — ad avviso del Pretore — essendo il contenuto della prova, per il conseguimento del certificato, limitato all'apprendimento di nozioni che presuppongono ed integrano quelle ben più importanti acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe irrazionale punire con la stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo conseguita, è soltanto sprovvisto del certificato di abilitazione professionale;

che tale irrazionalità sarebbe tanto più evidente quando si consideri che l'art. 348 cod.pen. prevede la pena alternativa della sola multa per chi esercita abusivamente una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre a chi guida senza il certificato di abilitazione professionale è riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda;

che altrettanto dovrebbe dirsi in relazione all'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto di cose per conto terzi, senza essere iscritto all'albo nazionale dei trasportatori, con le pene di cui all'art. 348 cod.pen. ;

che, per tal modo, non venendo rispettato il principio di proporzionalità fra la pena ed il disvalore dell'illecito, anche l'art. 27 Cost. resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della pena alla risocializzazione del reo;

che è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della sollevata questione;

Considerato innanzitutto che, nella nuova formulazione, conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62, il comma impugnato dell'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 dev'essere rettificato, non essendo più il tredicesimo ma bensì l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti è stato sollevato il dubbio d'illegittimità costituzionale;

che non sembra del tutto influente il contenuto della prova previsto dal D.M. 3 ottobre 1979 ai fini della valutazione della razionalità della comminazione della stessa pena per colui che guidi senza avere sostenuto quella prova e conseguito il certificato di abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente;

che, infatti, a parte la conoscenza che si pretende sulla legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono previste precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la sicurezza dei trasporti, la prova esige anche la conoscenza della responsabilità che il conducente assume nel trasporto dei viaggiatori;

che tutte tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto, rappresentano requisiti indispensabili ad una professionalità che pone nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose persone trasportate, e particolarmente quella degli scolari che, a causa dell'inesperienza propria della giovanissima età, richiedono nel trasportatore coscienza scrupolosa della particolare responsabilità che si assume;

che, perciò, non può essere ritenuta irrazionale la disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di abilitazione professionale alla stessa pena comminata per la guida senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato di abilitazione professionale, così chiamato per allineamento terminologico alla legislazione internazionale, era definito, in realtà, dalla interna normativa — come la stessa ordinanza di rimessione ricorda — «patente di guida ad uso pubblico»;

che, esclusa l'irrazionalità, il resto è prerogativa del legislatore che non può essere in questa sede censurata: e, d'altra parte, non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi, trattandosi di situazione diversa, questa sì semmai paragonabile all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione all'albo professionale e, perciò, punita con la stessa pena;

che, in effetti, altro è il conseguimento di un'abilitazione (esame di patente, esame di stato, esame abilitativo), e altro l'iscrizione all'albo professionale, giacché quest'ultimo presuppone l'abilitazione ma con essa non s'identifica;

che quanto sopra supera altresì il riferimento all'art. 27 Cost., anche a prescindere dalla ripetuta giurisprudenza di questa Corte che limita l'operatività del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla fase esecutiva;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 323

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oltraggio a pubblico ufficiale o autorità - Pena - Manifesta infondatezza.

(Cod. pen., art. 341).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, XII disp. fin.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal Pretore di Sampierdarena, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 287-bis dell'anno 1985;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice Relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 2, 3, 27 e XII disp. trans. Costituzione;

che, nella diffusa e perspicua motivazione, tutta ispirata ad un profondo sentimento di dedizione ai valori della Costituzione democratica della Repubblica, sostiene il Pretore, in buona sostanza, che la fattispecie impugnata tutela un bene giuridico tipicamente fascista, quale l'obbedienza cieca e assoluta, la sottomissione, la prona ossequiosità del suddito a fronte di colui che incarna il potere, in guisa da ledere diritti fondamentali del cittadino (art. 2), e la stessa norma XII delle disp. transitorie;

che — sempre ad avviso dal Pretore — non vi sarebbe alcuna razionalità nel tutelare così duramente il dipendente dello Stato o di altri enti pubblici rispetto agli altri lavoratori, compresi i dipendenti privati, perché in tal modo verrebbe violato il principio di uguaglianza (art. 3);

che, infine, dovendosi escludere che colui che offende il pubblico ufficiale intenda ledere altresì il prestigio dello Stato, la sanzione comminata risulta assolutamente sproporzionata al disvalore del fatto, e perciò del tutto inadeguata a raggiungere le finalità di risocializzazione che l'art. 27 Cost. prevede;

che nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sent. 19 luglio 1968 n. 109, aveva già dichiarata infondata, sotto il profilo degli art.li 1 e 3 Cost., la questione ora risolta;

che già in allora la Corte aveva riconosciuto che la disciplina legislativa dell'oltraggio, così come delineata dal codice Rocco, «troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine», particolarmente quanto all'entità della pena: la quale, però, non è tale da non riuscire sorretta da qualche giustificazione, in guisa da incrinare i poteri discrezionali del legislatore nella valutazione della congruenza fra reato e pena affidata a criteri di politica legislativa;

che, infatti, non ha inteso il legislatore di tutelare una categoria di lavoratori ritenuti superiori perché dipendenti dello Stato, ma soltanto di proteggere quello speciale *status* che viene conferito in considerazione delle attribuzioni e dei poteri ad essi affidati: *status* che, peraltro, è poi anche fonte di aggravamento di responsabilità ogniqualvolta la qualità in parola viene assunta ad elemento costitutivo (reati propri) o a circostanza aggravante di talune fattispecie;

che, pertanto, abbia o non il cittadino l'intento di offendere il prestigio della pubblica amministrazione, è alla obbiettiva lesione del prestigio che è nell'esercizio della pubblica funzione che il legislatore ha riguardo, o alla causa dell'offesa, che proprio in quella funzione ha trovato origine: e ciò al fine di evitare che, nel diffondersi del dilleggio o della irrisione, la funzione stessa venga svilita al punto da favorire la generale inosservanza;

che, proprio per questo, è stata però ripristinata la scriminante conosciuta dalla democrazia liberale prefascista, per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale stesso, con il suo comportamento, tradisce le finalità che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione, talchè oggi non può più affermarsi che la disciplina normativa sia ancora completamente ispirata al principio autoritario del travolto regime, al punto da contrastare con la XII Disposizione della Costituzione, peraltro da definirsi «finale» e non «transitoria»;

che, tuttavia, come bene ha rilevato il Pretore, rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tanto che lo stesso legislatore ha tentato di darsene carico, attraverso le due successive commissioni ministeriali del 1945 e del 1956, fino a proporre una lieve pena pecuniaria quando il fatto oltraggioso risulti di lieve entità;

che, però, tutto ciò conferma che si tratta di prerogativa del legislatore, anche se non può non osservarsi che, per rendere più congrue le pene, non è necessario attendere la riforma generale del codice penale, in ritardo di quarantatré anni;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli artt. 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0432

N. 324

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Abitualità e professionalità nel reato, tendenza a delinquere - Dichiarazione relativa - Durata illimitata nel tempo degli effetti conseguenti - Pronuncia in ogni tempo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Cod. pen., art. 109, primo cpv.).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di «delinquenza abituale» nonché dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:

a) la «disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale» sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonché nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono;

b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena;

Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale è stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che occorre quindi che il giudice *a quo* proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0433

N. 325

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione penale - Reati già appartenenti alla competenza del tribunale - Attribuzione alla competenza pretorile - Manifesta infondatezza.

(Legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1, che ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 31 del cod. proc. pen.).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ultimo comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1985 dal Pretore di Urbino, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 1985 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 26 ottobre 1985 il Pretore di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 31 luglio 1984 n. 400, con riferimento all'art. 3, primo co., Cost.;

che, secondo il pretore, l'attribuzione alla competenza pretorile di taluni reati, che appartenevano alla competenza del tribunale, ha determinato una situazione di disuguaglianza per coloro che hanno commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della nuova legge sotto più di un profilo;

che l'incompatibilità rispetto al principio di cui al primo comma dell'art. 3 Cost. si verificherebbe, infatti, perché imputati di reati anche meno gravi, o almeno di pari gravità, e coloro che hanno commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della nuova legge, restano affidati alla superiore competenza di un organo collegiale, che offre garanzie di maggiore ponderatezza del giudizio, e di terzietà, in quanto restano distinte in quel procedimento le funzioni requirenti da quelle giudicanti, a differenza di quanto accade nel procedimento pretoreo dove lo stesso magistrato giudica al dibattimento dopo avere magari compiuto atti di istruttoria;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato, in diritto, che nella specie trattasi di maltrattamenti nei confronti del coniuge, accertati dai carabinieri in istato di quasi flagranza dell'ultimo episodio, per essere accorsi a seguito di segnalazione telefonica dei vicini, trovando tracce di violenza recentissima sul mobilio e sul corpo della moglie, dalla quale avevano ricevuto denuncia dell'abituale reiterazione di tali episodi;

che, pertanto, non sembra sussistessero nella specie particolari problemi di prova — come si asserisce teoricamente nell'ordinanza — in guisa da doversi invocare le maggiori garanzie dell'organo collegiale e dell'istruttoria attribuita ad organo diverso;

che, comunque, questa Corte ha già valutato gli argomenti addotti dal rimettente dichiarandoli non fondati con sent. 15 dicembre 1986 n. 268;

che, peraltro, non sembrano irrazionali i criteri di scelta utilizzati dal legislatore nell'attribuire al pretore la competenza in ordine a taluni delitti, prescindendo dalla misura della pena, in quanto è stato dato rilievo alla minore gravità sociale delle conseguenze, ed è ormai notorio che legge-delega e progetto del nuovo codice processuale prevedono espressamente siffatta attribuzione, che, del resto, discende dai poteri discrezionali del legislatore;

che, infine, come pure è stato rilevato nella citata sentenza, non vi può essere diversa alternativa, quanto alla data, se non quella di far discendere gli effetti voluti a far epoca dall'entrata in vigore della legge che dispone un diverso assetto processuale: salva l'ipotesi di un diritto transitorio per i procedimenti in corso, che però dipende esclusivamente da quei poteri discrezionali del legislatore che in questa sede non possono essere censurati;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985, in riferimento all'art. 3, primo co., Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0434

N. 326

*Ordinanza 10-17 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Pena - Sanzioni sostitutive - Applicazione - Esclusione per i reati pendenti dinanzi al tribunale e commessi in data antecedente il 29 novembre 1984 - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 54 e segg. e 77, in relazione all'art. 31 del cod. proc. pen. come modificato dall'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1984, n. 400).****(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perché commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, né la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti nuovi argomenti.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0435

N. 327

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Canone - Determinazione - Riferimento alla categoria catastale dell'immobile - Manifesta inammissibilità (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado della stessa città avverso la registrazione di variazione negli atti del N.C.E.U. emessa dall'Ufficio tecnico erariale, il quale aveva rilevato il frazionamento di una unità immobiliare di proprietà della ricorrente — classificata in categoria A/1, classe 2^a — in due distinte unità ed aveva a queste attribuito la categoria A/2 e la classe 3^a;

che la ricorrente deduceva che, da un lato, il declassamento della categoria catastale da A/1 a A/2 determinava, per effetto dell'applicazione dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), una rilevante diminuzione del reddito reale (pari alla somma dei canoni di locazione delle due unità immobiliari frazionate, che risulterebbe inferiore al canone dell'unica unità originaria); dall'altro, per converso, l'attribuzione della classe 3^a ai due appartamenti comportava un notevole aumento del reddito imponibile (pari alla somma delle rendite catastali, che risulterebbe superiore a quella dell'appartamento originario);

che la adita Commissione tributaria, con ordinanza del 16 marzo 1982 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1984), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deducendo che la norma (peraltro inderogabile ai sensi dell'art. 79 della stessa legge) violerebbe:

a) l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tributario tra chi utilizza l'immobile direttamente quale titolare di un diritto reale di godimento su di esso e chi lo utilizza mediante locazione, in quanto nel primo caso il reddito imponibile è ritenuto *ex lege* coincidente con quello reale quantificato nella rendita catastale rivalutata, mentre, nel secondo, il reddito imponibile coincide con il canone locativo in concreto percepito, ove superiore alla rendita catastale;

b) l'art. 53 Cost., per violazione del principio della capacità contributiva, in quanto può verificarsi, come avvenuto nella fattispecie, che alla diminuzione del reddito reale (canone di locazione) corrisponda un aumento del reddito imponibile;

che, in conclusione, il giudice *a quo* censura l'art. 16 citato «in quanto, in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile», così adottando, a suo avviso, un criterio lacunoso, ambiguo e determinante risultati contraddittori;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, chiede che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza o, comunque, infondata;

Considerato che questa Corte ha costantemente affermato che il nesso di pregiudizialità necessario per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa strumentalità tra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio *a quo* e che il dubbio deve, perciò, investire una norma dalla cui applicazione il giudice remittente dimostri di non poter prescindere (da ult., ordd. nn. 595/87 e 167/88);

che nella fattispecie, come ha esattamente rilevato l'Avvocatura dello Stato, il giudice *a quo* non potrà né dovrà mai fare applicazione della norma censurata, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame concerne esclusivamente la legittimità del provvedimento dell'u.t.e. in ordine alla «qualificazione» e alla «classificazione» delle unità immobiliari in questione e non certo i riflessi che detto provvedimento potrà comportare, in base alla norma impugnata, sulla determinazione del canone di locazione;

che, peraltro, non può non rilevarsi che la censura investe la scelta effettuata dal legislatore nell'ambito della sua sfera di discrezionalità tecnica, e che tale scelta, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ult., ordd. nn. 386 e 573 del 1987), non è sindacabile in questa sede, salvo che non ne sia evidente l'arbitrarietà e irrazionalità, il che certamente non accade nel caso di specie;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0436

N. 328

Ordinanza 10-17 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Decreto penale - Notificazioni divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto - Legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. pen., art. 509).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 509, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Esperto Francesco, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, premesso di aver inviato ad Esperto Francesco, imputato del delitto di cui all'art. 116 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, una comunicazione giudiziaria, notificata ai sensi dell'art. 169, primo comma, del codice di procedura penale, e di aver successivamente emesso decreto penale di condanna, non «notificato allo stesso domicilio della comunicazione giudiziaria dato che — secondo la relata — da informazioni assunte in luogo lo Esperto “risulta sloggiato per ignota destinazione da alcuni mesi”», ha, con ordinanza del 21 marzo 1984, sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 171, quinto e sesto comma, e 509 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la «legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna...nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171 ultimi due commi», per esserne diventata impossibile l'effettuazione «nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso» dello stesso articolo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice *a quo*, nel dolersi del mancato conferimento al difensore della «legittimazione ad opporre il decreto penale», ha, in realtà, denunciato il solo art. 509 del codice di procedura penale (e, più in particolare, il suo primo comma: «L'opposizione è proposta dall'interessato personalmente a mezzo di procuratore speciale»), richiamando gli ultimi due commi dell'art. 171 unicamente perché è in base al loro combinato disposto che le notificazioni «divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso» del medesimo articolo debbono essere «eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore»;

e che il giudice *a quo* richiede, in sostanza, alla Corte di porre riparo ad una mancata previsione normativa, senza considerare che il raggiungimento di tale obiettivo renderebbe, nel contempo, necessario regolamentare *ex novo* le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione dell'imputato all'udienza (art. 510, primo comma), nonché dalla non operatività del divieto della *reformatio in peius* (art. 510, secondo comma), così implicando l'esercizio di scelte discrezionali riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 329

Sentenza 11-24 marzo 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regioni a statuto ordinario - Veneto - Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici - Illegittimità costituzionale.****(Legge reg. Veneto riapprovata il 30 ottobre 1980).****(Cost., art. 117, in riferimento all'art. 6, lett. n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente per oggetto: «Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con ricorso notificato il 19 novembre 1980, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto, riapprovata a seguito di rinvio il 30 ottobre 1980, che detta disposizioni per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici, chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe illegittima per tre distinte ragioni.

Innanzitutto, la legge impugnata, dettando norme sulla installazione di impianti tecnici relativi alle attività produttive, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, porrebbe una disciplina legislativa, generale e astratta, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (materia questa, riservata allo Stato dall'art. 6, lett. m), della legge n. 833 del 1978).

In secondo luogo, la stessa legge, prevedendo a carico delle imprese che eseguono lavori di installazione degli impianti tecnici, l'obbligo di redigere un documento in cui venga dichiarato che l'impianto è stato eseguito in conformità alle specifiche norme e alle vigenti regole dell'arte, non distinguerebbe questo tipo di dichiarazione (e soprattutto la sua natura e i suoi effetti) dal controllo di veridicità effettuato dall'autorità competente, venendo così ad interferire con le competenze statali in materia di omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978.

In terzo luogo, la legge impugnata, imponendo nuovi obblighi tanto a carico dei privati quanto a carico delle autorità cui spetta di provvedere al controllo degli impianti tecnici, ivi compresi gli organi statali (ad esempio, vigili del fuoco), violerebbe i limiti della competenza regionale in materia.

2. — Si è costituita la Regione Veneto, eccedendo in primo luogo l'inammissibilità dell'ultimo dei rilievi sollevati dal Governo, in quanto dello stesso non vi era menzione nel provvedimento di rinvio.

In ordine agli altri due profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata si limita a prevedere l'obbligo della redazione di un documento diretto al fine di rendere possibile a coloro che realizzano gli impianti tecnici una più rapida e corretta verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti.

Su questa premessa, la regione asserisce che con la legge impugnata non è stata violata alcuna competenza statale. L'art. 24 della legge n. 833 del 1978, infatti, detta unicamente i criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per la emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, volto a riordinare, oltretutto la materia dell'omologazione, la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, lungi dal costituire una attribuzione esclusiva di funzioni allo Stato, possono semmai costituire criteri direttivi e principi di massima per uniformare la legislazione regionale. E la legge regionale impugnata è pienamente conforme a detti principi.

Per quel che concerne la pretesa violazione delle competenze previste dalle lettere *m*) ed *n*) dell'art. 6 della legge n. 833 del 1978, la regione Veneto osserva che la legge impugnata non incide in alcun modo sulle materie riservate alla competenza statale. Tale legge, secondo la regione, non interferisce sulla disciplina generale del lavoro e della prevenzione, in quanto non è diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma contribuisce unicamente a far osservare le norme sostanziali di prevenzione. Inoltre, il certificato di conformità previsto dalla legge impugnata non costituirebbe affatto un atto di omologazione, ma semplicemente una presa d'atto della conformità dell'impianto alle norme tecniche vigenti.

La Regione Veneto chiede, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 30 ottobre 1980, vengano dichiarate non fondate.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del presente giudizio è la legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto «Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici», la quale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6, lett. *m*) ed *n*), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Come riferito più ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su tre distinti motivi:

a) invasione delle competenze riservate allo Stato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 6, lett. *m*, della legge n. 833 del 1978), mediante l'imposizione alle imprese che eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un documento in cui si dichiara che l'impianto è stato eseguito in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte;

b) interferenza nelle competenze statali in materia di omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. *n*, della legge n. 833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del «certificato di conformità tecnica» presso l'autorità preposta al controllo, competente per territorio;

c) violazione dei limiti delle competenze regionali mediante l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle imprese quanto delle autorità preposte al controllo degli impianti tecnici.

2. — Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità concernente il motivo riportato ora *sub c*, che, come riferito in narrativa, la Regione Veneto ha sollevato sul presupposto che quel motivo non sia presente nell'atto di rinvio.

L'eccezione non è fondata.

Come questa Corte ha più volte affermato (v. da ultimo, sentt. nn. 72 del 1985, 217 del 1987 e ord. n. 162 del 1988), deve sussistere una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, nel senso che questi ultimi devono essere prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Ebbene, nell'atto di rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio vi è uno specifico riferimento, ancorché non compiutamente sviluppato, al fatto che la legge impugnata impone obblighi non previsti dalla legislazione statale vigente in materia di disciplina generale del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso.

3. — Nel prevedere l'obbligo di redigere un certificato di conformità tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel presupporre un controllo sull'effettiva conformità dell'impianto installato alle predette regole, la legge impugnata impone, tanto a privati quanto ad organi pubblici (anche statali), un'attività in tutto simile all'omologazione, la quale è espressamente riservata allo Stato dall'art. 6, lett. *n*), della legge n. 833 del 1978.

Infatti, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 74 del 1987), l'attività di omologazione non è limitata soltanto alla verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a predeterminati requisiti tecnici, finalizzati alla prevenzione di infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o dell'immissione sul mercato), ma comprende anche la verifica degli impianti, vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi, di attrezzature, di congegni e di altro, collegati in un unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo.

In senso contrario, non vale obiettare che l'art. 2 della legge impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformità tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attività di collaudo, di verifica, di omologazione o di altri analoghi adempimenti che determinati enti pubblici devono compiere anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in funzione degli impianti. Vero è, piuttosto, che l'indifferenziato riferimento all'attività di collaudo o di omologazione (l'uno di competenza regionale e l'altra di competenza statale), contenuto nella disposizione appena citata, mentre avvalorava l'interpretazione secondo la quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di lavoro, nello stesso tempo non esclude che l'attività di controllo affidata all'autorità competente, anche statale, sia sostanzialmente coincidente con l'attività di omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, intitolata «Norme per la sicurezza della installazione degli impianti».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0455

N. 330

Sentenza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Casse di risparmio - Rapporti di lavoro con i propri dipendenti - Regolamentazione collettiva - Preventivo sulla osta dell'organo di vigilanza - Illegittimità costituzionale.

(R.D.-L. 12 agosto 1937, n. 1757, convertito in legge 16 giugno 1938, n. 1207, art. 2).

(Cost., art. 39).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757 (Revoca del divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati), convertito in legge 16 giugno 1938, n. 1207, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1985 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra la F.I.B. - C.I.S.L. ed altri e la Cassa di Risparmio di Venezia, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa l'1 luglio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da F.A.B.I. ed altri contro la Cassa di Risparmio di Vigevano e dalla Cassa di Risparmio di Vigevano contro F.A.B.I. ed altri, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della F.I.B. - C.I.S.L. ed altri e delle Casse di Risparmio di Venezia e Vigevano;
Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Giuseppe Suppiej per la F.I.B.- C.I.S.L. ed altri e l'avv. Lucio Moscarini per le Casse di Risparmio di Venezia e Vigevano;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Venezia, giudice del lavoro, con ordinanza del 29 aprile 1985 (r.o. 674/85), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. Il giudizio *a quo* era stato promosso su ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 dalla Federazione Italiana Bancari (FIB-CISL), dalla Federazione Italiana Sindacati Assicurazione e Credito (FISAC-CGIL), dall'Unione Italiana Bancari (UIB-UIE) e dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), tutte di Venezia, avverso il rifiuto della locale Cassa di Risparmio di dare esecuzione all'accordo integrativo aziendale dell'8 gennaio 1985 fino a che non fosse intervenuto il «nulla osta» dell'autorità di vigilanza, prescritto dall'art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757.

Il Pretore ravvisava gli estremi della condotta antisindacale nel comportamento della Cassa, perchè fondato sul richiamo ad una disposizione legislativa la cui vigenza sarebbe contestata ed incerta.

Nè potrebbe, secondo il Pretore, applicarsi al caso di specie il giudicato sul punto della avvenuta abrogazione pronunciato dalla stessa Pretura di Venezia, in data 10 gennaio 1980, tra le stesse parti, perchè riferito ad un diverso *petitum*. D'altra parte, non sussistendo specifiche norme posteriori incompatibili, nè precisi criteri per determinarne il periodo di efficacia, l'abrogazione implicita della norma *de qua* sarebbe effettivamente quanto meno incerta ed opinabile.

La stessa norma tuttavia, pur non urtando contro specifiche norme di leggi ordinarie successive, contrasterebbe invece, puntualmente, ad avviso del giudice remittente, con gli artt. 3 e 39 Cost., perchè, assoggettando l'attività negoziale nel settore delle imprese creditizie private al nulla-osta di un organo della pubblica amministrazione, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento delle categorie e degli organismi sindacali operanti nel settore del credito e del risparmio rispetto a quelli degli altri settori produttivi.

In punto di rilevanza, osserva il Pretore essere imprescindibile per la decisione della controversia, «la valutazione sulla efficacia» della norma censurata.

2. — Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si sono costituite sia la Cassa di Risparmio di Venezia, sia tutte le organizzazioni sindacali interessate.

La Cassa di Risparmio eccepisce innanzi tutto l'irrilevanza della questione, osservando che il Pretore, una volta acclarata la vigenza dell'art. 2 R.D.L. n. 1757 del 1937, avrebbe potuto immediatamente e perciò solo escludere l'asserita antisindacalità del comportamento, perchè adottato in applicazione del diritto vigente, rigettando così il ricorso delle organizzazioni sindacali senza necessità di deliberare e rimettere alla Corte la relativa questione di costituzionalità.

In subordine, esprime la convinzione che tale questione sia, nel merito, infondata. Il controllo operato dalla Banca d'Italia mediante il rilascio del nulla-osta, infatti, sarebbe diverso da quelli tipici del regime corporativo, non avendo lo scopo di incidere sulla autonomia negoziale delle parti o sull'attività e libertà sindacale, ma soltanto quello di sottoporre a verifica, nell'interesse pubblico, l'attività di enti pubblici economici — quali appunto le Casse di Risparmio ed enti equiparati — esercenti la delicata funzione creditizia, e ciò nel più ampio quadro dei controlli relativi all'intera categoria degli enti pubblici, per la contrattazione collettiva dei quali l'art. 28 l. n. 70 del 1975 prevede addirittura non un semplice nulla-osta, ma una esplicita approvazione. Tale ultima disposizione anzi, istituirebbe un vero e proprio controllo diretto ed immediato sull'operato delle parti sociali, a differenza dell'ipotesi contemplata dalla norma impugnata, in cui si tratterebbe di un controllo successivo *ab externo* da parte di un organo imparziale, mentre il conseguente nulla-osta si configurerebbe come un mero requisito di efficacia di una volontà negoziale già liberamente formatasi. Di qui l'infondatezza della censura ex art. 39 Cost.

Insistente sarebbe però anche il dubbio di costituzionalità prospettato in riferimento all'art. 3 Cost., attesa la particolare qualità di enti pubblici economici delle Casse di Risparmio, che non consentirebbe alcuna possibilità di confronto con la diversa situazione dei datori di lavoro privati.

3. — Le organizzazioni sindacali, convenendo innanzi tutto sulla rilevanza della questione, come motivata dal Pretore remittente, lamentano l'incompatibilità della norma impugnata con l'art. 39 Cost., posto che il nulla-osta sulla contrattazione collettiva delle aziende di credito, introdotto nel quadro della disciplina pubblicistica di tutta la materia sindacale caratteristica dell'ordinamento corporativo, sarebbe, come controllo di legittimità e di merito, espressione di un potere di ingerenza della pubblica autorità nell'autonomia sindacale oggi non più ammissibile alla luce della normativa costituzionale.

Impossibile sarebbe poi invocare in contrario il sistema previsto dalla legge-quadro sul pubblico impiego, data la natura privatistica del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici, quale la Cassa di Risparmio.

La norma impugnata inoltre urterebbe pure contro il secondo comma dell'art. 39 Cost. poichè imporrebbe ai sindacati un ulteriore obbligo (*rectius* onere), in spregio al divieto costituzionale di imposizione ai sindacati di obblighi diversi dalla registrazione.

Infine, la stessa norma introdurrebbe una disparità di trattamento non giustificata dei dipendenti delle Casse di Risparmio sia rispetto ai dipendenti delle altre aziende di credito, ma di diritto privato, per le quali non è previsto il nulla-osta, sia rispetto ai lavoratori degli altri enti pubblici economici, anche esercenti la funzione creditizia, per i quali l'originario obbligo del nulla-osta del Ministro vigilante sarebbe venuto meno per effetto della avvenuta abrogazione implicita dell'art. 3 l. 16 giugno 1938, n. 1303, provocata dalla soppressione dell'ordinamento corporativo, come riconosciuto pacificamente ed affermato dalla Corte di Cassazione.

4. — Nel corso di un giudizio concernente, tra l'altro, la pretesa avanzata da diverse organizzazioni sindacali (F.A.B.I., F.A.L.C.R.I., F.I.D.A.C.) e da numerosi lavoratori contro la Cassa di Risparmio di Vigevano, diretta ad ottenere, una volta accertata l'avvenuta abrogazione della previsione del nulla-osta della Banca d'Italia, l'applicazione immediata ed *ex tunc* — e cioè dalla data della stipulazione — del contratto integrativo aziendale, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza dell'1 luglio 1985 (r.o. n. 432/1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 R.D.L. n. 1757 del 1937 in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost.

Il Supremo Collegio afferma innanzi tutto l'attuale vigenza della disposizione impugnata, adducendo, in tal senso, sia alcune affermazioni, formulate peraltro *incidenter tantum*, in due sue precedenti decisioni, sia due pareri concordanti del Consiglio di Stato, i quali ritengono sopravvissuta la norma *de qua* poichè, nonostante il suo indubbio collegamento con l'ordinamento corporativo, configurerebbe un controllo inteso essenzialmente non ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro, ma, da un lato, ad armonizzare i trattamenti retributivi e normativi di enti consimili; dall'altro, ad assicurare la corretta gestione amministrativa della funzione creditizia da parte delle Casse di Risparmio ed enti assimilati. Nè, a parere della Corte remittente, tale conclusione, sempre contestata da parte sindacale in occasione della conclusione dei diversi accordi collettivi dell'ultimo ventennio, e senz'altro negata dai giudici di merito dei precedenti gradi di giudizio, costituirebbe problema da sottoporre alle Sezioni Unite, sulla base di propri remoti precedenti, dichiarativi dell'abrogazione implicita, a seguito dell'abolizione del sistema corporativo e dell'instaurazione del regime di libertà sindacale, dell'art. 3 l. n. 1303 del 1938, istitutivo del medesimo nulla-osta, da parte del Ministro vigilante, per i contratti collettivi degli enti pubblici economici.

Posto dunque il suo perdurante vigore, l'art. 2 R.D.L. n. 1757 del 1937 dovrebbe essere applicato nel giudizio *a quo*, di qui la rilevanza della proposta questione di costituzionalità.

Motivando la non manifesta infondatezza della medesima, la Corte osserva come la previsione del nulla-osta — istituendo, tra l'altro, un controllo preventivo che mal si armonizzerebbe con i compiti di vigilanza della Banca d'Italia, solitamente successivi — attribuirebbe a quest'ultima un potere di penetrante incidenza, non delimitato nè nei tempi, nè nei modi di esercizio, nè nei fini da perseguire e persino neppure nei limiti di incidenza nella sua parte sostitutiva della volontà delle parti, con ciò illegittimamente comprimendo la libertà sindacale, nel suo duplice aspetto di autonomia contrattuale collettiva e di libertà di organizzazione, la cui garanzia costituzionale (art. 39) non tollererebbe limiti siffatti, neppure in vista di altri interessi pubblici.

Inoltre, essendo il contratto collettivo riconosciuto anche quale strumento per garantire il trattamento minimo a tutela dei lavoratori di cui all'art. 36 Cost., la norma impugnata, facendo sì che tale trattamento scaturisca non da un libero confronto tra le parti sociali, ma da un atto autoritativo esterno diretto a conseguire finalità diverse, violerebbe anche quest'ultima disposizione. Nè potrebbe invocarsi, in contrario, il sistema vigente nel settore del pubblico impiego, trattandosi, nella specie, di rapporto di lavoro privato.

Infine, il censurato art. 2 R.D.L. n. 1757 del 1937 contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe tra dipendenti e organizzazioni sindacali operanti nello stesso settore e in condizioni del tutto similari.

5. — Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Si è costituita la sola Cassa di Risparmio di Vigevano, sostenendo l'infondatezza, sotto tutti i profili, della sollevata questione, sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle svolte nell'atto di costituzione nel giudizio promosso con ord. n. 674/1985 del Pretore di Venezia.

6. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie aggiunte sia le organizzazioni sindacali sia le Casse di Risparmio di Venezia e di Vigevano.

Queste ultime, sottolineando la necessità che la norma impugnata sia interpretata nel suo significato attuale, insistono sul fatto che il contestato nulla-osta della Banca d'Italia avrebbe oggi la esclusiva funzione di esprimere una valutazione tecnica di compatibilità economica fra le soluzioni prospettate dalle parti e la capacità economica dell'azienda che eroga i trattamenti: di qui l'insussistenza della violazione dell'art. 39 Cost. Ribadiscono poi che la particolarità del regime della Cassa di Risparmio escluderebbe la comparabilità della loro situazione con quella di altre aziende di credito e giustificerebbe anche il potere attribuito alla Banca d'Italia, il quale, in particolare — si sottolinea — comporterebbe la sola possibilità di chiedere, e non di disporre, l'introduzione di modifiche, modifiche che i contraenti resterebbero liberi di rifiutare.

Quanto alla questione sollevata dal Pretore di Venezia (r.o. n. 674/85), le Casse insistono nella loro eccezione di irrilevanza.

7. — Le organizzazioni sindacali, in riferimento a tale ultima questione, svolgono ulteriormente gli argomenti già illustrati nella memoria di costituzione, soprattutto riguardo alla stretta connessione della norma impugnata con la contestuale revoca del divieto di far parte di associazioni sindacali, precedentemente vigente anche per le Casse di Risparmio e loro dipendenti, e quindi con l'inserimento di questi nell'ordinamento corporativo. Si soffermano poi a contestare l'argomento addotto dalla difesa delle Casse, essere cioè, il controllo della Banca d'Italia successivo e diretto solo ad assicurare il retto esercizio della funzione creditizia: i controlli sulle attività istituzionali delle aziende di credito sarebbero infatti soltanto quelli espressamente previsti dalla legge bancaria n. 636 del 1938, tra i quali non figura alcuna misura attinente alla materia dei rapporti con il personale, mentre il qualificare il controllo come successivo renderebbe ancora più grave la lesione dell'autonomia sindacale, data la non affidabilità degli impegni assunti dalla controparte, essendo essi condizionati al futuro beneplacito di un soggetto estraneo alla contrattazione.

Concludono insistendo sulla rilevanza della questione, essendo a loro avviso indispensabile verificare la costituzionalità della norma che, una volta ritenutane la vigenza, permetterebbe di escludere la antisindacalità della condotta della Cassa di Risparmio, oggetto del giudizio *a quo*.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze del Pretore di Venezia e della Corte di Cassazione, indicate in epigrafe, pongono questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Le autorità remittenti lamentano che la disposizione impugnata, assoggettando la regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Casse di Risparmio al preventivo nulla-osta del competente organo di vigilanza, violi: l'art. 39 Cost., perchè consente l'ingerenza della pubblica autorità nella formazione della volontà contrattuale, così comprimendo indebitamente l'autonomia sindacale; l'art. 36 Cost., perchè impone che il trattamento minimo a tutela del lavoratore, assicurato dal contratto collettivo, sia determinato non dal solo confronto tra le parti sociali, ma anche dall'intervento di un atto autoritativo esterno, volto a diversa finalità; l'art. 3 Cost., perchè introduce

una disparità di trattamento in danno dei dipendenti e delle associazioni sindacali delle Casse di Risparmio, rispetto agli altri dipendenti e alle altre associazioni sindacali operanti nel settore del credito, o in diversi settori produttivi, la cui attività contrattuale collettiva non è assoggettata al medesimo nulla-osta.

3. — L'eccezione di rilevanza della questione prospettata dalla difesa della Cassa di Risparmio di Venezia deve essere rigettata poichè presuppone una valutazione dell'influenza della pronuncia di questa Corte sulle possibili modalità di risoluzione del giudizio di merito, riservata alla esclusiva competenza del giudice *a quo*.

4. — La questione è fondata.

La censurata previsione del nulla-osta dell'organo di vigilanza appare infatti intimamente connessa con l'instaurazione e con la logica dell'ordinamento corporativo.

Introdotta — al pari di analoghe norme concernenti sia altri istituti di credito, sia l'intera categoria degli enti pubblici economici — contestualmente alla revoca del divieto di inquadramento sindacale degli enti interessati, tale previsione era intesa ad istituire una forma di ingerenza *ab externo* dell'autorità amministrativa sul risultato dell'attività negoziale delle parti, con lo scopo di garantire che i relativi contratti collettivi fossero compatibili, oltre che con i fini dei menzionati enti, anche, e soprattutto, con le generali direttive politiche ed economiche del governo. La disposizione in oggetto rimaneva perciò del tutto estranea al controllo sull'attività creditizia, assicurato, dalla legge bancaria n. 636 del 1938, mediante diverse e specifiche misure.

A sostegno, non solo della perdurante vigenza della norma impugnata — che, affermata, come nel caso, pur in presenza di contrastanti indirizzi, dalle autorità rimettenti, è problema che esula dalla competenza di questa Corte — ma della stessa legittimità costituzionale della norma medesima, si osserva, dalla difesa delle Casse di Risparmio, che il criticato nulla-osta — una volta soppresso l'ordinamento corporativo ed entrata in vigore la Costituzione repubblicana — avrebbe assunto quale compito esclusivo, quello della verifica del regolare esercizio del credito da parte delle stesse Casse (ed enti equiparati) che, come s'è detto, in origine non aveva.

Tale assunto non può però essere condiviso, atteso che, anche nel momento attuale, l'attività di controllo della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, continuando ad essere regolata, nella sostanza e per quanto qui interessa, dalla ricordata legislazione bancaria pre-costituzionale, si traduce in interventi incidenti sulle attività istituzionali degli enti ed estranei alla materia dei rapporti con il personale.

Di conseguenza, risulta evidente che la norma oggetto della presente questione, consentendo all'autorità amministrativa (oggi, alla Banca d'Italia) di condizionare il libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti sindacali, senza essere finalizzata alla tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, si pone in stridente contrasto con la garanzia dell'autonomia contrattuale collettiva e della più generale libertà sindacale, garantite dall'art. 39 Cost.

L'accertata illegittimità costituzionale, sotto questo profilo, della disposizione impugnata comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, formulate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 R.D.L. 12 agosto 1937, n. 1757 (Revoca del divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati) convertito nella legge 16 giugno 1938, n.1207.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0456

N. 331

Sentenza 11-24 marzo 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Valutazione di servizi pregressi - Esclusione di servizi di ruolo presso enti pubblici, compreso lo Stato, diversi dalla regione - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma, lett. A).****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117).****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Valutazione di servizi pregressi - Esclusione di servizi non di ruolo presso la regione - Non fondatezza.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma).****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117, in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93).****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Concorso per titoli - Punteggio attribuito all'incarico di dirigente di servizio - Non fondatezza.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 36, quarto comma).****(Cost., artt. 3, 51, 97 e 117, in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93).****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Corso concorso riservato - Titolo di ammissione - Incarico della responsabilità di un ufficio alla data del 29 aprile 1983 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 35, primo comma).****(Cost., art. 3).****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Corso concorso riservato - Ammissione riservata ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale incaricati della responsabilità di un ufficio - Non fondatezza.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 35, primo e secondo comma).****(Cost., artt. 3, 97, 51, 4 e 113).****Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Ruoli regionali - Immissione di personale nelle qualifiche dirigenziali - Oneri finanziari e mezzi di copertura - Omessa indicazione - Non fondatezza.****(Legge reg. Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 47, primo comma).****(Cost., art. 81, quarto comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 47 della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, dal titolo «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1985 dal T.A.R. per la Lombardia - Sez. staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Ruffinoni Renato ed altri contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Pinardi Roberto ed altri contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22 Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1985 dal T.A.R. per la Lombardia — Sez. staccata di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Valseriati Gianfranca ed altri contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41 Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal T.A.R. per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Senes Fabio ed altri contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Ruffinoni Renato ed altri, di Restani Walter ed altri, di Valseriati Gianfranca ed altri e di Senes Fabio ed altri, nonché gli atti di intervento della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Cesare Ribolzi per Ruffinoni Renato ed altri, Restani Walter ed altri e Senes Fabio ed altri, Giorgio Bertì per Valseriati Gianfranca ed altri e Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia;

Ritenuto in fatto

I. — La prima ordinanza introduttiva dei presenti giudizi è stata sollevata nel corso di un giudizio amministrativo promosso da funzionari della Regione Lombardia, inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che chiedevano l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18113 del 18 gennaio 1985 e della delibera della Giunta regionale n. 47065 del 15 gennaio 1985, con cui era stata loro negata la partecipazione al corso-concorso riservato per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale, in quanto, alla data del 29 marzo 1983, non erano investiti della responsabilità di un ufficio. Nel corso di tale giudizio, il T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, ritenendo che gli atti impugnati erano stati adottati in attuazione della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, ha sollevato, con ordinanza del 10 maggio 1985, una duplice questione di costituzionalità: a) verso l'art. 35, primo e secondo comma, della citata legge, per contrasto con gli artt. 3, 4, 51, 97 e 113 Cost.; b) dell'art. 47, primo comma, della stessa legge, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo*, osserva innanzitutto che l'art. 35, nel riservare l'ammissione al corso-concorso per il conseguimento della prima qualifica dirigenziale ai dipendenti provenienti dal settimo livello funzionale e inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che fossero investiti, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, dell'incarico di responsabile di un ufficio, viola i principi di eguaglianza e di imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.), in quanto attribuisce efficacia decisiva ad una qualità soggettiva, che, lungi dal costituire un requisito normale del settimo livello funzionale, è espressione di una scelta ampiamente discrezionale degli organi di governo della Regione. In tal modo, senza alcuna ragionevolezza, verrebbe favorito un determinato e ristretto gruppo di funzionari dell'ottava qualifica, in ragione di presupposti eventuali e temporanei, che, oltretutto, non sono acquisibili mediante ordinarie procedure di selezione meritocratica o per anzianità di servizio.

Sempre ad avviso del giudice *a quo*, il sistema disciplinato dall'art. 35 sarebbe in sé contraddittorio, in quanto, mentre per principio generale l'affidamento di mansioni superiori può avere valore, ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, solo quando si prevede l'inquadramento diretto senza ulteriori accertamenti di carattere concorsuale, al contrario il requisito assunto dal legislatore come elemento discriminante non è poi ritenuto tale da poter obiettivamente attestare, da solo, il possesso di effettive attitudini allo svolgimento di funzioni dirigenziali. La disposizione impugnata, pertanto, violerebbe, gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.

Il giudice *a quo* ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità in riferimento all'art. 113 Cost., in quanto, avendo l'art. 35 il contenuto di un provvedimento amministrativo e la forma di una legge, la tutela giurisdizionale accordata agli interessati risulterebbe gravemente limitata e ridotta, in sostanza, alla formulazione di una eccezione di legittimità costituzionale.

Infine, riguardo all'art. 47, primo comma, della stessa legge regionale, il giudice *a quo* ravvisa la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. poiché tale disposizione, quanto agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, indica solo genericamente i relativi mezzi di copertura, facendo, tra l'altro, rinvio alle leggi di bilancio degli esercizi di riferimento.

1.1. — Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio *a quo* riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

1.2. — È intervenuta altresì la Regione Lombardia chiedendo che le questioni sollevate dal T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia, vengano dichiarate non fondate.

Per quel che concerne le censure proposte in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., la Regione osserva che non è affatto irragionevole che venga attribuito rilievo particolare alla posizione di chi, avendo svolto funzioni comportanti la responsabilità di un ufficio, è indubbiamente in possesso di una esperienza specifica, che lo rende maggiormente idoneo a partecipare ad un corso-concorso per accedere alla qualifica dirigenziale.

La situazione di chi è stato nominato responsabile di un ufficio, infatti, non sarebbe eguale a quella di chi, pur facendo parte della medesima qualifica funzionale, non abbia ricevuto tale incarico. Né potrebbe considerarsi contraddittorio il fatto che il conferimento dell'incarico non valga ai fini dell'inquadramento automatico nella prima qualifica funzionale, in quanto la previsione del corso-concorso è volta a valorizzare lo sviluppo e la maturazione delle capacità ed attitudini professionali dei dipendenti.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 113 Cost., la Regione Lombardia assume che la tutela giurisdizionale degli interessati non è minimamente ridotta per il fatto che le condizioni ed i procedimenti necessari per l'inquadramento del personale siano disciplinati dettagliatamente da una legge piuttosto che da un provvedimento amministrativo. Del resto, essa aggiunge, a dimostrarlo inequivocabilmente sta l'azione degli stessi interessati proposta dinanzi al T.A.R., dalla quale ha origine il presente giudizio.

Infine, riguardo alla prospettata violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., da parte dell'art. 47, primo comma, la Regione osserva che, poiché la disposizione impugnata è compresa in una legge di ordinamento e non di spesa, non si pone alcun problema di copertura finanziaria di nuove o maggiori spese.

2. — Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985, nel corso di tre giudizi poi riuniti, il T.A.R. per la Lombardia ha sollevato questione di costituzionalità sulle medesime disposizioni impugnate con la precedente ordinanza, per contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 81 della Costituzione.

Il giudice *a quo*, movendo dalla premessa che la razionalità della disciplina di una procedura concorsuale debba esser valutata alla luce delle finalità cui la selezione è preordinata, osserva che la procedura del corso-concorso, di cui all'art. 35, è diretta a selezionare personale da immettere nella prima qualifica dirigenziale, e cioè personale al quale, in base all'art. 5 della stessa legge regionale n. 60 del 1984, verranno attribuite sia funzioni di responsabile di un ufficio o di un centro di formazione professionale o di scuole regionali, sia, in aggiunta o in via esclusiva, «attività di studio e di ricerca dirette alla formalizzazione e alla realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo». In questa prospettiva, la disposizione impugnata che, oltre all'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale, richiede come requisito di ammissione al corso-concorso anche l'incarico, alla data del 29 aprile 1983, della responsabilità di un ufficio, appare irrazionale, in quanto il personale inquadrato nell'ottava qualifica deve ritenersi dotato di elevata specializzazione nel settore dello studio, della ricerca e della elaborazione dei programmi (all. A alla l.r. n. 60 del 1984) e, pertanto, già in possesso, per il solo fatto dell'inquadramento nell'ottava qualifica, di una professionalità che lo rende idoneo a svolgere attività di studio e di ricerca anche nelle qualifiche funzionali più elevate.

In definitiva, secondo il giudice *a quo*, l'esclusione di questi funzionari dalla partecipazione al corso-concorso se, da un lato, diminuendo senza ragione le possibilità di scelta dei candidati più idonei, contrasta con l'art. 97 Cost., dall'altro, attribuendo un diverso trattamento a soggetti appartenenti alla medesima qualifica funzionale e precludendo ad alcuni l'accesso alle qualifiche superiori, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Lo stesso giudice *a quo*, mentre ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio circa l'incostituzionalità dell'art. 35, primo e secondo comma, rispetto all'art. 113 Cost., ha impugnato l'art. 47 l.r. n. 60 del 1984 con le stesse motivazioni prospettate dalla precedente ordinanza.

2.1. — Si sono costituiti i funzionari regionali, ricorrenti nel giudizio *a quo*, chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

2.2. — Non è intervenuta la Regione Lombardia.

3. — Il T.A.R. per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, adito, con due distinti ricorsi, da tre funzionari della regione Lombardia che chiedevano l'annullamento degli atti con cui erano stati esclusi dal corso-concorso, in quanto incaricati della responsabilità di un ufficio con delibera anteriore al 29 aprile 1983, ma resa esecutiva successivamente a tale data, ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della l. r. n. 60 del 1984 per contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, poiché la procedura concorsuale è sostanzialmente ordinata quale prova di idoneità assoluta — tenuto conto della possibilità di nomine anche in soprannumero — non risulta chiara, né ragionevole l'esclusione da quella procedura, non tanto degli altri dipendenti collocati al settimo livello funzionale, quanto di ogni altro dipendente egualmente nominato responsabile di un ufficio, ancorché in data posteriore al 29 aprile 1983. Per quest'ultima categoria di dipendenti, infatti, la partecipazione al corso ed il superamento delle prove costituirebbero condizioni necessarie per la conservazione della responsabilità dell'ufficio, dalla quale i funzionari esclusi o non vittoriosi decadono automaticamente.

La scelta di una scriminante temporale in un quadro caratterizzato da inquadramenti soprannumerari apparirebbe, quindi, lesiva del principio di eguaglianza, in relazione, oltretutto all'art. 97 Cost. (sotto il profilo del buon andamento), agli artt. 4 e 51 della Costituzione.

E, anche se si volesse sostenere che la individuazione della data del 29 aprile 1983 risponda ad esigenze di contenimento della spesa, potrebbe egualmente ravvisarsi una violazione delle predette disposizioni costituzionali, in quanto i posti disponibili dovrebbero essere assegnati in ogni caso ai più meritevoli.

3.1. — Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio *a quo* chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata con argomenti analoghi a quelli svolti nell'ordinanza.

3.2. — Non è intervenuta, invece, la regione Lombardia.

4. — Il T.A.R. per la Lombardia, adito da numerosi dirigenti della regione Lombardia che chiedevano l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. III/45597 del 11 dicembre 1984 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18174 del 17 gennaio 1985, con i quali è stato indetto un concorso per titoli per la copertura di 152 posti della seconda qualifica dirigenziale del ruolo organico della Giunta regionale, ha sollevato, con ordinanza del 9 maggio 1985, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, per contrasto con gli artt. 3 e 51, nonché 97 e 117 Cost., e dell'art. 47 della stessa legge, per contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

In ordine all'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, l'art. 36 dispone che i titoli valutabili siano costituiti: a) dal servizio svolto presso la Regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15 punti; b) dai titoli di studio, per un massimo di 10 punti; c) dallo svolgimento di funzioni, per un massimo di 40 punti. Tra questa ultima categoria di titoli, l'incarico in atto di funzioni di dirigente di servizio dà diritto, di per sé, a 20 punti.

Il giudice *a quo* osserva che, mentre deve ritenersi in armonia con i principi fondamentali della materia desumibili dalla legge quadro sul pubblico impiego, il fatto che venga privilegiato, nella valutazione dei titoli, l'esercizio delle funzioni di dirigente di servizio, al contrario appare irragionevole che l'affidamento dell'incarico di dirigente di un servizio possa consentire di per sé un apprezzamento di merito, a prescindere dal servizio effettivamente prestato in tale funzione, che riceve una autonoma valutazione (6 punti per ogni anno). L'irragionevolezza deriva, secondo il giudice *a quo*, dal fatto che la legge n. 42 del 1979, nel disciplinare il conferimento di tali incarichi, non ha previsto alcuna procedura diretta a verificare il merito e la professionalità degli interessati, attribuendo in proposito alla Giunta regionale la discrezionalità più assoluta.

La previsione di un punteggio pari a circa un terzo dei punti a disposizione non sarebbe, pertanto, in armonia con i principi di cui all'art. 97, primo comma, Cost., e con i principi fondamentali della materia (art. 117 Cost.), quali si desumono dagli artt. 4, 17 e 20 della legge quadro sul pubblico impiego (che impongono di valutare per le qualifiche più elevate, non già il conferimento di un incarico, ma il suo svolgimento).

Secondo il giudice *a quo*, sarebbe ravvisabile, poi, una violazione degli artt. 3 e 51 Cost. a causa del differente trattamento, non giustificato dalle finalità della procedura concorsuale, riservato ai soggetti che non dispongono del requisito considerato. Per le stesse ragioni, l'art. 36 della l.r. n. 60 del 1984 sarebbe illegittimo per contrasto con gli artt. 97 e 117 (in relazione ai ricordati principi fondamentali del pubblico impiego), 3 e 51 Cost., nella parte in cui limita la valutazione dei servizi pregressi a quelli prestati in servizio di ruolo presso le regioni, escludendo con ciò la valutazione di servizi che, pur prestati in posizioni giuridiche diverse o presso altri enti, sono tuttavia tali da coinvolgere la stessa professionalità e la stessa responsabilità.

Da ultimo, il giudice *a quo*, con considerazioni identiche a quelle svolte nelle ordinanze precedenti, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47 della l.r. n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

4.1. — Si sono costituiti i ricorrenti del giudizio *a quo*, riservando ogni deduzione ad una successiva memoria e chiedendo che venga dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

4.2. — È intervenuta, altresì, la Regione Lombardia chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate.

La Regione osserva, in primo luogo, che l'attribuzione di un alto punteggio ai dirigenti attualmente incaricati della responsabilità di un servizio non è arbitraria, ma risponde alle obiettive esigenze dell'amministrazione regionale, ove si consideri l'ampiezza dei poteri riconosciuti ai dirigenti, le responsabilità di questi ultimi per l'esatto adempimento delle funzioni loro affidate e la necessità che un buon andamento degli uffici sia assicurato dalla fase di avvio della ristrutturazione dell'organizzazione del personale regionale. Non sarebbe pertanto ravvisabile alcuna violazione dell'art. 97 Cost., né dell'art. 117 Cost., in quanto le disposizioni impugnate sarebbero del tutto in linea con i principi della legge quadro sul pubblico impiego, che anzi, proprio per le qualifiche più elevate, richiedono, tra l'altro, valutazioni soprattutto connesse alle esperienze professionali e ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle relative responsabilità burocratiche (art. 17).

Né, secondo la Regione, potrebbe attribuirsi rilievo alla circostanza che il conferimento delle responsabilità del servizio sia avvenuto sulla base di scelte discrezionali, in quanto l'art. 36 si limita a privilegiare la posizione di coloro che abbiano adempiuto a tali incarichi, valutando l'esperienza maturata dagli stessi per il solo fatto di esservi stati preposti e di non essere stati revocati dall'incarico per risultati giudicati non corrispondenti alle attribuzioni loro affidate. Tali considerazioni valgono, sempre ad avviso della Regione, ad escludere anche qualsiasi possibilità di contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., tanto più che le situazioni comparate dal giudice *a quo* non sarebbero affatto omogenee.

Secondo la Regione, anche la scelta legislativa sottostante alla disposizione contenuta nell'art. 36, che limita la valutazione concorsuale ai soli servizi prestati presso le regioni, risponde ad un criterio logico ed è finalizzata al buon andamento dell'amministrazione. Non sarebbe arbitrario, infatti, che per la prima copertura di posti, che richiedono elevata professionalità e comportano rilevanti responsabilità, venga attribuito rilievo solo ai servizi prestati presso la regione in posizione di ruolo.

Infine, per quel che concerne la censura proposta nei confronti dell'art. 47, in riferimento all'art. 81 Cost., la Regione svolge considerazioni analoghe a quelle precedentemente ricordate.

5. — Nell'imminenza dell'udienza, i ricorrenti nei giudizi *a quibus* hanno depositato due memorie nelle quali vengono svolte ulteriori considerazioni sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte.

5.1. — Nella prima memoria, si sottolinea come l'art. 35 riferisca erroneamente l'incarico di responsabile di ufficio ad una nomina, in quanto l'art. 29 della l.r. n. 42 del 1979 aveva ad oggetto l'affidamento sostanzialmente transitorio e provvisorio di funzioni sulla base di motivazioni esclusivamente fiduciarie, che prescindevano da qualsiasi accertamento meritocratico. Pertanto, l'incarico assunto dalla disposizione impugnata a requisito condizionante l'ammissione al corso-concorso non costituirebbe affatto un requisito in più per chi lo possiede, né sarebbe possibile desumere dallo stesso alcuna sicura professionalità o esperienza nelle funzioni, tanto più che nella prima qualifica dirigenziale risultano inquadrati i funzionari dell'ottavo livello funzionale che non avevano la responsabilità di un ufficio.

Con riferimento alla prima delle questioni concernenti l'art. 36 della l.r. n. 60 del 1984, nella stessa memoria si rileva come, con la forma della legge, sia stato in realtà adottato un provvedimento amministrativo, che, non solo bandisce il concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, ma si sostituisce del tutto alla commissione giudicatrice, cui tradizionalmente spetta il compito di predeterminare i criteri di valutazione. Infatti, il punteggio attribuito ai dirigenti di servizio solo per l'incarico «in atto» (20 punti su un totale di 65), nonché la valutazione, sotto altro profilo, dell'anzianità maturata nell'incarico (6 punti per ogni anno), fanno sì che solo questi dirigenti possano risultare vincitori, mentre tutti gli altri, che non abbiano avuto lo stesso incarico, non possono aspirare neanche alla idoneità. Tutt'al più, si conclude, l'incarico potrebbe costituire elemento professionale a parità degli altri titoli, ma giammai titolo esclusivo per il conseguimento della seconda qualifica dirigenziale.

Nella stessa memoria si insiste, inoltre, sul secondo profilo di illegittimità dell'art. 36 prospettato dal medesimo giudice *a quo*. In relazione a questo, si sottolinea come il sistema di valutazione dei punteggi non consenta di attribuire alcun rilievo al servizio prestato dai dirigenti di primo livello anteriormente al definitivo inquadramento nei ruoli regionali, che è avvenuto, per i ricorrenti, in base alla legge n. 29 del 1982, con decorrenza 1º gennaio 1981. Tale scelta del legislatore regionale sarebbe gravemente lesiva della posizione giuridica soggettiva dei dipendenti, che non si vedono riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze della Regione in posizione di comando, di trasferimento temporaneo o di altro.

Nella stessa memoria, si ribadisce, infine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 81 Cost., e si contesta l'assunto della Regione Lombardia secondo il quale l'art. 47 è una disposizione di ordinamento e non di spesa, e come tale non vincolata alla indicazione dei mezzi di copertura.

5.2. — Nella seconda memoria, relativa al giudizio introdotto con l'ordinanza del 20 dicembre 1985 (*sub* 3), si sottolinea che la fissazione della data del 29 aprile 1983, quale limite ultimo per la effettività del conferimento dell'incarico di responsabile di un ufficio, è priva di qualsiasi ragionevolezza, sia perché è la nomina a responsabile — in quanto tale e a prescindere dal momento di perfezionamento dell'efficacia del provvedimento — ad attestare una positiva valutazione da parte dell'amministrazione, sia perché quella data è del tutto svincolata dalla procedura concorsuale, nella quale, per regola generale, i requisiti devono sussistere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

6. — Anche la regione Lombardia ha depositato una memoria per dimostrare la ragionevolezza e la non arbitrarietà della attribuzione di 20 punti (su 65) ai responsabili di servizio in atto.

La Regione sottolinea innanzitutto il carattere di norma transitoria della disposizione impugnata, la quale, inserendosi in un complesso di norme diretto a riformare profondamente l'assetto organizzativo regionale, si premura, nella sua prima ed unica applicazione, di non stravolgere le preesistenti posizioni dei dipendenti, che, con gli incarichi conferiti dalla Giunta nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'art. 27, terzo comma della l. r. n. 42 del 1979, avevano dato buoni risultati.

In secondo luogo, la Regione, pur riconoscendo che la norma impugnata privilegia i responsabili di servizio in atto, rileva che gli incarichi conferiti dalla Giunta hanno semplicemente confermato le funzioni già svolte da anni in servizi che, seppur formalmente istituiti solo con la l. r. n. 42 del 1979, erano già esistenti e diretti, nella quasi totalità, dai medesimi funzionari cui è stata attribuita formalmente la responsabilità del servizio.

In terzo luogo, la Regione fa presente che gli incarichi di responsabile di servizio conferiti dalla Giunta hanno rispettato gli indirizzi previsti dal citato art. 27, i quali fanno riferimento: *a)* alla preparazione specialistica dimostrata nello svolgimento del servizio prima dell'entrata in vigore della l. r. n. 42 del 1979; *b)* alle capacità dirigenziali espresse nell'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 28 l.r. n. 42 del 1979; *c)* allo svolgimento di incarichi con funzioni analoghe o assimilabili alle medesime; *d)* all'espletamento di altri incarichi, svolti a seguito di delibere della Giunta regionale; *e)* ad ogni altra esperienza culturale o scientifica utile a caratterizzare l'impiegato in relazione alle funzioni di dirigente del servizio per il quale viene proposto.

Infine, la Regione afferma che la scelta di assegnare la seconda qualifica dirigenziale ai funzionari che avevano già avuto il riconoscimento delle loro capacità da parte della Giunta regionale può essere discussa in questa sede solo sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà. E, ricorda la Regione, è questo un giudizio che non comporta la medesima profondità di analisi implicata dal vizio di eccesso di potere degli atti amministrativi, dal momento che spetta alla legge una discrezionalità maggiore rispetto a quella propria degli atti amministrativi. In ogni caso, conclude la Regione, la non arbitrarietà e irragionevolezza della disposizione impugnata sarebbe dimostrata, a posteriori, anche dalla circostanza di fatto che nel corso-concorso qui discusso quattro dirigenti incaricati della responsabilità di un servizio non sono risultati vincitori, mentre sono risultati vincitori ben 13 dirigenti che non erano precedentemente responsabili di servizio.

Considerato in diritto

1. — Le quattro ordinanze introduttive dei presenti giudizi, che hanno ad oggetto l'impugnazione degli artt. 35, 36 e 47 della legge della regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, pongono questioni identiche oppure connesse. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — La prima questione riguarda l'art. 35, primo e secondo comma, della citata legge regionale n. 60 del 1984, nella parte in cui stabilisce che al corso-concorso per l'ammissione alla prima qualifica dirigenziale possono partecipare soltanto i dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, che, alla data del 29 aprile 1983, risultassero incaricati della responsabilità di un ufficio. Delle disposizioni anzidette si sospetta l'incostituzionalità per l'asserito contrasto con i seguenti articoli:

a) art. 3 Cost., sotto l'aspetto della irragionevolezza della disciplina stabilita, con particolare riguardo alla fissazione del riferimento temporale al 29 aprile 1983 del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al corso-concorso di cui alla legge impugnata, nonché sotto l'aspetto della violazione del principio della parità di trattamento;

b) art. 97 Cost., in quanto il possesso del requisito dell'incarico della responsabilità di un ufficio, il quale è previsto come titolo di ammissione per il predetto corso-concorso, è ritenuto dai giudici *a quibus* contrario al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sia perché appare illogico che quel requisito non sia considerato elemento sufficiente per l'automatico inquadramento nella qualifica superiore, sia perché, essendo l'effetto di una scelta meramente discrezionale, restringe arbitrariamente l'area dei funzionari che possono utilmente concorrere per il conseguimento della prima qualifica dirigenziale, tanto più che i dipendenti esclusi sarebbero in possesso di professionalità ritenute dalla stessa legge astrattamente idonee al passaggio alla suddetta qualifica (cioè l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale);

c) art. 51 Cost., perché, essendo l'ammissione al corso-concorso in questione condizionata al requisito dell'incarico della responsabilità di un ufficio ed essendo il possesso di quest'ultimo il frutto di una scelta puramente discrezionale della Giunta regionale, ne risulterebbe violato il principio meritocratico del concorso pubblico;

d) art. 4 Cost., per l'asserita violazione del diritto al lavoro, sotto specie di un preteso diritto alla progressione in carriera;

e) art. 113 Cost., in quanto, avendo le disposizioni impugnate un contenuto provvedimentale, esse finirebbero per conferire forza o valore di legge ad atti che dovrebbero essere di competenza di autorità amministrative, limitando così le possibilità di tutela giurisdizionale degli interessati.

2.1. — È infondata la censura di incostituzionalità avverso l'art. 35, primo e secondo comma, della legge impugnata, sotto il profilo della presunta irragionevolezza (art. 3 Cost.) e della violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

2.2. — La legge impugnata è stata adottata al fine di ristrutturare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della regione Lombardia per adeguarlo ai principi contenuti nell'accordo nazionale 1983-1984. Nel preesistente ordinamento degli uffici, che si basava sulla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, la Lombardia, a differenza di tutte le altre regioni, aveva adottato un modello organizzativo che prevedeva uffici e servizi, ad ognuno dei quali era preposto un dipendente al fine di evidenziare precise responsabilità. Mentre ai servizi, che costituivano aggregazioni funzionali di più uffici, erano preposti funzionari dell'ottavo livello, agli uffici, invece, operavano come responsabili dipendenti di livello non inferiore al settimo, i quali erano prescelti sulla base dei criteri fissati dalla ricordata legge regionale del 1979 (art. 29), senza peraltro godere di alcun aumento retributivo per tale funzione, non essendo stata questa prevista nell'accordo nazionale allora vigente.

È poi intervenuto l'accordo nazionale per gli anni 1983-1984, che, delineando un ordinamento del personale basato su otto qualifiche funzionali (sostitutive degli altrettanti livelli allora esistenti) più due qualifiche dirigenziali, stabiliva, per le funzioni superiori, il seguente meccanismo di adeguamento: mentre i dipendenti dell'ottavo livello sarebbero passati automaticamente alla prima qualifica funzionale dirigenziale, quelli del settimo livello sarebbero stati inquadrati nell'ottava qualifica funzionale senza possibilità di ulteriore progressione di carriera. Lo stesso accordo, inoltre, prevedeva tanto la figura del dirigente di prima qualifica, cui si riconosceva la responsabilità di strutture organizzative di base (cioè di quelli che nella legge lombarda del 1979 erano definiti «uffici») e la relativa indennità, tanto la figura del dirigente di seconda qualifica, cui si riconosceva la responsabilità delle strutture organizzative più complesse, che nella legge lombarda del 1979 erano qualificate come «servizi».

Con la legge n. 60 del 1984 la regione Lombardia ha tentato di adeguare la propria organizzazione amministrativa alle indicazioni dell'anzidetto accordo nazionale, cercando di non pregiudicare, per quanto possibile, la struttura di fondo che si era precedentemente data e, in particolare, l'articolazione in servizi e uffici. Così, mentre i responsabili dei servizi, cioè i funzionari già appartenenti all'ottavo livello e ora automaticamente inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, vengono agevolati da tale legge, con il riconoscimento di un punteggio particolarmente elevato per l'incarico posseduto (venti punti su un totale di sessantacinque), ai fini dell'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, i responsabili di uffici, invece, sono trattati diversamente a seconda del loro livello di appartenenza: quelli già inquadrati all'ottavo livello, passando automaticamente alla prima qualifica dirigenziale (come previsto dall'accordo nazionale), potevano conservare la posizione di responsabili di ufficio senza bisogno di alcun esame d'idoneità; quelli già inquadrati al settimo livello erano automaticamente trasferiti all'ottava qualifica funzionale (in armonia con il predetto accordo nazionale), ma, non potendo in questa nuova posizione conservare la responsabilità di un ufficio, era data loro la possibilità di superare questo sbarramento partecipando a un corso-concorso ad essi riservato, superando il quale potevano accedere alla prima qualifica dirigenziale e mantenere così la responsabilità dell'ufficio.

2.3. — Proprio quest'ultima disposizione, stabilita come norma transitoria dall'art. 35, primo e secondo comma, della legge regionale n. 60 del 1984, è, come s'è già detto, oggetto di una prima censura sotto il profilo della sua irragionevolezza e per contrasto con il principio del buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.).

Questa Corte ha costantemente affermato che le scelte discrezionali del legislatore possono esser sindacate sotto l'aspetto della loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali nei casi di palese arbitrarietà delle stesse. Tuttavia, la norma impugnata non rientra sicuramente fra le ipotesi di uso manifestamente irragionevole del potere legislativo.

La decisione della regione Lombardia di dare attuazione all'accordo nazionale del 1983 e il conseguente travaso nell'ottava qualifica funzionale dei dipendenti prima inquadrati nel settimo livello avevano creato un vuoto nell'ordinamento del personale, dovuto al fatto che, mentre per l'innanzi la responsabilità di un ufficio poteva esser affidata a un dipendente del settimo livello, con la nuova struttura, delineata dall'accordo nazionale del 1983, la medesima responsabilità non poteva più essere affidata ai dipendenti collocati nell'ottava qualifica funzionale, ma doveva esser data soltanto a quelli ora inquadrati nella prima qualifica dirigenziale. Di fronte a questa difficoltà, il legislatore regionale ha ritenuto, in sede di prima attuazione, di poter ricoprire parte di quei posti, che sarebbero rimasti temporaneamente scoperti per l'insufficienza del personale passato automaticamente alla prima qualifica dirigenziale, attraverso il bando di un corso-concorso, diretto a verificare l'idoneità dei candidati per il passaggio alla qualifica superiore, che fosse riservato a coloro che, alla data della stipula dell'accordo nazionale del 1983 (29 aprile 1983), rivestivano l'incarico di responsabile di un ufficio. Che in via del tutto transitoria il legislatore regionale abbia utilizzato lo strumento del corso-concorso riservato, al chiaro scopo di agevolare la continuità delle funzioni di chi già era incaricato della responsabilità di un ufficio, non può esser considerato frutto di una decisione arbitraria o irragionevole, ove si tenga conto, per un verso, che il passaggio alla qualifica superiore è subordinato a un giudizio d'idoneità e non è, quindi, automatico e, per un altro, che quello strumento rientra, comunque, in una disciplina di prima attuazione, essendo previsto, in quella a regime, il ricorso agli ordinari meccanismi concorsuali. In altre parole, non appare irragionevole, soprattutto con riferimento al principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), che, nella delicata fase di passaggio da un regime all'altro dell'ordinamento del personale, il legislatore regionale abbia inteso privilegiare, con le garanzie appena ricordate, la continuità delle funzioni.

Del resto, contrariamente a quanto supposto dai giudici *a quibus*, va altresì considerato, sempre ai fini del giudizio di ragionevolezza, che il conferimento dell'incarico di responsabile di un ufficio non poteva avvenire, a norma dell'art. 29, primo comma, l.r. 1° agosto 1979, n. 42, sulla base di una scelta assolutamente discrezionale della Giunta regionale. Al contrario, l'articolo appena citato stabilisce che, ai fini anzidetti, occorre tener conto del servizio complessivamente prestato, della figura professionale rivestita in relazione alle funzioni attinenti all'ufficio in considerazione, nonché dell'esperienza vantata in materie identiche o analoghe a quelle in questione. Si tratta, certo, di criteri elastici, ma comunque tali da restringere la discrezionalità della Giunta regionale in sede di conferimento del suddetto incarico e da permettere una tutela, anche giurisdizionale, di fronte ad eventuali abusi. Su questa specifica base, non è dunque irragionevole che il legislatore regionale abbia previsto un corso-concorso per il passaggio alla prima qualifica dirigenziale riservato a coloro che avessero la responsabilità di un ufficio, ove si consideri che sia il conferimento della stessa, sia l'effettivo svolgimento dei compiti corrispondenti a quell'incarico possono essere ragionevolmente considerati come indici di esperienza professionale in grado di consentire di trattare diversamente coloro che si trovassero in quella posizione.

2.4. — Di una più particolare censura, sempre sotto il profilo della ragionevolezza, è oggetto l'art. 35, primo comma, nella parte in cui viene esclusa la partecipazione al corso-concorso dei funzionari che erano stati incaricati della responsabilità di un ufficio in data successiva al 29 aprile 1983. Questa censura è stata prospettata dall'ordinanza del 20 dicembre 1985, emessa dal T.A.R. della Lombardia nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti che, pur essendo stati incaricati della responsabilità di un ufficio con una delibera adottata prima del 29 aprile 1983, non sono stati ammessi al corso-concorso di cui alla disposizione impugnata, in quanto la relativa delibera è divenuta esecutiva successivamente a quella data.

Quando l'art. 35, l.r. n. 60 del 1984, stabilisce che può partecipare al corso-concorso soltanto il personale incaricato della responsabilità di un ufficio che «risulti esser nominato alla data del 29 aprile 1983», pone una norma chiaramente diretta ad evitare eventuali abusi nel conferimento dei predetti incarichi e, in particolare, quello di gonfiare arbitrariamente l'area dei legittimati a partecipare al corso-concorso attraverso nomine di comodo effettuate tra la stipula dell'accordo nazionale e l'adozione della legge regionale diretta ad attuarlo. Il 29 aprile 1983 è, infatti, la data della firma dell'accordo nazionale alla cui attuazione era diretta la legge impugnata. Pertanto il termine posto dall'art. 35, l.r. 29 novembre 1984, n. 60, non appare irragionevole ove sia interpretato come uno sbarramento verso i conferimenti degli anzidetti incarichi effettuati dopo la data della firma dell'accordo nazionale del 1983.e,

come tali, sospetti di non essersi attenuti alla dovuta imparzialità. Ma, così interpretato, l'art. 35, primo comma, comporta l'irrelevanza del momento dell'esecutività della delibera di conferimento dell'incarico, nel senso che il termine ivi previsto sbarrava la strada per l'ammissione al corso-concorso soltanto a chi abbia ricevuto l'incarico con un atto deliberato dopo il 29 aprile 1983, non già a chi lo abbia avuto con una decisione adottata prima di quella data, ma divenuta esecutiva successivamente.

Così interpretata, la norma oggetto della presente censura appare immune dai vizi prospettati dal giudice *a quo*.

2.5. — L'art. 35, primo e secondo comma, è stato impugnato anche per l'asserita violazione del principio della parità di trattamento, come si desume dalla garanzia costituzionale dell'eguaglianza a tutti i cittadini (art. 3, primo comma, Cost.) e dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). A motivo dell'impugnazione si assume che la riserva di partecipazione al corso-concorso, di cui all'art. 35, a favore dei soli dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale con l'incarico della responsabilità di un ufficio comporterebbe un trattamento discriminatorio a danno di quelli inquadrati nella stessa qualifica senza avere la responsabilità di un ufficio. In altre parole, si assume che l'art. 35, primo e secondo comma, avrebbe trattato diversamente due situazioni effettivamente eguali.

La censura non è fondata.

In realtà, la premessa da cui muovono le argomentazioni dei giudici *a quibus* non trova conferma nell'ordinamento degli uffici e del personale che la regione Lombardia si è legislativamente dato. Le due categorie di dipendenti cui l'art. 35, primo e secondo comma, riserva un trattamento diseguale non possono essere considerate eguali di fronte alla legge. Infatti, pur se è vero che l'una e l'altra appartengono alla medesima qualifica funzionale (così come prima appartenevano allo stesso livello), il fatto che, a norma dell'art. 29, primo comma, l. r. 4 agosto 1979, n. 42, la responsabilità di un ufficio deve essere affidata, come si è già detto, in considerazione del complessivo servizio prestato, della specifica figura professionale rivestita in relazione alla funzione da svolgere e dell'esperienza di lavoro acquisita, porta a concludere che gli incaricati della responsabilità di un ufficio siano stati selezionati in quanto riconosciuti in possesso di una professionalità o di un'esperienza di servizio superiori o, comunque, diverse rispetto a quelli esclusi da quell'incarico. Ciò significa che lo stesso legislatore regionale ha ritenuto le due categorie di dipendenti ora considerate come diverse sotto il profilo professionale e che, pertanto, non può ritenersi in contrasto con il principio della parità di trattamento l'averle trattate diversamente ai fini della partecipazione al corso-concorso di cui alla disposizione impugnata.

2.6. — Quanto alle restanti censure prospettate dai giudici *a quibus* in relazione al medesimo art. 35, primo e secondo comma, l.r. n. 60 del 1984, nessuna di esse può essere accolta.

Non quella con cui si prospetta la possibile violazione dell'art. 51 Cost., poiché, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sent. n. 217 del 1986), la norma invocata come parametro costituzionale si riferisce espressamente all'accesso ai pubblici uffici, non già al passaggio da un livello all'altro o da una qualifica all'altra del personale già in servizio. Beninteso, a quest'ultima ipotesi resta comunque applicabile il generale principio di eguaglianza, sotto la duplice veste della parità di trattamento e della non arbitrarietà della disciplina adottata. Ma, come si è mostrato nei punti precedenti della motivazione, la disposizione impugnata ha già superato il vaglio di costituzionalità sotto i predetti profili.

Del pari infondata è la censura prospettata nei confronti della garanzia a tutti i cittadini del diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Se, infatti, non vi può esser dubbio che da questa norma costituzionale siano desumibili diritti più particolari, come ad esempio la libertà di professione o il diritto dei lavoratori a non subire licenziamenti arbitrari, non è tuttavia possibile, contrariamente a quel che suppongono i giudici *a quibus*, trarre da essa criteri di decisione aventi un qualche significato per i problemi relativi alla progressione delle carriere nel pubblico impiego (regionale). Sotto tale aspetto, come questa Corte ha più volte affermato, pur se ad altro proposito (v. sent. n. 10 del 1980, punto 6 della motivazione, nonché sentt. nn. 22 del 1967, 10 del 1970, 98 del 1973), l'infondatezza della questione può esser dedotta sulla base di un modello di giudizio, per il quale la norma invocata come parametro è troppo ampia o troppo indeterminata per poterne trarre un preciso criterio di decisione in relazione al caso cui si pretende di applicarla.

Anche la censura prospettata dall'ordinanza del T.A.R. della Lombardia - Sez. staccata di Brescia, del 10 maggio 1985 (r.o. n. 774 del 1985), relativa alla presunta incostituzionalità dell'art. 35, primo e secondo comma, della legge regionale n. 60 del 1984 nei confronti dell'art. 113 Cost., deve ritenersi infondata.

Il giudice *a quo*, partendo dalla premessa che una legge regionale non possa avere un contenuto provvedimentale riscontrando siffatto carattere nelle statuizioni impuginate, ritiene che l'aver ingiustificatamente dato la forma di legge a un atto materialmente amministrativo abbia prodotto una limitazione delle possibilità di tutela giurisdizionale garantite agli interessati dall'art. 113 della Costituzione.

Questa argomentazione è, tuttavia, errata proprio nella sua premessa.

Come si è già affermato per le leggi statali e per quelle di alcune regioni a statuto speciale (sentt. nn. 20 del 1956, 60 del 1957, 61 del 1958), anch'è per le leggi delle regioni a statuto ordinario si deve escludere che esse non possano avere un contenuto particolare e concreto. Per un verso, infatti, tanto la Costituzione (artt. 70 e 121) quanto gli Statuti regionali definiscono la legge, non già in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensì in dipendenza dei suoi caratteri formali, quali la provenienza da un certo organo o potere, il procedimento di formazione e il particolare valore giuridico (rango primario delle norme, trattamento giuridico in sede di controllo o di sindacato, etc). Per altro verso, nessuna disposizione costituzionale o statutaria prevede che gli atti a contenuto particolare e concreto debbano necessariamente avere la forma di atto amministrativo. Su questa base si deve escludere qualsiasi fondamento alla pretesa del giudice *a quo* di individuare nell'adozione di un atto particolare e concreto in forma legislativa la causa della lesione dei diritti garantiti dall'art. 113 della Costituzione.

3. — Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (r. o. n. 429 del 1986) il T.A.R. per la Lombardia ha posto una duplice questione relativa all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60. Con la prima questione si dubita della legittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui, ai fini dell'accesso alla seconda qualifica dirigenziale attraverso un concorso per soli titoli, prevede l'attribuzione di venti punti, su un totale di sessantacinque, oltre a quelli spettanti per lo svolgimento pregresso delle medesime funzioni (sei punti ogni anno), a favore dei dirigenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale che avessero l'incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio. Questa norma è sospettata d'incostituzionalità sotto un triplice profilo: *a*) per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); *b*) per violazione del principio fondamentale, secondo il quale il conferimento delle qualifiche più elevate deve avvenire nel rispetto della parità delle posizioni e sulla base di determinati requisiti culturali e di esperienza professionale (art. 117 Cost., in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93); *c*) per lesione del principio della parità di trattamento e di quello del concorso (artt. 3 e 51 Cost.).

Nei termini in cui sono poste, le predette questioni non sono fondate.

3.1. — Sul presupposto del massimo rispetto delle scelte legislative nella predisposizione dei mezzi più idonei onde assicurare l'efficienza degli uffici pubblici, questa Corte ha costantemente interpretato il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione alla fine che si vuol perseguire (v. sent. n. 10 del 1980, con specifico riferimento alla materia del pubblico impiego). Pertanto, anche per le censure proposte contro l'art. 36 della legge impugnata, va seguito il paradigma del giudizio di ragionevolezza, non diversamente da quanto compiuto in relazione all'analoga questione, precedentemente affrontata, riguardo all'art. 35 della stessa legge.

Innanzitutto, anche le disposizioni oggetto della presente impugnazione dettano norme per la prima attuazione, e non norme a regime. Anch'esse, dunque, pongono una disciplina transitoria, resa necessaria dalla decisione regionale di modificare la propria struttura organizzativa secondo le indicazioni contenute nell'accordo nazionale del 1983. Quest'ultimo, dopo aver previsto l'inquadramento automatico dei dipendenti dell'ottavo livello nella prima qualifica dirigenziale, stabiliva poi che l'accesso alla qualifica superiore, la sconda appunto, dovesse avvenire, in sede di prima attuazione, attraverso una selezione per titoli (e/o una prova d'esame) per almeno il 90% dei posti disponibili, lasciando la copertura degli altri a normali concorsi pubblici per titoli ed esami.

La regione Lombardia, con la legge impugnata, si è uniformata a questo modello organizzativo e vi ha dato attuazione cercando di salvaguardare al massimo le posizioni preesistenti, nel senso di travasare queste ultime nelle nuove qualifiche agevolando l'accesso alla più elevata qualifica dirigenziale di chi già si trovava nella posizione a questa corrispondente, vale a dire dei responsabili dei servizi. A tal fine, l'impugnato art. 36 riconosce a questi ultimi funzionari, sempreché incaricati in atto della responsabilità di un servizio, ben venti punti su un totale di sessantacinque, nonché sei punti per ogni anno di servizio per lo svolgimento pregresso delle medesime funzioni.

Analizzata sotto il profilo del buon andamento, non si può certo negare che nelle concrete circostanze del caso appaia tutt'altro che irragionevole una disposizione di legge regionale, la quale, nel ristrutturare sostanzialmente l'organizzazione degli uffici, abbia tentato di evitare uno sconvolgimento delle posizioni attualmente ricoperte dai dipendenti e abbia pertanto predisposto, in sede di prima attuazione, criteri di selezione diretti a facilitare il mantenimento effettivo della responsabilità di un servizio a chi già l'aveva, soprattutto in considerazione della delicata fase di avvio della ristrutturazione dell'ordinamento del personale regionale. Si può dire, anzi, che questo interesse alla stabilità delle posizioni, con riguardo alla specifica fase transitoria cui si riferisce la disciplina impugnata, non sia irragionevolmente disgiunto dall'obiettivo di garantire l'efficienza amministrativa e, quindi, il buon andamento degli uffici regionali, tanto più che nelle norme a regime sono previsti, per l'accesso alla medesima qualifica dirigenziale, gli ordinari meccanismi concorsuali.

3.2. — Un altro aspetto della medesima questione va individuato nel rilievo dello stesso giudice *a quo* relativo alla pretesa arbitrarietà della concessione di venti punti per l'incarico in atto della responsabilità di un servizio, la quale si baserebbe sul fatto che il predetto incarico è considerato frutto di una valutazione totalmente discrezionale della Giunta regionale, e non già di una selezione basata sui titoli di professionalità.

Posto che il giudice *a quo* non solleva il problema del rispetto della riserva di legge *ex art. 97 Cost.*, per il quale la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente che la legge si limiti a fornire una base al potere di organizzazione dell'amministrazione (v. ad es. sentt. nn. 221 del 1976, 21 del 1980), va ricordato che, contrariamente a quanto opinato nell'ordinanza di rimessione, l'art. 27, terzo comma, l. r. n. 42 del 1979, dispone che la nomina dei responsabili di servizio debba avvenire, sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta regionale, previo parere delle organizzazioni sindacali contro la cui violazione, come è noto, è possibile attivare i meccanismi processuali della tutela giurisdizionale. Con delibera n. 25839 del 18 settembre 1979, la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito tali indirizzi, alcuni dei quali sono diretti ad accertare il possesso di capacità dirigenziali generiche e altri il possesso di quelle relative alle specifiche funzioni proprie del servizio in questione.

Più precisamente, i criteri di valutazione per la nomina dei dirigenti dei servizi sono dati da: *a)* congruità tra la qualificazione tecnico-professionale posseduta e quella richiesta dal servizio in considerazione; *b)* preparazione specialistica dimostrata nello svolgimento delle funzioni prestate anteriormente alla legge istitutiva dei servizi; *c)* capacità dirigenziali espresse nell'esercizio delle funzioni di dirigente di servizio o di funzioni equivalenti o assimilabili; *d)* svolgimento di incarichi connessi a funzioni analoghe o assimilabili, espletate a seguito di disposizioni di servizio adottate dal Presidente della Giunta o dagli assessori; *e)* svolgimento di incarichi attinenti alle funzioni di cui ai punti *b)* o *c)*, espletate a seguito di delibere della Giunta; *f)* ogni altra esperienza culturale o scientifica in grado di caratterizzare professionalmente il dipendente in relazione al servizio in considerazione.

Non si può certo negare che i predetti criteri non siano tali da vincolare la discrezionalità della Giunta regionale nell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a responsabile di un servizio, tanto più che, in base alla ricordata delibera, la stessa Giunta, quando procede a nomine del genere, è tenuta a motivare, seppure sinteticamente, in relazione a ciascuno dei criteri ora menzionati. Sicché, non potendosi considerare l'incarico di dirigente di un servizio come frutto di una scelta assolutamente discrezionale e sostanzialmente priva di criteri di valutazione delle attitudini professionali dei nominandi, l'attribuzione di un punteggio particolare a chi rivestisse quell'incarico non può ritenersi contrastante con l'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione regionale.

Del resto, occorre aggiungere, per raccogliere un dubbio adombrato in pressoché tutte le ordinanze introduttive dei presenti giudizi, che, anche se così non fosse, vale a dire anche se nella scelta dei dirigenti del massimo livello dell'amministrazione regionale dovesse pesare in modo rilevante l'aspetto fiduciario della relativa nomina, non potrebbe per ciò stesso ritenersi violato il principio del buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione. Anzi, proprio il massimo rispetto di quest'ultimo principio potrebbe legittimamente indurre anche il legislatore regionale a prevedere, così come ha fatto il legislatore statale (D.P.R. 30 giugno 1972, n. 478, art. 25), un sistema di selezione dei massimi dirigenti dell'amministrazione che, partendo da una base obiettiva e riconosciuta di competenze e di esperienze professionali, fosse modellato sul carattere fiduciario dell'incarico nei confronti della Giunta o dei singoli assessori regionali.

In un'amministrazione nella quale aumentano le zone d'ombra del principio di legalità e si manifesta fortemente l'esigenza di consistenti settori di delegificazione; nella quale la complessità dell'organizzazione e la qualità e quantità dei servizi da erogare possono esser adeguatamente risolte soprattutto con il riconoscimento di un'ampia discrezionalità dei funzionari più elevati e di una più spiccata capacità manageriale degli stessi; e nella quale le accresciute responsabilità dei massimi dirigenti amministrativi richiedono forme organizzative nuove e non più riassumibili *in toto* nei classici dogmi della responsabilità politica (ministeriale o assessorile), in un'amministrazione del genere la previsione di un rapporto fiduciario tra i dirigenti di vertice dell'amministrazione regionale e gli organi di Giunta sarebbe tutt'altro che in contrasto, se assistito da idonee modalità che garantiscano un adeguato livello di competenza e di professionalità dei prescelti, con il principio del buon andamento sancito dall'art. 97 della Costituzione.

3.3. — Infondate sono altresì le ulteriori questioni sollevate dall'ordinanza da ultimo menzionata nei confronti delle disposizioni dell'art. 36, l. r. n. 60 del 1984.

Per le censure prospettate in relazione al principio fondamentale che esige, per la classificazione del personale nelle qualifiche più elevate, che si tenga prevalentemente conto dei requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché dei compiti di guida di gruppo, di uffici o di organi e delle derivanti responsabilità amministrative (art. 117 Cost., in

riferimento all'art. 17 della legge quadro sul pubblico impiego, 29 marzo 1983, n. 93) valgono le medesime considerazioni già svolte nel punto 3.2 della presente motivazione. Da esse si desume che le esigenze prospettate dall'art. 17 della legge quadro sul pubblico impiego sono sufficientemente soddisfatte dal sistema di selezione dei massimi dirigenti amministrativi, di cui alle disposizioni oggetto dell'attuale impugnazione.

Anche per le censure rivolte alle medesime disposizioni nei confronti degli artt. 3 (parità di trattamento) e 51 Cost. (principio del concorso per l'accesso nei pubblici uffici), nonché nei confronti dell'art. 117 Cost., in relazione alle norme interposte di cui all'art. 4 (principi di omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e di perequazione) e all'art. 20 (principio del concorso nel reclutamento del personale) della legge quadro sul pubblico impiego, l'infondatezza deriva da considerazioni analoghe a quelle già svolte nei punti 2.5 e 2.6 della presente motivazione.

4. — Un secondo gruppo di questioni riguarda l'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984, nella parte in cui limita il computo dei servizi pregressi utili (fino al massimo di quindici punti) soltanto a quelli prestati come dipendente inquadrato nei ruoli regionali, con esclusione dei servizi prestati come dipendente regionale non di ruolo o come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. Questa norma è impugnata sotto un duplice profilo: *a*) per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., in quanto comporta un'irragionevole discriminazione nella valutazione di titoli analoghi ai fini del conseguimento della medesima idoneità per l'accesso alla seconda fascia dirigenziale; *b*) per violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché dei principi desumibili dagli articoli della legge quadro sul pubblico impiego prima menzionati (art. 117 Cost., in relazione agli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93).

La questione è fondata per la parte in cui l'art. 36, l.r. n. 60 del 1984, non considera affatto, riguardo alla formazione della graduatoria del concorso per titoli per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale, il servizio di ruolo prestato presso enti pubblici diversi dalla regione.

Poiché la considerazione dei titoli in un concorso come quello appena ricordato è essenzialmente diretta ad accertare l'esperienza professionale e le capacità organizzative e direttive dei candidati, è privo di qualsiasi giustificazione che il servizio di ruolo prestato presso enti diversi dalla regione non venga affatto valutato. La totale mancanza di valutazione di tale servizio appare, infatti, in stridente contraddizione con il principio della qualifica funzionale, il quale, come è noto, dà rilievo alle prestazioni lavorative, considerate nei loro contenuti oggettivi e non già in ragione dei particolari ambiti organizzativi in cui quelle siano state svolte. Se pure nei limiti anzidetti, si deve, pertanto, considerare incostituzionale tale omissione, che, fra l'altro, non ha alcun riscontro nelle leggi adottate in altre regioni, nessuna delle quali in ipotesi analoghe esclude da una qualche considerazione i servizi prestati presso enti pubblici diversi dalla regione.

Diverso è invece il discorso relativo alla mancata valutazione, sempre ai fini della formazione della graduatoria di cui al predetto concorso, dei servizi prestati presso la regione in una posizione diversa da quella di ruolo.

Il servizio non di ruolo è per sua natura precario, sia per mancanza del posto in pianta organica, sia perché i posti di ruolo vengono temporaneamente coperti con personale comandato. E poiché (come rilevato anche nell'ordinanza n. 33 del 1986), la razionalità della disciplina di una procedura concorsuale va valutata alla luce delle finalità cui la selezione è preordinata, non è irragionevole che il legislatore regionale abbia deciso di non dare rilevanza al servizio non di ruolo in una selezione che mira a scegliere i dirigenti delle strutture regionali di vertice, ai quali — al pari di quanto richiesto dall'art. 17, secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 — si richiedono prevalentemente compiti di guida di strutture complesse, risultanti dal raggruppamento di strutture di base.

Tale conclusione è confortata dalla considerazione che lo stesso art. 36 nega qualsiasi rilevanza al servizio svolto presso la regione prima del 15 dicembre 1973, e cioè in un periodo in cui mancava un assetto stabile degli uffici. Sicché non può dubitarsi che nel caso si tratti di un'insindacabile scelta del legislatore regionale, la quale non può considerarsi palesemente arbitraria o irragionevole, tanto più se si considera che anche le leggi delle altre regioni a volte danno rilevanza ai servizi non di ruolo e altre volte la negano.

Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984, nella parte in cui quest'ultimo non dà rilevanza, ai fini della valutazione dei titoli di servizio, ai servizi prestati come dipendente regionale non di ruolo.

Le considerazioni già esposte giustificano la dichiarazione di non fondatezza della questione anche in riferimento al principio di imparzialità della pubblica amministrazione, nonché ai principi desumibili dagli artt. 4, 17 e 20 della legge n. 93 del 1983, prima menzionati, dal momento che, per tali profili di costituzionalità, così come sono proposti dal giudice *a quo*, valgono le medesime motivazioni esposte ai punti 3.1 e 3.2 della presente motivazione.

5. — L'ultima questione, sollevata con le ordinanze iscritte ai nn. 774 del 1985, 33 e 429 del 1986, concerne l'art. 47, primo comma, della medesima legge regionale 29 novembre 1984, n. 60. Questa disposizione stabilisce che «agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 30 e 31, si provvede mediante utilizzo delle somme che verranno stanziare nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale». I giudici *à quibus* prospettano il dubbio che tale norma violi l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto omette di indicare tanto gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge in questione (salvo quelli considerati negli artt. 30 e 31 della stessa), quanto i relativi mezzi di copertura.

La questione non è fondata.

La disposizione impugnata è una diretta attuazione dell'art. 2, della legge quadro in materia di bilancio e di contabilità delle regioni (l. 19 maggio 1976, n. 335), il quale stabilisce testualmente che «le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa». Si tratta, più precisamente, di una corretta attuazione di tale articolo, poiché gli oneri cui si riferisce l'impugnato art. 47 sono indubbiamente di carattere continuativo o ricorrente, mentre quelli che non posseggono questa stessa natura sono previsti negli artt. 30 e 31 della stessa legge, che vi provvedono con una copertura a parte.

La conformità del sistema previsto dall'art. 2 della legge quadro sulla contabilità regionale e, quindi, dell'art. 47, che ne rappresenta una fedele attuazione, è legata alla prescrizione che i bilanci delle regioni devono essere necessariamente in pareggio (art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 335). Su tale premessa, il rinvio della quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio, non può avere il significato di un'elusione dell'obbligo di cui all'art. 81, comma quarto (e terzo), Cost., dovendo comunque le regioni equilibrare in questa sede le spese con le entrate. Al contrario, esso risponde a esigenze di maggiore e di globale ponderazione degli oneri che ciascun bilancio, necessariamente in pareggio, deve sopportare per il miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, intitolata «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia, con l'ordinanza iscritta nel r. o. con il n. 393 del 1986, indicata in epigrafe;

dichiara non fondate:

a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, primo e secondo comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 113 della Costituzione, sollevate dal T.A.R. per la Lombardia - Sezione di Brescia e dal medesimo T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente con le ordinanze iscritte nel r. o. con i nn. 774 del 1985 e 33 del 1986, indicate in epigrafe;

b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, della citata legge della regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione in relazione, quest'ultimo, con gli artt. 4, 17 e 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93 («Legge quadro sul pubblico impiego»), sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con l'ordinanza iscritta nel r. o. con il n. 429 del 1986, indicata in epigrafe;

c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della citata legge della Regione Lombardia n. 60 del 1984, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con le ordinanze iscritte nel r. o. con i nn. 774 del 1985, 33 e 429 del 1986, indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 332

Sentenza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Maternità e infanzia - Indennità di maternità - Diritto - Lavoratrice assente dal lavoro per affidamento preadottivo di minore - Scomputo del relativo periodo dai sessanta giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore - Assenza facoltativa dal lavoro e relativa indennità per il primo anno di ingresso del minore nella famiglia affidataria - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 7, primo comma, e 15).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un minore - Assenza dal lavoro per malattia del bambino - Diritto - Omessa previsione - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice affidataria in preadozione - Astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, primo comma, lett. c).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

Maternità e infanzia - Lavoratrice affidataria in preadozione - Dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria - Indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento - Diritto - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12).

(Cost., artt. 3, 30, 31 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. c), 7, 12, 15 e 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Marri Lucia e l'I.N.A.M., iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'1 luglio 1983 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio Liquidazioni contro Ferri Carmen, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, sul ricorso proposto da l'Union des Assurances de Paris contro il Ministero del Tesoro ed altra, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.M. e di Ferri Carmen nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Ferri Carmen e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Pistoia, giudice del lavoro, con ordinanza del 25 marzo 1980 (r.o. n. 359/1980) solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost. — dell'art. 17, secondo comma, l. 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui, attribuendo l'indennità giornaliera per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro anche alle lavoratrici che all'inizio di tale periodo si trovino assenti dal lavoro senza retribuzione da non più di sessanta giorni, non consente di escludere dal computo di detti sessanta giorni, oltre alle assenze per malattia o infortunio, anche quelle accordate per affidamento preadottivo di minore.

Il giudizio *a quo* è stato instaurato da Lucia Marri per ottenere dall'INAM il pagamento dell'indennità per assenza obbligatoria per gestazione, avendo fruito, precedentemente a tale assenza, di un periodo di licenza straordinaria, senza retribuzione, in applicazione del C.C.N.L., per accudire ad una bimba ricevuta in affidamento preadottivo.

Il Pretore, ritenuto che la pretesa della parte attrice non potrebbe essere soddisfatta — esclusa la possibilità di una interpretazione analogica o estensiva del menzionato art. 17, secondo comma — che a seguito di una pronuncia di accoglimento da parte di questa Corte, motiva la non manifesta infondatezza della questione osservando che l'affidamento preadottivo di un minore costituirebbe l'esercizio di una facoltà inerente ai diritti garantiti dalle norme costituzionali invocate, sì che sarebbe costituzionalmente ingiustificato negare all'assenza dal lavoro accordata per rendere possibile detto esercizio il medesimo trattamento concesso dalla legge all'assenza dal lavoro per malattia o infortunio.

Si è costituito in giudizio l'INAM, il quale, sottolineata la lacunosità della motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della questione, nega comunque il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost., poiché la situazione della gestante che si assenti dal lavoro per malattia o infortunio non sarebbe equiparabile a quella di colei che si assenti per accudire a un minore in affidamento preadottivo: infatti, argomenta, la prima, «deve» assentarsi, essendo impossibilitata fisicamente a prestare la propria attività lavorativa, mentre la seconda «vuole» assentarsi perché, «pur potendo lavorare benissimo, preferisce rimanere a casa per sopperire meglio a certe esigenze familiari». Non chiaro sarebbe inoltre il profilo di contrasto con l'art. 31 Cost. posto che la tutela dettata dalla norma impugnata, pur non essendo priva di inevitabili lacune, concilierebbe al meglio le esigenze della donna quale lavoratrice e quale madre; né si potrebbe, per analoghe ragioni, fondatamente prospettare la violazione dell'art. 37, primo comma, Cost.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per l'infondatezza della questione, atteso che, in presenza di precetti costituzionali generici quali gli artt. 31 e 37, sarebbe rimessa al legislatore ordinario predisporre i concreti istituti e le specifiche modalità di attuazione, sì che i limiti posti dalla norma impugnata sarebbero frutto di scelte discrezionali non censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale, essendo non priva di ragionevolezza l'esclusione dal diritto all'indennità per la lavoratrice che si assenti volontariamente, anche se legittimamente, dal lavoro per un periodo superiore ai sessanta giorni precedenti l'astensione obbligatoria.

2. — Con ordinanza del 1° luglio 1983 (r.o. n. 11/1984), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 30, primo, secondo e terzo comma, 31 e 37, primo comma Cost. — degli artt. 7 e 15 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui escludono il diritto della lavoratrice che abbia ricevuto un minore in affidamento provvisorio ex art. 314/6 c.c. ad assentarsi dal lavoro e a percepire la relativa indennità.

Il giudizio *a quo* è originato dal ricorso dell'INAM (poi Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che — esclusa l'applicabilità *ratione temporis* della sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903 — aveva riconosciuto tali diritti a favore della lavoratrice sulla base di una interpretazione estensiva delle disposizioni della l. n. 1204 del 1971.

L'autorità remittente in primo luogo nega, sulla scorta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute per dirimere un precedente contrasto giurisprudenziale, la possibilità di tale applicazione estensiva all'ipotesi di affidamento provvisorio di minore *ex art. 314/6 c.c.*, a motivo della particolare natura di urgenza e precarietà di quest'ultimo che, a differenza dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, non instaurerebbe, per la lavoratrice, una situazione equiparabile a quella della madre naturale. In secondo luogo, rileva che la legge n. 1204 del 1971 e, in particolare, l'art. 7, secondo comma, avrebbero ad oggetto immediato l'interesse del bambino e solo in funzione di questo interverrebbero nel regolamento del rapporto di lavoro della madre.

Dalla equiparabilità tra madre adottiva e preadottiva, e madre naturale e dalla considerazione che l'interesse del bambino riceve nella l. n. 1204 del 1971, seguirebbe, ad avviso del giudice *a quo*, la possibilità di applicazione alle prime di tutte le disposizioni di quest'ultima non dirette alla sola tutela della donna ma altresì, o esclusivamente, a quella del bambino, facendo coincidere, in un processo di integrazione logica delle medesime, il momento della nascita con quello dell'ingresso effettivo del minore nella famiglia adottiva (criterio poi seguito in linea di massima dall'art. 6 l. n. 903 del 1977).

La medesima applicazione estensiva però non sarebbe praticabile — sempre ad avviso della Suprema Corte — nell'ipotesi di affidamento provvisorio a norma dell'art. 314/6 c.c., nel quale mancherebbe quel supporto giuridico proprio dell'adozione e dell'affidamento preadottivo, poiché il relativo provvedimento non sarebbe idoneo a creare un nuovo *status* nel bambino e neppure ad anticiparne durevolmente gli effetti, né a determinare nella persona affidataria una posizione giuridica caratterizzata dall'esistenza di specifici e sanzionabili doveri per il cui adempimento tale persona possa avvalersi delle provvidenze apprestate dall'art. 4, lett. c), 7, primo e secondo comma, e 15 della l. n. 1204 del 1971.

Ma proprio tale impossibilità di applicazione estensiva, enucleabile dal contesto delle norme richiamate, data la preminenza della tutela dell'interesse del bambino ad una adeguata assistenza materiale e affettiva, determinerebbe una evidente discriminazione a danno del minore che, pur trovandosi nella stessa necessità, si differenzia dagli altri sol perché ancora mancante di un adeguato *status* giuridico, in violazione sia dell'art. 3, primo comma, Cost., sia delle norme costituzionali di tutela dei diritti del minore al mantenimento e all'educazione (art. 30), di protezione dell'infanzia e della famiglia (art. 31) e del principio in base al quale le condizioni del lavoro debbono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare al bambino una adeguata protezione (art. 37, primo comma).

Di qui, la proposta questione di legittimità costituzionale limitatamente alle disposizioni applicabili al caso concreto e cioè a quelle sull'assenza facoltativa dal lavoro (art. 7, primo e secondo comma) e relativa indennità (art. 15), questione che conserverebbe la sua rilevanza, attesa la non retroattività della successiva l. n. 184 del 1983, che ha dettato una nuova disciplina dell'affidamento familiare, tra l'altro estendendo (art. 80) a tale ipotesi le disposizioni della l. n. 1204 del 1971 sulle assenze dal lavoro, obbligatorie o facoltative, e sulle connesse indennità.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la lavoratrice interessata, chiedendo, sulla base delle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, una declaratoria di illegittimità costituzionale. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, sottolinea il rilievo, attribuito dalla legge del 1971, all'interesse del minore, richiamando a tal fine la sentenza di questa Corte n. 1 del 1987.

3. — Con ordinanza del 24 gennaio 1985 (r.o. n. 627/1985), la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, solleva questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. — degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 12, in relazione agli artt. 2 e 7, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, poiché non consentirebbero di riconoscere alla lavoratrice titolare di affidamento preadottivo di minore il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro (art. 4, primo comma, lett. c) e alle indennità in caso di dimissioni volontarie (art. 12) rese nel periodo coperto dal divieto di licenziamento (art. 2).

Le Sezioni Unite, sono state investite del ricorso del datore di lavoro — avverso la sentenza del Tribunale di Genova che tali diritti aveva riconosciuto — a motivo del contrasto tra pronunzie della Sezione Lavoro sul punto della spettanza o meno alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione della astensione obbligatoria.

Esclusa la possibilità di applicare al caso la sopravvenuta l. n. 903 del 1977, la Suprema Corte nega la possibilità di applicare la norma sulla astensione obbligatoria *post partum* alle ipotesi di maternità legale, in primo luogo perché l'incertezza sulla identificazione del termine di decorrenza dei tre mesi (la nascita del bambino, o il suo ingresso nella famiglia adottiva) non potrebbe sciogliersi in sede di interpretazione estensiva o analogica; in secondo luogo perché l'estensione della norma alla madre adottiva o affidataria in preadozione urterebbe contro la *ratio* della l. n. 1204 del 1971 intesa inequivocabilmente a tutelare, in modo tassativo, la sola maternità biologica, con esclusione implicita di quella legale, poi presa in considerazione dalla l. n. 903 del 1977.

Analoghe ragioni indurrebbero ad escludere l'estensione del trattamento previsto per le dimissioni volontarie, essendo contraria alla *ratio legis* ed esorbitando dai limiti della mera interpretazione l'individuazione del relativo periodo di riferimento (se cioè si tratti del primo anno di vita del bambino ovvero del primo anno dopo il suo ingresso nella famiglia adottiva).

Dalla inidoneità delle norme in esame a garantire il soddisfacimento dei diritti rivendicati dalla lavoratrice, seguirebbe la rilevanza della relativa questione di costituzionalità nel giudizio *a quo*.

In punto di non manifesta infondatezza della questione, la Suprema Corte osserva che il rapporto di adozione speciale sarebbe del tutto equiparato dalla legge a quello di filiazione naturale e che, a sua volta, l'affidamento preadottivo, in quanto prodromico all'adozione speciale, sarebbe equiparato a quest'ultima.

Inoltre, le norme censurate sarebbero poste nell'interesse non solo della madre, ma anche del bambino nel delicato periodo dell'«ammaternamento» nel quale il bambino stesso (e segnatamente quello che si sia trovato in stato di abbandono) avrebbe un particolare bisogno di assistenza materiale ed affettiva: di qui la palese disparità di trattamento, contraria all'art. 3 Cost., in danno del bambino adottato o in affidamento preadottivo, rispetto a quello generato, malgrado la giuridica parificazione delle loro posizioni. Tale discriminazione sarebbe altresì lesiva del diritto del minore al mantenimento e all'educazione (art. 30, primo, secondo e terzo comma Cost.), del principio generale di tutela dell'infanzia e della famiglia (art. 31 Cost.), e di quello in base al quale le condizioni di lavoro debbono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare al bambino una speciale adeguata protezione (art. 37, secondo comma, Cost.)

In definitiva, le norme costituzionali, anche alla stregua della disciplina legislativa ordinaria dell'adozione, non consentirebbero di distinguere, in forza dell'art. 3, fra figlio di sangue e figlio adottivo, ogni qual volta sia in questione, alla luce degli artt. 30, 31 e 37 Cost., l'interesse del bambino all'assistenza materna: di qui l'illegittimità della normativa che non riconosce anche alla madre adottiva il diritto alle assenze dal lavoro necessarie per provvedere alle esigenze del bambino, per il periodo antecedente alla l. n. 903 del 1977, e delle disposizioni che servono a rendere effettiva tale tutela, a tutt'oggi.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte le parti private non si sono costituite né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione riguardano tutte l'estensibilità — per il periodo precedente ai più recenti e appositi interventi legislativi — di alcune delle provvidenze previste dalla l. n. 1204 del 1971 ad ipotesi diverse dalla maternità naturale: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. 1. — Il Pretore di Pistoia, con l'ordinanza emessa il 25 marzo 1980 (r.o. n. 359/1980) ha impugnato il secondo comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Questa disposizione prevede che le lavoratrici gestanti che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (intercedente tra il secondo mese precedente la data del parto e il compimento del terzo mese successivo a questo) si trovino sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, siano ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni. Aggiunge il comma impugnato che, ai fini del computo di quest'ultimo termine, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia e ad infortunio accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Come esposto in narrativa, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ricorrente era assente dal lavoro: l'assenza era in corso da tempo, e si era protratta per un periodo che, a quella data, risultava essere più ampio di sessanta giorni. Una parte notevole — e comunque decisiva ai fini del computo dei sessanta giorni — del periodo di assenza era dovuta al fatto che la lavoratrice aveva fruito di una licenza straordinaria — prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria — per provvedere alla cura e all'assistenza di una bambina che le era stata affidata in preadozione.

Non potendosi, ad avviso del giudice *a quo*, attribuire tale assenza — neppure in via di interpretazione analogica o estensiva — a malattia o infortunio, e non potendosi quindi dedurre dal termine di legge il periodo di licenza straordinaria, alla lavoratrice, ai sensi della disposizione impugnata, non poteva riconoscersi il diritto alla indennità giornaliera relativa alla nuova maternità.

In relazione a tali premesse lo stesso giudice formula il dubbio che l'art. 17, secondo comma, limitando il diritto all'indennità di maternità con l'escludere la possibilità di scomputo dai sessanta giorni dell'assenza attribuibile ad affidamento preadottivo di minore, confligga con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione in quanto non vi sarebbe plausibile ragione per un diverso trattamento — ai fini del calcolo del termine di legge e delle relative deduzioni consentite — dell'assenza necessaria per adempiere ai doveri connessi all'affidamento preadottivo rispetto a quella dovuta a malattia od infortunio: tale affidamento infatti costituirebbe l'esercizio di una facoltà inerente ai diritti garantiti dalle richiamate norme costituzionali, posti a fondamento della stessa previsione legislativa dell'istituto dell'indennità.

2.2. — La questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 106 del 1980 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante avesse fruito in seguito ad una precedente maternità ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge. A tenore di tale sentenza detta assenza facoltativa, costituendo l'esercizio di un diritto connesso alla speciale situazione della madre e dell'infante nei primi anni di vita, non può essere assimilata alle altre assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della maternità. Pertanto, la mancata considerazione di tale situazione ai fini della esclusione del calcolo dell'assenza dai sessanta giorni «integra indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre in palese contraddizione con le finalità perseguite dall'art. 7 della stessa legge mediante l'istituto della astensione o assenza facoltativa e confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 vuole assicurata alla madre e al bambino».

2.3. — Le medesime considerazioni valgono a pieno titolo anche per il caso in cui la mancata esclusione dal computo dei sessanta giorni si riferisca alle assenze per la cura di un minore affidato in preadozione alla lavoratrice, oltre che — come nel caso della sentenza n.106 del 1980 — per la cura di un bambino da essa generato.

Infatti, già con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, la giurisprudenza prevalente aveva rilevato come numerose disposizioni della legge n. 1204 del 1971 avessero di mira l'interesse del bambino e solo in funzione di questo intervenissero nel regolamento del rapporto di lavoro della madre; la stessa giurisprudenza poneva in rilievo, d'altra parte, la somiglianza dei rapporti con l'infante per le madri naturali, per quelle adottive e per quelle titolari di affidamento preadottivo, tutte assumendo o dovendo assumere, agli occhi della legge, il ruolo di madre: e ciò al di là della diversità delle opinioni relative alla possibilità di operare, con lo strumento interpretativo, l'estensione degli istituti previsti dalla legge stessa alle ipotesi diverse dalla maternità naturale.

Successivamente, la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ha equiparato — ai fini del conseguimento di quasi tutti i benefici previsti dalla legge n. 1204 del 1971 — le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo alle lavoratrici madri naturali (art. 6). Anche se irretroattiva — e quindi non applicabile al caso oggetto del giudizio principale — la legge n. 903 del 1977 ha sottolineato in modo ancor più netto che le finalità degli istituti realizzati dalla legge n. 1204 andavano soprattutto ravvisate nella tutela dell'interesse del minore, a prescindere dal fatto che questi fosse figlio generato o adottivo, o affidato in preadozione.

L'essenziale rilievo di tale interesse, nel complessivo disegno risultante da queste due leggi, è stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte, che ha messo in risalto il valore centrale del rapporto madre - bambino, visto sotto il profilo della assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del secondo, sia questo da essa generato, oppure adottato.

2.4. — Ciò premesso, appaiono evidenti le ragioni che inducono a ritenere la norma impugnata non rispettosa delle disposizioni costituzionali invocate. Questa norma infatti, irrazionalmente assimila alle ipotesi di assenza volontaria, non connessa alle esigenze di assistenza e cura del minore, l'assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ad un bambino affidatole in preadozione. In questo modo sottopone tale assenza ad una ingiustificata diversità di trattamento rispetto a quelle che, anche in conseguenza della richiamata sentenza n.106 del 1980 di questa Corte, la norma stessa esclude dal calcolo del periodo massimo di sessanta giorni consentito per poter usufruire, in coincidenza con l'astensione obbligatoria dal lavoro per nuova maternità, della relativa indennità giornaliera. E ciò in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternità assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost.

3.1. — La questione sollevata dalla ordinanza della Corte di Cassazione 1° luglio 1983 (r.o. 11/1984) riguarda gli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, attribuendo alle lavoratrici madri il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro, con la relativa indennità, non contemplanò anche le lavoratrici alle quali il bambino sia stato affidato provvisoriamente ai sensi dell'art. 314/6 c.c.

Ad avviso della Suprema Corte, confortato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la provvidenza in questione — per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 903 del 1977, nel quale ricade il caso oggetto del giudizio principale — potrebbe, con procedimento interpretativo logico-sistematico, ritenersi assicurata anche alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione, ma non potrebbe estendersi, con il solo ausilio ermeneutico, anche alle lavoratrici titolari di affidamento provvisorio ex art. 314/6 c.c., attesa la particolare funzione di quest'ultimo; né, d'altra parte, il caso controverso potrebbe trovare soluzione facendo applicazione dell'art. 80 della l. 4 maggio 1983, n. 184, che ha espressamente riconosciuto questo beneficio a favore dei soggetti affidatari, trattandosi palesemente di una disciplina priva di efficacia retroattiva.

Di conseguenza, il giudice remittente prospetta, d'ufficio, il dubbio che la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima, in quanto, nel disciplinare un istituto volto a provvedere alla diretta tutela del bambino in un periodo in cui ha particolare bisogno di cura materiale ed affettiva, assoggetta — nella medesima situazione di necessità — i minori affidati ai sensi dell'art. 314/6 c.c. ad un trattamento deteriore rispetto ai figli naturali od adottivi, negando solo ad essi la possibilità di avvalersi di una adeguata presenza ed assistenza della lavoratrice affidataria, impossibilitata — a differenza delle madri naturali od adottive — ad assentarsi facoltativamente dal lavoro, percependo la relativa indennità. E ciò in violazione non solo del principio di eguaglianza, ma anche delle norme costituzionali che prescrivono che si provveda al mantenimento, istruzione ed educazione del minore anche nel caso di incapacità dei genitori (art. 30), che assicurano la tutela dell'infanzia e della famiglia (art. 31) e che stabiliscono che le condizioni di lavoro della donna debbono consentirle di svolgere la sua essenziale funzione familiare ed assicurare al bambino una adeguata protezione (art. 37).

3.2. — L'art. 314/6 c.c. — introdotto con la legge sull'adozione n. 431 del 1967 — dispone che il Tribunale, nel caso di segnalazione o di rapporto su situazioni di abbandono dei bambini, può ordinare il ricovero del minore in istituto idoneo e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse di costui, ivi compresa, occorrendo, la sospensione della potestà dei genitori.

In sede di attuazione, il ricovero è stato disposto soprattutto presso famiglie: e la prassi è stata recepita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 che, all'art. 2, privilegia l'affidamento familiare rispetto al ricovero in istituti di assistenza, considerato come ipotesi limite, ove difetti la possibilità dell'affidamento alle famiglie.

La dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato il carattere temporaneo dell'affidamento provvisorio di cui all'art. 314/6 c.c. e la sua funzione essenzialmente cautelare. L'ordinanza di rimessione mette in luce la sostanziale diversità di tale affidamento rispetto a quello preadottivo: a differenza di quest'ultimo, infatti, esso prescinde dalla dichiarazione di adottabilità, non instaura una fase prodromica della adozione, non attribuisce un nuovo *status* al bambino e neppure ne anticipa durevolmente gli effetti.

Ciò premesso, non vi è dubbio che l'istituto dell'affidamento provvisorio abbia svolto — al di là di ogni discussione sul modo in cui in concreto vi si è fatto ricorso — in misura crescente una sua peculiare funzione sino ad indurre il legislatore a dare ad esso una rinnovata e organica disciplina con la legge n. 184 del 1983. Nell'affidamento provvisorio assume infatti predominante rilievo la situazione concreta del bambino che si trova in una condizione — sia pur transitoria — di abbandono, cui corrispondono, per l'affidatario, particolari doveri di cura e di assistenza, indipendentemente dagli sviluppi che l'affidamento potrà assumere in funzione della costituzione di un rapporto preadottivo. La transitorietà della situazione e la incertezza dei suoi esiti, anziché attenuare, accrescono le esigenze di protezione del minore. L'affidamento provvisorio determina perciò in ogni caso tra il minore medesimo e il soggetto affidatario un rapporto degno di tutela, tanto che, secondo un consistente orientamento giurisprudenziale, il periodo di affidamento provvisorio sarebbe cumulabile col periodo di affidamento preadottivo ai fini del computo della durata di quest'ultimo.

Da tali considerazioni, e dalla ricordata tendenza della legislazione e della giurisprudenza di questa Corte ad attribuire, sulla scorta di chiari indirizzi costituzionali, rilievo crescente e centrale alla tutela dell'interesse dell'infante, discende l'evidente inammissibilità, alla luce delle norme costituzionali invocate, della diversa considerazione dell'interesse del bambino in relazione al suo *status* giuridico, nonché l'impossibilità di ritenere che la provvisorietà dell'affidamento possa giustificare la esclusione della operatività di istituti che — consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario — sono volti essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo del bambino, soprattutto in situazioni particolarmente delicate, quale è quella dell'affidamento provvisorio.

Ciò, del resto, è stato riconosciuto dallo stesso legislatore che, con l'art. 80 della ripetuta legge 4 maggio 1983, n. 184, ha esteso ai soggetti affidatari (madre o padre) le misure previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 903 del 1977 e quindi i benefici di cui agli artt. 4, 7 e 15 della legge n. 1204 del 1971.

La questione sollevata dall'ordinanza della Corte di Cassazione è fondata. La pronuncia di incostituzionalità, anche se l'incidente riguarda l'intero art. 7, deve però essere limitata al primo comma di detto articolo, in quanto oggetto del giudizio principale è la richiesta della lavoratrice di vedersi riconosciuto soltanto il diritto alla astensione facoltativa di cui a tale comma e non il diritto alla assenza per la malattia del bambino di cui al successivo secondo comma: la questione relativa a quest'ultimo è pertanto inammissibile.

Tenendo altresì conto della specificità dell'affidamento provvisorio rispetto alla filiazione naturale per quanto attiene al periodo entro il quale è possibile avvalersi dell'assenza facoltativa, il primo comma dell'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice madre ad assentarsi facoltativamente dal lavoro spetti altresì alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un bambino ai sensi dell'art. 314/6 c.c. entro un anno dall'effettivo ingresso di lui nella famiglia affidataria.

Nella medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale è coinvolto pure l'art. 15, secondo comma, impugnato, poiché dalla estensione alle lavoratrici titolari di affidamento provvisorio del diritto di cui all'art. 7, primo comma, consegue automaticamente l'estensione, a favore delle medesime, del connesso diritto all'indennità giornaliera.

4.1. — Considerazioni in buona parte analoghe a quelle svolte relativamente alle questioni sopra esaminate, inducono a ritenere fondata anche la questione di costituzionalità sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 (r.o. 627/1985).

Fondati debbono infatti essere ritenuti i dubbi sulla costituzionalità dell'art. 4, primo comma, lett. c) e dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non riconoscono alla lavoratrice affidataria in preadozione il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e alla corresponsione, in caso di dimissioni presentate durante tale periodo, delle indennità dovute nel caso di licenziamento. Diritti che le norme impuginate prevedono solo a favore della madre naturale.

Come afferma il giudice remittente, una volta escluso che si possano estendere in via interpretativa alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione gli istituti disciplinati dalle citate norme, queste risultano chiaramente confliggenti con gli artt. 3, 30, 31 e 37, della Costituzione.

Va peraltro precisato che la questione, nei limiti della sua rilevanza, deve essere circoscritta, nonostante i ripetuti e congiunti riferimenti dell'ordinanza di rimessione all'adozione, alla sola ipotesi dell'affidamento preadottivo.

4.2. — Per quanto specificatamente riguarda l'astensione obbligatoria, prevista dall'art. 4, primo comma, lett. c), va ribadito che essa — secondo la ricordata giurisprudenza di questa Corte (sent. 1/1987) — oltre ad essere volta a tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, considera e protegge anche il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si svolge tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Questa natura dell'istituto dell'astensione obbligatoria *post partum*, già rilevata dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla l. n. 903 del 1977, ha trovato ulteriore conferma nell'art. 6 di quest'ultima, che ha attribuito il diritto di avvalersene anche alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione — con soluzioni che si riferiscono alla particolarità del rapporto adottivo o preadottivo — nell'attuazione della ricordata tendenza alla equiparazione, in vista dell'interesse del bambino, del rapporto di adozione, e quindi dell'affidamento preadottivo prodromico dell'adozione, alla filiazione naturale.

In relazione a tali premesse, è evidente il difetto di razionalità del diverso trattamento che l'art. 4, primo comma, lett. c) — per il periodo antecedente alla legge n. 903 del 1977 — riserva ai bambini affidati in preadozione rispetto ai figli naturali, privando i primi della assidua presenza materna (o paterna) in un momento decisivo per lo sviluppo della loro personalità, garantita invece, in analoga situazione, ai secondi.

Ne consegue la incostituzionalità della norma impugnata non solo con riferimento all'art. 3 Cost., ma anche, per le stesse ragioni enunziate *sub* 3.2 a proposito della incostituzionalità dell'art. 7, primo comma, della stessa legge, degli artt. 30, 31 e 37 della Costituzione.

L'art. 4, primo comma, lett. c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 deve essere perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'istituto della astensione obbligatoria e della relativa indennità giornaliera sia esteso all'affidamento preadottivo. In ordine alla operatività dell'istituto e ai relativi termini, la specificità della situazione connessa all'affidamento preadottivo richiede che concerna i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

4.2. — L'art. 12 della legge n. 1204 del 1971 stabilisce che la lavoratrice che ha presentato dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, ha diritto alla indennità prevista da disposizioni di legge o contrattuali per il caso di licenziamento. L'art. 2 dispone — al primo comma — che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della legge stessa, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino (divieto che non si applica nei casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo)

L'art. 12 tende a contenere — in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre — il danno che le deriverebbe dalla scelta di lasciare il posto di lavoro per occuparsi esclusivamente del bambino, assicurandole, in tal caso, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per il licenziamento.

Dalle ragioni già esposte e dalle conseguenze che se ne sono tratte in ordine alla estensione dell'istituto dell'assenza obbligatoria alle lavoratrici affidatarie in preadozione, discende altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 12, nella parte in cui non prevede per queste ultime il diritto all'indennità di fine rapporto nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui — a norma dell'art. 2 — è vietato il licenziamento. Le stesse ragioni di tutela del posto di lavoro della madre durante il periodo corrispondente alle fasi iniziali del rapporto col bambino debbono valere, infatti, sia nel caso di filiazione naturale, sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la madre intenda dimettersi, nel corso di tale periodo, per meglio accudire al minore. Adattando altresì alla particolarità delle situazioni relative al rapporto preadottivo il riferimento all'art. 2, l'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali in caso di licenziamento, sia riconosciuto anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatili in preadozione;

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.,

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 1° luglio 1983 con riferimento agli artt. 3, primo comma, 30, primo, secondo e terzo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione (r.o. 11/1984)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 333

Sentenza 11-24 marzo 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Farmacia - Farmacie di non nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Omessa previsione - Inammissibilità.****(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).****(Cost., art. 3).****Farmacia - Farmacie di nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Non fondatezza.****(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).****(Cost., artt. 3 e 23).****Farmacia - Farmacie di non nuova istituzione - Gestori provvisori - Indennità di avviamento - Diritti e obblighi nei confronti dell'assegnatario subentrante e del precedente titolare - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, («Norme concernenti il servizio farmaceutico»), in relazione all'art. 110 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 2 ordinanze emesse il 29 giugno 1983 dalla Corte di Cassazione - Sezioni unite civili, sui ricorsi proposti da Nuti Piero contro Scalas Angela e da Mossa Maria Laura contro Fodde Maria Margherita, iscritte ai nn. 1007 e 1008 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 102 e 95 dell'anno 1984;2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1983 dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Manicastro Rosalia e Iacopino Filippo ed altro, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;3) ordinanza emessa il 3 luglio 1984, dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Palumbo Maria Raffaella contro Teresi Ignazio e da Teresi Ignazio contro Palumbo Maria Raffaella, iscritta al n. 1297 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113-bis dell'anno 1985;4) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Mattiello Mario e De Antoni Antonio, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155-bis dell'anno 1985;5) ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Gagliardi Giulio Cesare e Laurora Baccanelli Angela ed altro, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 24 novembre 1986 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Napoli Maria Antonia e Bonanno Conti Cinzia, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Manicastrì Rosalia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'avv. Enzo Silvestri per Manicastrì Rosalia;

Ritenuto in fatto

1. — Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi su una questione decisa in senso difforme da due sentenze della prima Sezione civile, hanno sollevato, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 29 giugno 1983 (r.o. nn. 1007 e 1008/83), questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 («Norme concernenti il servizio farmaceutico»), in riferimento all'art. 3 Cost.

Le Sezioni unite hanno interpretato il combinato disposto degli artt. 17 della L. 2 aprile 1968 n. 475 e 110 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in tema di diritto all'indennità di avviamento in favore del gestore provvisorio di una farmacia, nel senso che, in caso di farmacia non di nuova istituzione, non spetta al gestore provvisorio alcuna indennità.

A tale conclusione le Sezioni unite sono pervenute rilevando che dal coordinamento delle due norme si evince che la fattispecie regolata dall'art. 17 (che prevede il diritto del gestore provvisorio di percepire dal vincitore del pubblico concorso tutto ciò che è menzionato nell'art. 110 citato) si aggiunge alla fattispecie prevista nella norma precedente (rimasta in vigore in quanto espressamente richiamata), secondo cui, per la farmacia «che non sia di nuova istituzione» l'obbligo del concessionario (subentrante) di rilevare gli arredi e di corrispondere una indennità di avviamento è previsto esclusivamente nei confronti del «precedente titolare» della farmacia o dei suoi eredi.

Da ciò, afferma la Corte remittente, si evince che l'art. 17 della legge n. 475/68 è applicabile soltanto al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, a chi abbia cioè, prima dell'assegnazione della farmacia stessa al vincitore del pubblico concorso, curato la gestione provvisoria dell'esercizio.

Lo stesso diritto non può invece essere riconosciuto, in base all'art. 17, anche al gestore provvisorio di farmacia di non nuova istituzione in quanto, per tale tipo di farmacia, seguita ad avere vigore l'art. 110 del T.U. LL. SS. che considera a tal fine soltanto il precedente titolare della farmacia e non anche l'eventuale gestore provvisorio, la cui figura, nel contesto della normativa del 1934, non aveva rilievo avendo il legislatore dell'epoca ritenuto (con previsione contraddetta poi dagli eventi successivi) la gestione provvisoria del tutto eccezionale o momentanea e perciò non meritevole di tutela. Correlativamente, osserva la Corte, il gestore provvisorio di questo tipo di farmacia non può ritenersi obbligato a corrispondere l'indennità di avviamento al precedente titolare, il quale potrà invece pretenderla soltanto dal definitivo assegnatario della farmacia, così come lo stesso gestore non può pretendere alcuna indennità per il periodo della sua gestione.

Ad avviso della Corte remittente la corretta interpretazione dell'art. 17 pone tuttavia una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale della norma stessa in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La disposizione sembra infatti aver determinato, ritiene la Corte, un'evidente disparità di trattamento (rispetto ad una posizione di diritto soggettivo) nei confronti del gestore di farmacia di non nuova istituzione il quale non avrebbe diritto ad alcuna indennità pur versando in una situazione del tutto identica a quella del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione.

Ai fini del diritto all'indennità di avviamento anche il gestore di farmacia di non nuova istituzione può avere, infatti, incrementato o addirittura creato, nel caso di farmacia esistente solo formalmente ma praticamente inefficiente prima dell'affidamento in gestione provvisoria, il bene fondamentale dell'avviamento.

La Corte conclude affermando la rilevanza della proposta questione nel giudizio ad essa sottoposto, in quanto dalla sua soluzione dipendono sia l'obbligo della prestazione sia la determinazione del periodo temporale di riferimento per la quantificazione dell'indennità.

2. — In termini sostanzialmente identici hanno sollevato la questione la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 luglio 1984 (r.o. n. 1297/84), nonché i Tribunali di Bergamo (ord. n. 214/86 del 7 novembre 1985) e Trapani (ord. n. 16/87 del 24 novembre 1986) e il giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza (ord. n. 89/85 del 12 novembre 1984).

3. — In termini del tutto diversi la questione di legittimità costituzionale della norma è stata invece sollevata (in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.) dal Tribunale di Messina (ord. n. 483/84 del 21 dicembre 1983) nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento da parte del vincitore del concorso pubblico per una sede farmaceutica di nuova istituzione in favore del precedente gestore provvisorio.

Il Tribunale, premesso che la formulazione dell'art. 17 impone di ritenere:

a) che l'indennità di avviamento è dovuta al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, e nella stessa misura spettante al precedente titolare di farmacia di non nuova istituzione;

b) che l'indennità spetta anche al gestore provvisorio cui sia stata affidata la farmacia dopo la emanazione del bando di concorso;

c) che l'indennità va liquidata con lo stesso criterio (tre annualità del reddito medio) qualunque sia l'effettivo incremento apportato alla farmacia dal gestore provvisorio e qualunque sia stata la durata della gestione;

ha dichiarato non manifestamente infondata la questione sotto i seguenti profili:

1) L'equiparazione compiuta dall'art. 17 del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione alla posizione del «precedente titolare» di farmacia non di nuova istituzione, prevista dall'art. 110 del T.U. LL.SS., appare in contrasto con l'art. 3 Cost. essendo state disciplinate in maniera identica situazioni sostanzialmente diverse.

Ritenuto infatti che le ragioni per le quali è riconosciuta l'indennità di avviamento al precedente titolare sono individuabili, alternativamente, o nel fatto che questi, rendendo per morte o decadenza disponibile la sede, ne consente il passaggio ad altri nell'unico modo ordinariamente ammesso per la successione nell'esercizio farmaceutico (v. Cass. 18 ottobre 1971 n. 2945) ovvero nel fatto di aver perso una fonte di sostentamento sulla quale aveva inizialmente fatto affidamento, il Tribunale di Messina osserva che entrambe le dette ragioni non trovano riscontro nel caso del gestore provvisorio.

2) Il principio di eguaglianza risulterebbe altresì violato ove si consideri la posizione del gestore provvisorio e quella dell'assegnatario della farmacia, essendo quest'ultimo costretto ad una prestazione patrimoniale a favore del primo senza alcuna valida ragione, una volta escluso, per quanto rilevato *sub* 1), il fondamento del diritto all'indennità in un effettivo incremento aziendale come conseguenza della precedente gestione della farmacia.

3) La disparità di trattamento appare sussistere anche tra concorrenti a farmacie di nuova istituzione per colui che si renda assegnatario di una sede farmaceutica affidata in gestione provvisoria dopo l'emanazione del bando di concorso.

Il predetto sarebbe infatti esposto a subire l'esborso di somme anche notevoli senza essere stato a conoscenza di siffatto onere al momento del bando e della sua partecipazione al concorso.

4) La circostanza che l'affidamento in gestione provvisoria di una farmacia di nuova istituzione dipenda da un provvedimento discrezionale della Pubblica Amministrazione, la quale potrebbe disporlo anche pochi giorni prima dell'assegnazione al vincitore imponendogli così un ingiustificato onere economico, potrebbe poi risolversi in un sostanziale contrasto con l'art. 23 della Costituzione secondo il quale l'obbligo di prestazioni patrimoniali può essere imposto solo in base alla legge.

5) Ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. emerge ove si consideri la disparità di trattamento tra aspiranti alla stessa farmacia qualora uno di essi sia proprio il gestore provvisorio, dato l'indubbio vantaggio di cui questi godrebbe nel non dover subire alcun onere economico.

6) Ove si voglia invece accedere alla tesi che individua il fondamento del diritto all'indennità di avviamento nel concreto impulso dato dal gestore all'attività aziendale, la liquidazione dell'indennità in modo forfettario (prescindendo cioè dall'entità dell'incremento aziendale e dalla durata della gestione) concreterebbe una disparità di trattamento tra chi abbia gestito per lungo tempo, dando un sostanziale impulso all'azienda, e chi tale gestione abbia operato per un breve periodo; correlativamente la ingiustificata disparità si estende a chi subentri al primo, avvantaggiandosi dell'avviamento esistente, e chi subentri al secondo, senza apprezzabili vantaggi, pur avendo entrambi corrisposto un'indennità pari a tre annualità del reddito medio. Osserva poi il Tribunale remittente che l'entità dell'esborso è da presumere pressoché uguale, salvo qualche lieve variazione nel calcolo della media annuale, che potrebbe anzi risultare più favorevole a chi abbia gestito per breve periodo ove, per situazioni contingenti, il relativo reddito sia stato particolarmente elevato.

Conclude il Tribunale affermando la rilevanza della questione nel giudizio, essendo in discussione sia l'obbligo di corrispondere l'indennità sia la sua misura.

4. — Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita Manicastrì Rosalia, parte attrice nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Messina, la quale chiede che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma in esame svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione e sollevando ulteriori profili di incostituzionalità in riferimento agli artt. 4, 35 e 41 Cost.

Considerato in diritto

1. — I giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma di legge, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475. Tale norma, secondo la interpretazione delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, seguita dagli altri giudici remittenti, estende ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione le disposizioni previste dall'art. 110 del T.U. sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 per i concessionari titolari di farmacie non di nuova istituzione.

Le Sezioni unite civili (ord. 1007/83 e 1008/83), la Iª Sezione civile della Corte di Cassazione (ord. 1297/84), il giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza (ord. 89/85), il Tribunale di Bergamo (ord. 214/86) e il Tribunale di Trapani (ord. 16/87) denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. perché, non essendo prevista nella norma impugnata, ai fini della regolamentazione dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori provvisori delle farmacie di non nuova istituzione, si darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra i detti gestori e quelli di farmacie di nuova istituzione.

Il Tribunale di Messina invece, (ord. 483/84), denuncia anch'esso una violazione dell'art. 3 Cost., che deriverebbe tuttavia da considerazioni opposte e molteplici, in base alle quali l'estensione della regolamentazione dell'indennità di avviamento ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, voluta dalla norma impugnata, concreterebbe vuoi una identica disciplina per situazioni sostanzialmente diverse, vuoi una disparità di trattamento per situazioni eguali. Lo stesso giudice *a quo* denuncia anche una violazione dell'art. 23 Cost., perché la norma impugnata porrebbe in essere l'onere di una rilevante prestazione patrimoniale in dipendenza di un provvedimento discrezionale della Pubblica Amministrazione.

In buona sostanza, il primo gruppo di ordinanze remittenti lamenta che l'art. 17 della citata legge n. 475 del 1968 estenda la disciplina dell'indennità di avviamento soltanto ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, e non anche a coloro che comunque abbiano in via provvisoria gestito qualsiasi farmacia; al contrario, l'ordinanza 483/84 del Tribunale di Messina si duole che la norma impugnata attribuisca il diritto a percepire l'indennità di avviamento ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, sostenendo che tale regolamentazione non dovrebbe applicarsi ai gestori provvisori di farmacie, specie se di nuova istituzione.

3. — Preliminarmente questa Corte deve dichiarare inammissibile la questione sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza per carenza di legittimazione del giudice remittente. È giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80) che «la legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di legittimità costituzionale va affermata o negata, secondo che la questione concerna o non concerna disposizioni di legge che il giudice istruttore debba applicare per provvedimenti di competenza sua propria».

Nel caso in esame l'applicazione della norma di legge censurata attiene alla decisione sul merito della controversia, di competenza non del giudice istruttore, ma del collegio; ne discende perciò necessariamente la dichiarazione di inammissibilità.

4. — Le differenti prospettazioni della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 vanno ora esaminate in ordine di antecedenza logica; ed alla stregua di tale criterio, è d'uopo primieramente verificare la eventuale fondatezza della censura proposta dall'ordinanza 483/84 del Tribunale di Messina: infatti, se essa dovesse trovare accoglimento, ne seguirebbe la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che attribuisce ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione i diritti previsti dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie per i titolari di farmacie, di guisa che verrebbe a mancare il presupposto su cui si fonda la questione sollevata dai giudici *a quibus* del primo gruppo di ordinanze, vale a dire la disparità di trattamento tra i gestori di farmacie di nuova istituzione e coloro che hanno gestito provvisoriamente farmacie già esistenti e funzionanti precedentemente.

4.1. — Venendo dunque ad esaminare la questione sollevata dal Tribunale di Messina sotto i diversi profili, va innanzitutto tenuto presente che pur muovendo da una interpretazione della norma in esame non dissimile da quella enunciata nelle due ordinanze di rinvio della Cassazione a Sezioni unite, (ed è secondo quest'ultima interpretazione, adottata nella massima istanza dal giudice cui spetta assicurare l'uniformità di interpretazione della legge, che questa Corte deve valutare la norma stessa, al fine di verificarne la legittimità costituzionale), il giudice *a quo* finisce per discostarsene, aderendo, per quanto riguarda il problema della natura dell'indennità di avviamento, alla teoria che ne ravvisa il fondamento non nell'impulso e nello sviluppo economico commerciale dell'esercizio farmaceutico, bensì nel fatto che il titolare cessante dell'esercizio dovrebbe essere per così dire compensato o risarcito, giacché rendendolo disponibile per decadenza o per morte ne rende possibile il passaggio ad altri; ovvero perché verrebbe a perdere una fonte di sostentamento su cui aveva fatto affidamento.

Tenendo dunque presente che l'indennità di avviamento va considerata alla stregua della interpretazione fatta propria dalla Cassazione a Sezioni unite, che, come si è detto, è quella fondata sull'incremento dell'attività dell'esercizio, è agevole constatare l'inconsistenza della prima ipotesi di presunta violazione dell'art. 3 Cost. cui darebbe luogo l'attribuzione del diritto a percepire l'indennità di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione.

Ed invero, l'asserita violazione del principio di eguaglianza per l'equiparazione del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione alla posizione del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, consisterebbe nell'essere state sottoposte ad identica disciplina situazioni sostanzialmente diverse; ma la diversità delle due situazioni, (scil. del gestore provvisorio e del titolare), viene meno quando si consideri l'indennità di avviamento, secondo l'interpretazione della Cassazione a Sezioni unite, come corrispettivo dell'incremento di attività dell'esercizio; e comunque, anche a voler concedere che le due posizioni conservino qualche elemento di differenziazione, non può essere minimamente censurata la scelta di equipararle, scelta che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore, il quale ha operato secondo criteri certamente non irrazionali.

Sotto questo profilo la questione deve dunque essere dichiarata infondata.

4.2. — Il successivo profilo, che lamenta una violazione del principio di eguaglianza, in quanto l'assegnatario della farmacia di nuova istituzione sarebbe obbligato ad una prestazione patrimoniale in favore del gestore provvisorio senza alcuna valida ragione, «una volta esclusa la configurabilità di un effettivo avviamento aziendale come conseguenza della precedente gestione della farmacia», appare parimenti privo di consistenza, poiché anch'esso si appoggia ad una interpretazione dell'indennità di avviamento opposta a quella della Cassazione a Sezioni unite, e non presenta comunque alcun apprezzabile collegamento col precetto costituzionale contenuto nell'art. 3. Anche sotto questo profilo la questione va dichiarata infondata.

4.3. — Segue la prospettazione di una possibile disparità di trattamento fra concorrenti a farmacie di nuova istituzione, a seconda che queste siano state date o no in gestione provvisoria, ed in particolare nel caso in cui l'affidamento in gestione provvisoria sia avvenuto dopo l'emanazione del bando di concorso. Anche sotto il suesposto profilo non è dato riscontrare l'asserita disparità di trattamento: infatti, l'assegnatario di nuova farmacia data in gestione provvisoria dovrà corrispondere l'indennità di avviamento, ma usufruirà, rispetto a coloro che non si trovino a subire quest'onere, del vantaggio di disporre di un esercizio già impiantato ed avviato; il fatto poi che la gestione provvisoria sia disposta dopo l'emanazione del bando di concorso non muta i termini del problema, salvo eventuali vizi di legittimità del provvedimento di assegnazione, da far valere, ove sussista l'interesse, dinanzi al giudice amministrativo. Pertanto sotto questo profilo la questione è parimenti infondata.

4.4. — Quanto alla questione sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. appare quantomeno dubbio che l'indennità in questione possa qualificarsi come prestazione patrimoniale imposta ai sensi della citata norma costituzionale.

In ogni caso basterà osservare che il costante orientamento della Corte ha stabilito che il precetto costituzionale deve ritenersi rispettato allorché la legge che prevede l'imposizione della prestazione ne indichi altresì criteri, condizioni, limiti e controlli tali da non lasciarne arbitraria la determinazione (sentt. nn. 4, 30 e 47 del 1957, n. 36 del 1959, n. 70 del 1960, n. 159 del 1985, n. 34 del 1986). Nel caso in esame l'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione discende direttamente dalla legge, e precisamente dalla norma impugnata, che ne determina compiutamente criteri e modalità di corresponsione. Tutt'altro oggetto hanno invece i provvedimenti della P.A. che valgono ad identificare nel caso concreto i soggetti che sia in qualità di titolari, sia in qualità di gestori provvisori, sono abilitati ad assicurare la continuità del servizio farmaceutico. Gli oneri ed i diritti scaturenti da tale rapporto sono regolati direttamente dalla norma di legge.

La censura è quindi priva di qualsivoglia consistenza e va dichiarata infondata.

4.5. — Il giudice remittente ipotizza ancora la violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra concorrenti ad una stessa farmacia di nuova istituzione, qualora il gestore provvisorio della stessa sia anch'egli tra i concorrenti, venendo così a trovarsi in evidente vantaggio rispetto agli altri aspiranti.

Anche così impostata la questione non presenta alcun fondamento. Infatti la possibilità che il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione sia fra i concorrenti alla titolarità della farmacia stessa non può certamente essere ritenuta in contrasto col principio di eguaglianza; e comunque una siffatta ipotesi non ha alcun nesso con la norma della cui legittimità costituzionale si dubita, in quanto l'art. 17 della legge n. 475 del 1968 dispone soltanto, come è stato detto, la estensione della disciplina dell'indennità di avviamento ai gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione.

4.6. — Infondata deve pure essere dichiarata la questione sotto l'ultimo profilo avanzato dal giudice *a quo*, vale a dire la disparità di trattamento che si verificherebbe tra gestori provvisori a causa della possibile diversa durata della gestione stessa e della conseguente diversa entità dell'incremento realizzato e, correlativamente, tra l'assegnatario che subentri a chi abbia gestito per lungo tempo, avvantaggiandosi di detto incremento, e l'assegnatario che subentri a chi tale gestione abbia operato per un breve periodo senza alcun vantaggio apprezzabile: in tutti i casi infatti l'indennità di avviamento dovrebbe essere commisurata a tre annualità di reddito ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie. L'assunto fonda sul presupposto di una indennità di avviamento pressoché uguale nella misura, salvo qualche lieve irrilevante variazione, dovuta al calcolo del reddito medio annuale.

Il presupposto è chiaramente erroneo giacché, coerentemente all'interpretazione che lega l'indennità di avviamento all'incremento di attività dell'esercizio, e quindi alla futura redditività, la misura dell'indennità risulta sufficientemente differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente conseguito nei diversi casi.

Nell'ipotesi poi che la gestione provvisoria della farmacia si sia protratta per un periodo di tempo inferiore a tre anni spetterà al giudice di merito valutare se l'ammontare dell'indennità debba essere proporzionalmente ridotto.

5. — Sgombrato il campo dalla questione sollevata dal Tribunale di Messina, si può passare all'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione a Sezioni unite civili, pressoché testualmente ripresa dalle altre ordinanze del primo gruppo, come è stato precisato all'inizio.

La Cassazione e gli altri giudici *a quibus* prospettano, come si è detto, una violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra il gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, cui l'art. 17 della legge n. 475 del 1968 estende il diritto all'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie, ed il gestore provvisorio di farmacia già preesistente e funzionante, al quale, (secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, seguita dagli altri giudici remittenti, e comunque non sindacabile in questa sede), tale diritto non è esteso.

La questione è fondata.

Tenuto per fermo che il fondamento di detta indennità consiste nell'incremento o addirittura nella creazione del bene fondamentale dell'avviamento, rilevano le Sezioni unite che «le due fattispecie (gestione provvisoria di farmacie di non nuova e di nuova istituzione) sono identiche».

Tale assunto deve essere condiviso una volta perciò che il legislatore ha equiparato, agli effetti anzidetti, il gestore provvisorio di farmacie di nuova istituzione al titolare di farmacia, la mancata estensione di tale equiparazione ai gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione costituisce una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Occorre infine sottolineare che le Sezioni unite hanno giustamente formulato la questione in termini di «posizione dei gestori delle farmacie di non nuova istituzione ai fini della regolamentazione della indennità di avviamento», in quanto la estensione ai medesimi della previsione contenuta nella norma censurata non può non comprendere, insieme ai diritti nei confronti dell'assegnatario subentrante, anche i corrispondenti obblighi verso il precedente titolare ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza con ordinanza emessa il 12 novembre 1984 (R.O. 89/1985) in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 come sollevata dal Tribunale di Messina con ordinanza del 21 dicembre 1983 (R.O. 483/1984) in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0459

N. 334

Sentenza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sindacati, libertà e attività sindacale - Rappresentanze sindacali aziendali nelle singole unità produttive - Costituzione riservata alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma, lett. a).

(Cost., art. 39).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Diritto di riscossione dei contributi associativi versati dai lavoratori agricoli disoccupati - Spettanza alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1973, n. 852, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 39, primo comma).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Condotta antisindacale di enti pubblici economici - Possibilità di adire il giudice ordinario e quello amministrativo - Conseguente possibile incompatibilità delle rispettive decisioni - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 28 e 37).

(Cost., artt. 3, 24 e 25, primo comma).

Sindacati, libertà e attività sindacale - Legittimazione processuale a tutela dei diritti dei lavoratori - Attribuzione alle sole associazioni sindacali nazionali - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28).

(Cost., artt. 3 e 39).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852 (Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali) e degli artt. 19, lett. a), 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 52 del registro ordinanze del 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra il Sindacato Nazionale Quadri Industria e la S.p.a. Oto Melara, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 26 settembre 1982 dal Pretore di Roma sul ricorso proposto da UIL DEP Provinciale contro la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza a favore dei Geometri, iscritta al n. 785 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 7 luglio 1984 dal Pretore di Legnano nel procedimento civile vertente tra la Federazione Unitaria Lavoratori Tessili Abbigliamento e la S.p.a. Marcofil, iscritta al n. 1063 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Nazionale Quadri Industria, della S.p.a. Oto Melara e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Giuseppe Pera per il Sindacato Nazionale Quadri Industria, Gino Sacerdoti per l'I.N.P.S. e gli avvocati dello Stato Oscar Fiumara e Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 15 luglio 1981 (r.o. 699/81), il Pretore di La Spezia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lett. a) dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300), assumendone il contrasto con l'art. 39, primo e terzo comma (*rectius* quarto), Cost.

L'ordinanza è stata emessa all'esito di un procedimento per repressione di condotta antisindacale promosso dal Sind. Quadr. I. (Sindacato Nazionale Quadri Industria) contro la Oto Melara S.p.a., la quale, secondo le sommarie informazioni assunte, aveva, in base a direttive dell'Intersind, negato che a tale sindacato di categoria — che aderiva alla Federquadri e non aveva stipulato contratti collettivi applicati nell'unità produttiva (art. 19, lett. b), cit.) — potesse riconoscersi la qualifica di associazione aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui alla disposizione impugnata.

Il giudice *a quo* riconosce innanzitutto all'organismo rappresentativo eletto dagli iscritti al sindacato in questione la qualifica di rappresentanza sindacale aziendale, legittimata a svolgere attività sindacale ai sensi dell'art. 14 St. lav. ed a suo avviso titolare, perciò, dei poteri attribuiti dagli artt. 4, 6, 7, 9, 11, 16 e 26 dello Statuto medesimo. Su tale presupposto dichiara, nella medesima ordinanza, l'antisindacalità di taluni comportamenti tenuti dall'azienda nei confronti di detto organismo (defissione di ciclostilati e dattiloscritti e mancata annotazione sulla busta paga dei contributi trattenuti agli aderenti sotto la causale «sindacato»).

La rilevanza della questione scaturisce, peraltro, dall'ulteriore condotta censurata nel ricorso, cioè dalla mancata concessione dell'uso della sala destinata alle riunioni sindacali per le assemblee degli aderenti al Sind. Quadr. I.: diritto, questo, riconosciuto (art.20) solo alle r.s.a. di cui all'art. 19 St.

Richiamata la sentenza n.54 del 1974 con cui questa Corte ha negato che l'impugnato art. 19 contrasti con gli articoli 3 e 39 Cost., il giudice *a quo* sostiene, in primo luogo, che non può operarsi — pena il contrasto con tali disposti — una distinzione funzionale tra le associazioni sindacali di cui all'art. 14 e le r.s.a. di cui all'art. 19 St. Entrambe possono svolgere attività sindacale, e la differenza sta solo in ciò, che queste ultime, oltre che dei poteri di cui ai titoli I e II St. riconosciuti alle prime, possono avvalersi di poteri ulteriori — quali appunto i diritti di assemblea, di affissione ed a permessi retribuiti (artt. 20, 25 e 23) — che il legislatore ha inteso attribuire ai sindacati maggiormente rappresentativi per garantire alla loro azione una maggiore effettività all'interno dell'organizzazione produttiva.

L'esigenza di evitare un'eccessiva proliferazione e frammentazione delle rappresentanze aziendali — in base alla quale la Corte ha, con la predetta sentenza, ritenuto razionale tale scelta legislativa — vale però a giustificare la norma impugnata, ad avviso del Pretore, solo in riferimento all'art. 3, e non anche all'art. 39 Cost.: e ciò in quanto questo «tutela la libertà sindacale non già in assoluto bensì in un sistema prefigurato ad un determinato livello, quello nazionale, di categoria» e «pare riferirsi unicamente al sindacato rappresentativo sul piano nazionale della categoria»; sicché «una corretta applicazione del principio della proporzionalità e comunque della democrazia rappresentativa che è alla base del nostro ordinamento costituzionale avrebbe dovuto comportare di privilegiare la rappresentatività nell'ambito categoriale».

L'art. 19, lett. a) St., viceversa, considera la rappresentatività cosiddetta storica del sindacalismo italiano, privilegiando la confederazione caratterizzata da una equilibrata consistenza associativa su tutto l'arco delle categorie tutelate, da una notevole consistenza di iscritti, da una equilibrata distribuzione su scala nazionale, da una effettività di autotutela degli interessi e dalla continuità e sistematicità dell'azione di autotutela.

In tale nozione, precisa il giudice *a quo*, non può farsi rientrare la Conferquadrì, e ciò, nonostante che essa — alla stregua degli accertamenti svolti — abbia una rappresentatività cosiddetta tecnica della categoria dei quadri, data la sua articolazione sulle varie branche produttive, il rilevante numero degli associati, la diffusione periferica su tutto il territorio nazionale, la particolare rappresentatività nel settore dell'agricoltura; elementi, questi, che ne farebbero una delle confederazioni maggiormente rappresentative della categoria dei quadri.

Nè, rileva il Pretore, al mancato riconoscimento di tale tipo di rappresentatività può sopperire il disposto della lett. b) del medesimo art. 19. La possibilità di stipulare contratti collettivi nazionali o provinciali applicabili nell'unità produttiva non è invero conseguibile col solo rafforzamento della rappresentatività categoriale. Quand'anche la Confederazione dei quadri divenisse maggioritaria in tutti i settori, tale possibilità dipenderebbe pur sempre dal consenso delle associazioni datoriali e potrebbe essere frustrata dalla contraria volontà di queste.

1.1. — Nel giudizio così instaurato si sono costituite le parti private Sin. Quadr. I. e Oto Melara S.p.a., rappresentate e difese dagli avvocati G. Pera e L. Calabrese e dall'avv. L. Spagnuolo Vigorita.

La prima di esse ha presentato, nell'imminenza dell'udienza, una memoria aggiunta, nella quale sostiene, innanzitutto, che la questione in esame è essenzialmente diversa da quella decisa con sent. n.54 del 1974.

In questa — argomenta la difesa — era in discussione la scelta legislativa di riservare la possibilità di costituire r.s.a. ai soli sindacati maggiormente rappresentativi e di escluderla, invece, per qualsiasi associazione sindacale nonché per le maggioranze non organizzate in sindacato emerse a livello aziendale. Qui, invece, fermo il criterio della maggiore rappresentatività, si contesta che esso sia riferito non alle organizzazioni sindacali, bensì alle confederazioni, entità essenzialmente diverse dalle prime in quanto comprendono solo le associazioni complesse di secondo grado che raggruppano organizzazioni di diverse categorie o settori e non anche le c.d. confederazioni monocategoriali (come CIDA e Confederquadri).

Richiamate, poi, le vicende relative alla nascita del c.d. movimento dei quadri e le specifiche questioni discusse nel giudizio *a quo*, la difesa si sofferma sul dibattito svoltosi in dottrina sull'ordinanza del Pretore di La Spezia osservando che le opinioni favorevoli alla legittimità della norma impugnata o affermano (erroneamente) che la questione sarebbe già stata decisa con la sent. n. 54 del 1974, o si risolvono in un giudizio politico sulla scelta confederalistica del legislatore. Sul piano giuridico, ad avviso della difesa, la questione è fondata in quanto la libertà sindacale implica libertà di scelta in ordine alla forma, struttura e settore di attività dell'organizzazione sindacale, sicché sarebbe precluso al legislatore di conferire potere nei luoghi di lavoro solo ad un certo tipo (confederale) di organizzazione sindacale e non ad altri tipi (es. sindacati di mestiere, di industria, di categoria, quali la CIDA e la FABI) liberamente scelti dalla maggioranza dei lavoratori, lo sviluppo dei quali sarebbe stato di fatto ostacolato dal privilegio assicurato al livello confederale. Nè potrebbe obiettarsi che il sindacalismo autonomo trovi sufficiente tutela nel disposto della lett. b) dell'art. 19 St., giacché — a parte le difficoltà incontrate da organizzazioni come quelle dei quadri a stipulare contratti collettivi nazionali o provinciali — tale disposizione presuppone che questi siano applicati nell'impresa e non consente quindi la costituzione di r.s.a. nelle imprese che non siano tenute a rispettarli in quanto non sindacalmente affiliate.

L'art. 19 dovrebbe perciò essere dichiarato illegittimo in quanto riferisce la maggiore rappresentatività alle confederazioni anziché ai sindacati di categoria.

Non è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. — Con ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 (r.o. 52/80), il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852, in quanto prevede che il diritto di riscuotere i contributi associativi versati dai lavoratori agricoli, beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione, mediante trattenute su tali indennità, spetti soltanto alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL.

Nel caso di specie, tale diritto era stato negato dall'INPS alla Federazione Terra della Confail (Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro), non essendo quest'ultima rappresentata nel CNEL; ed il Pretore assume che l'impossibilità di fruire del servizio di riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta comporti una restrizione della libertà assicurata alle associazioni sindacali «nei momenti della formazione e della espansione» dall'art. 39, primo comma, Cost., in quanto, incidendo sulla possibilità di provvista dei mezzi finanziari, condiziona la formazione, sopravvivenza e sviluppo di esse.

In tal modo, inoltre, si darebbe luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., ad un'ingiustificata discriminazione tra le associazioni sindacali, non essendo il requisito della rappresentanza nel CNEL connesso ad una reale effettività rappresentativa di esse. Né potrebbe in contrario invocarsi la sentenza n. 54 del 1974 di questa Corte, in quanto il criterio della maggiore rappresentatività è stato ivi ritenuto valido in riferimento a funzioni «particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva» affidate dalla legge alle organizzazioni sindacali, e non già quando venga in gioco la libera formazione e lo sviluppo di esse.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, osserva, da un lato, che la lamentata differenziazione di disciplina — che discenderebbe non dal primo ma dal secondo comma dell'impugnato art. 2 — si giustifica in quanto le confederazioni rappresentate nel CNEL sono le più importanti in sede nazionale ed offrono perciò oggettivamente le migliori garanzie di effettiva capacità di rappresentare gli interessi sindacali; e, dall'altro, che la libera formazione e sviluppo delle associazioni sindacali non è pregiudicata dalla norma in esame, giacché resta salvo il diritto dei lavoratori di versare i contributi all'associazione prescelta, sia pure con modalità diverse.

2.2. — All'accoglimento della questione in esame si è opposto anche l'INPS: il quale rileva, innanzitutto, che la norma impugnata amplia, anziché restringere, la libertà sindacale, giacché introduce una deroga al principio di incedibilità delle prestazioni previdenziali; ed inoltre, che è proprio in riferimento alla rappresentanza nel CNEL (art. 3 legge n. 33 del 1957) che la Corte, con la citata sentenza n. 54 del 1974, ha riconosciuto essere stato positivamente adottato il criterio dell'effettività della forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali.

3. — Decidendo su un ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) con cui l'UIL DEP Provinciale chiedeva dichiararsi antisindacali taluni comportamenti tenuti dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri — costituiti per un verso in ostacoli frapposti alla costituzione di una rappresentanza sindacale in detta azienda e per l'altro nella contestazione di infrazioni disciplinari a due dipendenti per attività miranti a tale fine — il Pretore di Roma, con ordinanza del 26 settembre 1982 (r.o. 785/82), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., una questione di costituzionalità degli artt. 28 e 37 dello Statuto medesimo.

L'ordinanza muove dal presupposto secondo cui — salva l'esistenza di una diversa, specifica disciplina — la tutela apprestata dal citato art. 28 nei confronti degli enti pubblici non economici è ammissibile soltanto quando la pronuncia richiesta al Pretore incida esclusivamente su interessi propri del sindacato e non anche su diritti dei dipendenti, la tutela dei quali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù degli artt. 2 e 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Ciò premesso, il Pretore, per motivare le censure prospettate, riproduce integralmente quelle avanzate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza del 6 ottobre 1981 (r.o. 70/82): la quale, nel caso, appunto, in cui il comportamento dell'ente pubblico non economico abbia efficacia plurioffensiva, ritiene che il sistema risultante dal citato art. 28 e dalla disposizione sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia non razionalmente strutturato, in quanto comporta il rischio che — nell'ipotesi in cui siano aditi tanto il giudice ordinario (dall'organizzazione sindacale) che quello amministrativo (dall'impiegato) — possano sortirne decisioni reciprocamente incompatibili, nel senso che l'ente, condannato dal primo a cessare (od attuare) un certo comportamento, potrebbe non essere in grado di ottemperarvi senza disobbedire alla decisione del secondo. Di qui la violazione da un lato del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dall'altro del principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.), inteso quale garanzia che un unico giudice sia preconstituito per legge in ordine ad una stessa causa. Se poi si opinasse che il sindacato possa chiedere al giudice ordinario solo una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del comportamento dell'ente, ne sortirebbe una riduzione di tutela rispetto a quella goduta dai sindacati dei dipendenti privati ed un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza.

Le questioni così proposte non sarebbero — ad avviso delle Sezioni Unite (e quindi del giudice *a quo*) — superate per effetto della sentenza n. 68 del 1980 di questa Corte, resa in ordine alla disciplina riservata, nella materia in questione, alle organizzazioni sindacali degli impiegati statali.

3.1. — Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di parti private nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. — Nell'esaminare un ricorso per comportamento antisindacale proposto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori da alcune organizzazioni sindacali aderenti alla FULTA (Federazione Unitaria Lavoratori Tessili Abbigliamento) il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 7 luglio 1984 (r.o. 1063/84), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 39 e 3 Cost., due questioni di legittimità costituzionale di tali disposizioni.

Nel sistema configurato nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 39 Cost. — osserva il Pretore — al sindacato è conferita la rappresentanza istituzionale di interessi altrui, e quindi la possibilità di stipulare contratti collettivi efficaci *erga omnes*, a condizione che abbia un ordinamento interno che, per essere intrinsecamente democratico, faccia presumere la reale rappresentatività delle categorie dei lavoratori, e che sia inoltre registrato. In mancanza di tali garanzie sostanziali (democraticità) e formali (registrazione), costituirebbe perciò una surrettizia violazione del sistema di cui all'art. 39 Cost. — pari a quella che al di fuori di tale sistema intendesse conferire efficacia *erga omnes* ai contratti collettivi (sentenze numeri 106/1962 e 88/1965) — l'attribuzione ai sindacati, in deroga al diritto comune, della legittimazione processuale a tutelare diritti dei lavoratori, che pone l'impugnato art. 28.

In subordine, il giudice *a quo* assume che i principi di libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.) sarebbero violati con l'attribuzione della legittimazione ad esperire la speciale procedura di repressione della condotta antisindacale alle sole «associazioni sindacali nazionali». Il requisito della «nazionalità» non sarebbe infatti verificabile — e sarebbe nel caso di specie sfornito di prova — e comporterebbe disparità di trattamento tra i sindacati.

4.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, osserva che la prima di tali questioni poggia sul falso presupposto che con l'art. 28 il sindacato tuteli gli interessi dei lavoratori, laddove si tratta invece di un diritto di azione conferito a garanzia di posizioni giuridiche proprie del sindacato medesimo.

Della seconda questione l'Avvocatura prospetta l'inammissibilità per irrilevanza, essendo stata essa sollevata senza che il Pretore abbia previamente svolto le indagini probatorie — peraltro non complesse — atte ad accertare il carattere nazionale o meno dell'associazione ricorrente.

Considerato in diritto

1. — Le questioni riguardano la stessa materia e possono pertanto essere decise con unica sentenza.

2. — Il Pretore di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, lettera a), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) per contrasto con l'art. 39, primo e terzo (*rectius* quarto) comma, Cost. Nell'ordinanza di rimessione — come detto in narrativa — si sostiene che la norma costituzionale tutela la libertà sindacale in un sistema fondato sul sindacato nazionale di categoria e sul principio di proporzionalità, laddove la norma impugnata privilegia — ai fini della costituzione di rappresentanze sindacali aziendali nelle singole unità produttive — le associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La struttura confederale, così presa in considerazione dal legislatore, sarebbe quella che possiede una rappresentatività storica, che si fonda cioè sulla realtà sociologica del sindacalismo, il che porta ad escludere la possibilità che l'adesione di un sindacato — come quello ricorrente — a confederazioni monocategoriali quali la Confederquadri, possa consentire allo stesso di costituire una rappresentanza sindacale aziendale, pur essendo sicuramente — sindacato e confederazione — maggiormente rappresentativi della categoria dei quadri. Né, ad avviso del giudice *a quo*, la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali potrebbe ritenersi assicurata ad associazioni portatrici di mera rappresentatività tecnica dalla lett. b) del medesimo art. 19, in quanto il conseguimento del requisito, ivi previsto, della stipulazione di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicabile all'unità produttiva sarebbe pur sempre sostanzialmente rimesso alla volontà delle controparti.

2.1. — La questione non è fondata.

Esaminando, innanzitutto, la censura prospettata in riferimento al quarto comma dell'art. 39 Cost., è agevole osservare che tale disposizione, peraltro inattuata, configura un modello di selezione della rappresentanza sindacale che ha come suo necessario presupposto la registrazione dei sindacati ed è strettamente funzionale all'obiettivo, allora divisato, di pervenire alla stipulazione di contratti collettivi dotati di efficacia *erga omnes*. A tale finalità si ricollega, da un lato l'adozione del principio proporzionalistico, come congegno idoneo alla costituzione di una rappresentanza unitaria formalmente investita del potere di concludere un contratto dotato di tale particolare forza giuridica; dall'altro, l'individuazione del livello categoriale come momento organizzativo coerente con l'area di operatività della contrattazione collettiva. Non si tratta però, certamente, di un modello esclusivo, chè altrimenti la disposizione in esame si porrebbe in insanabile contraddizione col principio generale di libertà dell'organizzazione sindacale sancito dal primo comma dello stesso art. 39; e dunque, al di fuori di tale logica funzionale, il legislatore è libero, quando dispone in ordine ad un contesto operativo del tutto diverso — quello dei sindacati ammessi a legittimare nel proprio ambito organismi di rappresentanza aziendale —, di adottare criteri selettivi ed individuare momenti organizzativi che ritenga più appropriati a tal fine, quali, appunto, quelli della maggiore rappresentatività e del livello confederale di aggregazione.

2.2. — Del pari non fondata è poi la questione in quanto riferita al principio di libertà sindacale sancito dal primo comma dell'art. 39 Cost. Sotto questo profilo, il giudice *a quo* non contesta nè la legittimità dell'adozione di un criterio selettivo, nè che questo venga dalla norma impugnata individuato nella «maggiore rappresentatività» del sindacato; ritiene, però, che esso avrebbe dovuto, per rispettare il disposto costituzionale, essere riferito ad un diverso ambito di organizzazione del sindacato, e cioè quello della categoria anzichè della confederazione.

L'esame di questa specifica censura richiede, peraltro, che la norma impugnata non sia considerata isolatamente, ma vista nel contesto delle altre disposizioni dettate nello Statuto a tutela della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Innanzitutto, lo Statuto pone le basilari condizioni atte a garantire in concreto tali diritti stabilendo, all'art. 14, la piena libertà dei lavoratori «di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale» ed assicurando a tali associazioni, ed alle relative rappresentanze, sia la tutela contro atti discriminatori, anche sotto forma di trattamenti economici collettivi, sia l'attività di proselitismo e collettaggio nell'impresa (artt. 15, 16, 26), sia la facoltà di avvalersi di altri importanti diritti di esercizio collettivo, quali quelli sanciti dagli artt. 9 e 11.

Inoltre, la garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale è assicurata dallo Statuto, non solo attraverso il divieto dei sindacati di comodo (art. 17), ma anche e soprattutto attraverso il fondamentale strumento di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro previsto dall'art. 28, il cui impiego presuppone una dimensione organizzativa — quella nazionale — che, per non essere legata nè ad un'aggregazione a livello confederale-intercategoriale, nè alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie perseguite a quel livello.

2.3. — Questa Corte, d'altra parte, ha già ritenuto, nella sentenza n. 54 del 1974, che il criterio di selezione della «maggiore rappresentatività» è razionale in quanto coerente alle esigenze di equilibrio e funzionalità connesse alla specifica area di intervento in cui la disposizione impugnata è destinata ad operare.

È chiaro, innanzitutto, che un meccanismo selettivo di sostegno qualificato dall'azione sindacale nei luoghi di lavoro deve non solo rifiutare logiche puramente aziendalistiche, estranee al ruolo a questa assegnato dalla Costituzione, ma evitare sia i pericoli di eccessiva frammentazione della rappresentanza sindacale segnalati nella citata sentenza, sia un'incidenza nella sfera dell'imprenditore dei diritti ad essa concessi (di assemblea, a permessi retribuiti, ecc.) non proporzionata alle esigenze di efficace esercizio di questi. Ma soprattutto, l'efficienza rappresentativa assicurata dal criterio di selezione in discorso si appalesa funzionale al carattere indivisibile degli interessi dei lavoratori che tali rappresentanze sono chiamate a tutelare ed idonea a dar vita ad organismi sufficientemente stabili ai fini di un proficuo confronto con le parti imprenditoriali.

L'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha d'altra parte condotto da tempo all'individuazione di un complesso di indici sufficientemente precisi — ricordati dal giudice *a quo* (cfr. narrativa in fatto) — che consentono all'interprete — a prescindere da elencazioni legislative dettate ad altri fini — di verificare nei singoli casi concreti la sussistenza del requisito della «maggiore rappresentatività» misurandola sull'effettività di questa e non su assunzioni aprioristiche: e ciò convalida l'opinione già espressa da questa Corte nel 1974 e condivisa dal giudice di legittimità, secondo cui la formula legislativa prescrive una valutazione non comparativa ma rafforzativa della rappresentatività e delinea una categoria aperta, cui può accedere ogni organizzazione sindacale che raggiunga la consistenza e possieda le caratteristiche evidenziate dagli elementi sintomatici sopra richiamati.

2.4. — Passando ora all'esame, sulla scorta delle suesposte premesse, della norma specificamente censurata, deve, innanzitutto sottolinearsi che il legislatore statutario ha avuto cura, nel formularla, di salvaguardare la libertà di organizzazione sindacale sotto un duplice profilo.

In primo luogo, ha garantito che le rappresentanze aziendali siano genuina espressione dei lavoratori ivi occupati (e non dei soli iscritti alle associazioni sindacali), prescrivendo che esse si costituiscano su iniziativa dei medesimi, e non di strutture esterne.

In secondo luogo, stabilendo che tali rappresentanze si formino «nell'ambito» delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ha adottato un criterio di raccordo tra organismo aziendale e struttura confederale notevolmente elastico, che — in quanto non deve necessariamente tradursi in un collegamento di tipo strettamente organico-associativo — consente al primo sufficienti margini di determinazione autonoma.

D'altra parte, la rigida contrapposizione tra confederazione e sindacato di categoria che il giudice *a quo* pretende di instaurare è solo in parte esatta, dato che, sul piano organizzativo, il collegamento che la disposizione impugnata configura in via prioritaria è appunto quello tra rappresentanze aziendali e associazioni sindacali di categoria.

La contrapposizione, invece, attiene al momento selettivo e qualificativo di queste, ed è espressa nel più importante indice di identificazione della confederazione maggiormente rappresentativa, quello, cioè, che richiede una equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che essa è istituzionalmente intesa a tutelare, e perciò esclude che per tale possa qualificarsi un'organizzazione, anche confederale, di tipo monocategoriale.

Nel disporre il conferimento di diritti ulteriori rispetto a quelli assicurati alla generalità delle associazioni sindacali, agli organismi aziendali collegati alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluricategoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale), il legislatore statutario ha indubbiamente compiuto una ben precisa opzione: consistente, da un lato, nel favorire un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario; dall'altro, nel dotare le organizzazioni sindacali — in ragione del complesso intreccio tra conflitto industriale e conflitti sociali — di strumenti idonei a pervenire ad una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ed, insieme, di raccordare l'azione di tutela delle classi lavoratrici con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati.

Questa concezione corrisponde al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano; ma quel che qui interessa — e che assume rilievo decisivo — è che essa è coerente al complessivo disegno cui è informata la Carta costituzionale, nel quale anche l'art. 39 va inserito: e cioè, sia al principio solidaristico, specificamente enunciato nell'art. 2 e matrice di molte altre disposizioni costituzionali; sia al principio consacrato nel secondo comma dell'art. 3 che, promuovendo l'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, addita anche alle organizzazioni sindacali di rendersi, per la loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi economici dei lavoratori (cfr. sent. n. 15 del 1975).

Tale conclusione non è, dunque, frutto di un «giudizio politico», come opina la difesa della parte privata; ed essa va tratta a prescindere da ogni considerazione in ordine a recenti sviluppi della prassi sindacale, non rilevanti in questa sede.

2.5. — La valorizzazione, in funzione solidaristica, del modello intercategoriale non si è peraltro tradotta in un involucro normativo rigido, tale cioè da non consentire adeguata espressione alle differenziazioni che nella realtà possono verificarsi tra gli interessi delle varie categorie di lavoratori, magari per effetto dell'emergere di nuove figure professionali.

Sul piano della struttura delle rappresentanze sindacali aziendali, la norma impugnata è, invero, assai generica, e perciò idonea sia a consentire lo sviluppo di moduli e logiche organizzative diverse, di volta in volta adeguate — come l'esperienza dimostra — alle singole realtà, sia a dar vita ad assetti coerenti ai principi di democrazia sindacale ed alle esigenze di rappresentanza delle varie figure professionali. Sul piano, poi, dei collegamenti delle rappresentanze con le organizzazioni extra-aziendali, il legislatore, onde garantire un effettivo pluralismo sindacale, ha consentito sufficienti spazi di libertà e di azione al sindacalismo autonomo mediante la disposizione di cui alla lett. b) del medesimo art. 19, che prevede che rappresentanze aziendali possono essere costituite nell'ambito di associazioni sindacali non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative, sempreché queste siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. Per questa via, alle associazioni sindacali che raccolgano adeguati consensi è dato modo di affermarsi e di fruire delle ulteriori attribuzioni previste dal titolo III dello Statuto.

Ma è logico, alla stregua di quanto detto nel precedente paragrafo, che la tutela rafforzata di un'ottica categoriale che segua indirizzi diversi da quella intercategoriale in tanto si legittima, in quanto essa sia in grado di esprimere un livello di rappresentatività idonea a tradursi in effettivo potere contrattuale. Che poi la condizione tecnico-funzionale dell'acquisizione di un'autorità contrattuale concretamente operante possa incontrare difficoltà connesse al potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, è problema che non può incidere sulle valutazioni di legittimità costituzionale, trattandosi di questione di mero fatto, che attiene alla realtà dinamica del conflitto sindacale, non idonea ad operare al di là della sfera del contingente: tant'è che in non pochi settori sono presenti rappresentanze collegate ad associazioni sindacali, non affiliate alle confederazioni ritenute maggiormente rappresentative.

3. — Deve ritenersi altresì infondata la questione sollevata dal Pretore di Roma — con la ordinanza 9 ottobre 1979 (r.o. n. 52/80) — relativamente al primo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Il giudice remittente ha prospettato l'ipotesi della confliggenza di detta norma con gli artt. 3 e 39, primo comma, Cost. in quanto prevede che il diritto di riscuotere i contributi associativi versati dai lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione mediante trattenuta sulla indennità stessa, spetti soltanto alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL; in tal modo — si afferma nell'ordinanza — la norma introdurrebbe tra le associazioni sindacali una discriminazione non basata su una reale effettività rappresentativa e, creando ostacoli alla provvista di mezzi finanziari, restringerebbe la possibilità di formazione e di sviluppo di quelle escluse.

Tale prospettazione, però, non considera che in siffatta materia sussiste un'indubbia esigenza di circoscrivere l'area dei possibili beneficiari del servizio in questione alle organizzazioni sindacali che offrono le necessarie garanzie di serietà e di effettiva rappresentatività e capacità di far valere gli interessi dei lavoratori agricoli disoccupati. Ciò risponde, da un lato, ad un'esigenza di tutela di costoro, correlata al principio generale di incedibilità delle prestazioni previdenziali (art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827), al quale consegue il carattere eccezionale di norme del tipo di quella impugnata; dall'altro, all'esigenza di garantire all'INPS — onerato dalla legge di un servizio esulante dai suoi compiti istituzionali — che le modalità del suo espletamento, anche per assicurare il rimborso delle relative spese, siano da concordare con organizzazioni sindacali rispondenti ai predetti requisiti. La scelta legislativa di limitare il servizio di trattenuta ai sindacati aderenti alle confederazioni rappresentate nel CNEL, in quanto fondata su razionali presupposti obiettivi, non viola perciò il principio di uguaglianza.

Tanto meno, poi, può dirsi nella specie violata la libertà sindacale delle associazioni che, non essendo fornite dei prescritti requisiti di rappresentatività, non fruiscono di tale più agevole sistema di provvista e riscossione di mezzi finanziari.

La norma impugnata, invero, non incide né sul diritto dei lavoratori disoccupati di versare contributi a tali associazioni meno rappresentative, né sul diritto di queste di acquisirli, sia pure con modalità diverse; e ciò è sufficiente, nella particolare fattispecie qui esaminata, a garantire ad esse la libertà sindacale.

4. — Con l'ordinanza del 26 settembre 1982 indicata in epigrafe (r.o. n. 785/82), il Pretore di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della medesima legge n. 300 del 1970, in quanto tali norme prevedono, in caso di condotta antisindacale plurioffensiva degli enti pubblici economici — cioè incidente anche sui diritti dei dipendenti — che possono essere aditi tanto il giudice ordinario (dall'organizzazione sindacale) che quello amministrativo (dal dipendente), e perciò comportano che possano essere pronunciate decisioni reciprocamente incompatibili.

La medesima questione di legittimità costituzionale del citato art. 28, a suo tempo sollevata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, è stata, con la sentenza n. 169 del 1982, dichiarata inammissibile in quanto fondata su due contrapposte interpretazioni di tale norma, tali da rendere ancipiti le ordinanze di rimessione; e manifestamente inammissibile è stata poi dichiarata la medesima questione, sollevata dalle stesse Sezioni Unite con ordinanza del 6 ottobre 1981 (ord. n. 210 del 1982). Poiché il Pretore di Roma si è limitato a riprodurre quest'ultima ordinanza, trascrivendone letteralmente il contenuto, anche sulla questione così sollevata deve rendersi una pronuncia di manifesta inammissibilità.

5. — Come specificato in narrativa, il Pretore di Legnano ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 1063/84), due distinte questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 St. lav.

Con la prima, egli assume che tale disposizione violerebbe, in modo surrettizio, i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 39 Cost. in quanto, a suo avviso, attribuisce ai sindacati la legittimazione processuale a tutelare diritti dei lavoratori, nonostante che la rappresentanza istituzionale di interessi altrui presupponga, in base ai suddetti disposti costituzionali, il possesso di requisiti formali (registrazione) e sostanziali (ordinamento interno a base democratica) di cui gli organismi abilitati col ricorso *ex art. 28* sono sprovvisti.

Lo strumento processuale previsto da tale norma consente agli «organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» di richiedere al pretore la cessazione, e la rimozione degli effetti, di comportamenti del datore di lavoro «diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero». Trattasi, quindi — come già precisato nella sentenza n. 54 del 1974 — di uno strumento posto a tutela di interessi collettivi dei quali il sindacato è titolare e gestore autonomo, e con il quale esso non agisce in rappresentanza dei lavoratori colpiti dai suddetti comportamenti, tant'è che può esperire il ricorso anche in caso di inerzia o contraria volontà di questi.

Di conseguenza, la questione, in quanto basata su un presupposto erroneo, deve essere dichiarata non fondata.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alla seconda questione, prospettata in via subordinata, con la quale il giudice *a quo* assume che l'art. 28, conferendo la legittimazione ad esperire la speciale procedura ivi prevista alle sole associazioni sindacali «nazionali», contrasti con gli artt. 39, primo comma e 3 Cost. in quanto porrebbe con ciò un requisito — quello appunto, della «nazionalità» — non verificabile e la cui introduzione comporterebbe disparità di trattamento tra i sindacati.

Quanto al primo profilo, basta richiamare quanto già detto (par. 2.3.) a proposito degli indici di identificazione del sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, per escludere, *a fortiori*, che non sia dato all'interprete di accertare, con i comuni mezzi di prova, il carattere nazionale o meno del sindacato.

Quanto al secondo motivo di censura, è innanzitutto da rilevare — come già questa Corte fece nella sentenza n. 54 del 1974 — che l'art. 28 non limita l'organizzazione o l'attività dei sindacati da esso esclusi né li priva di alcuno degli strumenti di tutela, sostanziale o processuale, di cui già fruiscono (cfr., in particolare, l'art. 16 St. lav.); introduce, invece, un nuovo e diverso mezzo processuale riservato a soggetti collettivi particolarmente qualificati, individuati attraverso non un modello, ma una dimensione organizzativa (quella nazionale) assunta come indice e garanzia di un adeguato livello di rappresentatività: idonea, cioè, a consentire la selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale introdotto con l'incisivo strumento processuale in questione.

Con una scelta analoga a quella fatta con l'art. 19 — ma qui adottando un criterio selettivo meno rigoroso — il legislatore, in altri termini, ha inteso, da un lato, evitare le conseguenze che all'attività aziendale deriverebbero «da una pleora indiscriminata di ricorsi» (sent. n. 54 del 1974); dall'altro, assicurare che l'individuazione dell'interesse collettivo da ritenere leso dalla condotta imprenditoriale sia frutto di una sintesi interpretativa che, in quanto operata da soggetti rappresentativi di larghi strati di lavoratori, sia razionalmente funzionale, e non controproducente, rispetto all'obiettivo di un reale rafforzamento delle loro posizioni nel conflitto industriale, che con la norma impugnata il legislatore ha avuto di mira.

Questa è quindi, in definitiva, frutto del medesimo indirizzo che ha ispirato la formulazione dell'art. 19 (cfr. *supra*, par. 2.4.): e deve quindi ritenersi immune da censure, per le stesse ragioni già evidenziate a tal proposito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), in riferimento all'art. 39 Cost., sollevata dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 15 luglio 1981 (r.o. 699/81);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 852, in riferimento agli artt. 3 e 39, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 9 ottobre 1979 (r.o. 52/80);

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della predetta legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 26 settembre 1982 (r.o. 785/82);

d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 della legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., sollevate dal Pretore di Legnano con ordinanza del 7 luglio 1984 (r.o. 1063/84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 335

Sentenza 11-24 marzo 1988**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Circolazione stradale - Provvedimenti statali limitativi nelle isole minori - Adozione senza la previa intesa con gli organi competenti della regione siciliana - Non spettanza al Ministro dei lavori pubblici - Consequente annullamento del decreto ministeriale concernente l'accesso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il 26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo ed iscritto al n. 42 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: «Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 26 settembre 1986 la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in ordine al decreto del 30 luglio 1986 adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo avente ad oggetto «Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli».

Il decreto impugnato invaderebbe, a giudizio della ricorrente, la sfera della competenza amministrativa riservata alla Regione siciliana in quanto il divieto di afflusso in alcune isole minori siciliane di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile è stato adottato, in applicazione dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo anziché con l'Assessore per il Turismo della Regione siciliana.

La Regione siciliana sostiene che dall'art. 20 del suo Statuto discende la piena competenza amministrativa degli organi regionali in ordine alla valutazione delle esigenze turistiche delle isole minori, competenza già divenuta operante con le norme di attuazione di cui al D.P.R. 9 aprile 1956 n. 510 ed al successivo D.P.R. 30 agosto 1975 n. 640, con riferimento particolare all'art. 2 di quest'ultimo decreto che attribuisce alla Regione, nell'ambito del proprio territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria e di vigilanza alberghiera.

Da questi dati deriva — secondo la Regione — che, pur rimanendo il Ministro dei Lavori Pubblici titolare, anche per il territorio regionale, del generale potere di imporre divieti temporanei alla circolazione sulle pubbliche strade, l'adozione del particolare divieto di cui alla legge n. 599 del 1966 può operare solo dopo che sullo stesso sia intervenuta l'intesa con l'Assessore per il turismo della Regione siciliana, il quale è chiamato a svolgere nella Regione stessa anche le funzioni amministrative degli organi centrali dello Stato.

Esponesse poi la Regione ricorrente che in passato essa aveva già presentato alla Corte tre ricorsi — rispettivamente iscritti, il primo, al n. 27/1980, il secondo, al n. 31/1981 ed il terzo al n. 12/1982 del Registro conflitti — per la risoluzione di conflitti di attribuzioni con lo Stato originati dall'emanazione di decreti ministeriali di contenuto analogo a quello oggi impugnato e tutti adottati dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo anziché di intesa con l'Assessore per il turismo, come rivendicato dalla stessa Regione. La ricorrente aggiunge di aver rinunciato ai tre ricorsi suindicati con atti depositati l'8 luglio 1986 solo dopo che, con propria lettera del 3 agosto 1983, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali, aveva riconosciuto la fondatezza della rivendicazione regionale sulla necessità dell'intesa con l'Assessore regionale per il turismo e dopo che il decreto ministeriale 21 giugno 1985 recante «Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Linosa» era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo per la Regione siciliana, con sostanziale riconoscimento della competenza regionale in materia.

Ciò nonostante il Ministro dei Lavori Pubblici, il 30 luglio 1986, ha emanato il decreto oggi impugnato omettendo di chiedere la preventiva intesa alla Regione siciliana ed utilizzando il consenso di un organo statale — il Ministro del Turismo e dello Spettacolo — in luogo di quello dell'Organo regionale abilitato a prestarlo.

La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che spetta alla Regione siciliana e non al Ministro del Turismo e dello Spettacolo dare la propria intesa al Ministro dei Lavori Pubblici per la eventuale adozione di provvedimenti limitativi dell'afflusso di autoveicoli per motivi di turismo nelle isole minori della Regione siciliana, in applicazione dell'articolo unico della legge statale 20 giugno 1966 n. 599, e chiede l'annullamento conseguenziale del decreto impugnato.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso. L'Avvocatura, nella sua memoria, rileva come l'assenza di ogni risposta della Regione alle ripetute sollecitazioni dell'Amministrazione statale abbia costretto i Ministri dei Lavori Pubblici e del Turismo, stante anche l'urgenza di provvedere, ad emanare il decreto impugnato «in base al silenzio-assenso della stessa Regione Sicilia».

Considerato in diritto

L'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, in tema di «Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole», attribuisce al Ministro dei lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere delle Amministrazioni comunali interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di vietare, durante i mesi di più intenso movimento turistico, l'accesso agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella popolazione stabile delle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di soggiorno e cura e dove la rete stradale extraurbana non superi i venti chilometri.

Tale disciplina, ai fini della soluzione del conflitto in esame, va correlata a quanto, in tema di turismo, viene previsto dallo Statuto della Regione Siciliana e dalle conseguenti norme di attuazione.

Per quanto concerne lo Statuto (R.D.L. vo 15 maggio 1946 n. 455) vale, in particolare, il richiamo all'art. 14 lett. n), dove il «turismo» risulta elencato nell'ambito delle materie conferite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, nonché all'art. 20, che affida al Presidente ed agli assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative concernenti tale materia. Queste previsioni trovano il loro completamento nelle norme di attuazione emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975 — recante «Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo — dove si attribuisce alla Regione siciliana l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera.

Tali norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in esame, mentre non intaccano il particolare potere di divieto conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori pubblici stante la riserva di competenza statale in tema di limiti generali alla libertà di circolazione vengono, invece, sicuramente a incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza del Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore regionale al turismo. In altri termini, è la particolare proiezione dell'interesse turistico entro la sfera del territorio regionale che conduce ad innovare uno degli elementi del rapporto procedimentale delineato dalla legge statale, con una trasformazione del procedimento di concertazione da interorganico in intersoggettivo e con la conseguente previsione di una particolare forma di collaborazione tra Stato e Regione ispirata al contemperamento dei diversi interessi in gioco.

Le considerazioni che precedono inducono, dunque, a ritenere il ricorso fondato. Né possono di contro assumere valore i richiami espressi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del «silenzio-assenso» o ai motivi di urgenza, dal momento che mancano, con riferimento al caso in esame, previsioni normative in grado di conferire un significato implicitamente adesivo al comportamento omissivo tenuto dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere di sostituzione da parte dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana;*

b) *Annula, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto «Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli».*

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0461

N 336

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Diritto delle vedove di coltivatori diretti - Esclusione nel caso di maturazione del diritto a pensione dell'assicurato anteriormente al 1° gennaio 1970 e di godimento di pensione diretta da parte della vedova - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25; legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18).

(Cost., artt. 3, 35 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1981 dal Pretore di Genova, l'8 febbraio 1981 ed il 23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Oristano e il 10 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982, al n. 229 del registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e n. 119-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino (R.O. nn. 179 e 385/1982), di Oristano (R.O. n. 229/1983), di Firenze (R.O. n. 1346/1984), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di coltivatori diretti alla pensione di reversibilità nel caso in cui l'assicurato abbia

maturato il diritto a pensione anteriormente al 1 gennaio 1970 e la vedova fruiscia di pensione diretta nella stessa gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost. per la disparità di trattamento ai fini della tutela assicurativa e previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della disciplina del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di reversibilità;

che, come già affermato da questa Corte (sent. n. 33/1975), la diversità dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella diversità dei rapporti di lavoro e che la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una scelta di politica legislativa che postula una ragionevole gradualità in relazione anche alle disponibilità finanziarie e alle esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dai Pretori di Genova, Camerino, Oristano e Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GREGO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0462

N. 337

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Giudice competente territorialmente - Determinazione - Irrilevanza dell'ultima residenza dell'assicurato in Italia - Manifesta infondatezza.

(Cod. proc. civ., artt. 5 e 444, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304 dell'anno 1981;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco,

Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe, emigrato negli U.S.A. dal 1968 ed ivi residente, nei confronti dell'I.N.P.S. per il pagamento delle somme dovutegli a titolo di pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui escludono la rilevanza della ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali in riferimento:

a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori marittimi per i quali la competenza territoriale in controversie concernenti infortuni e malattie professionali è radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave;

b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilità di individuare un giudice territorialmente competente per gli assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in giudizio;

c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilità di determinare a priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del giudice naturale,

che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha anzitutto dichiarato di avere già pagato al ricorrente i ratei di pensione scaduti; nel merito ha rilevato la infondatezza della questione potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;

che l'applicazione del criterio del luogo di residenza dell'attore presuppone che egli sia effettivamente residente in Italia al momento della proposizione della domanda;

che la inderogabilità dei fori speciali, prevista dall'art. 413 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non può costituire ostacolo in quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come foro residuale quello del luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto nel giudizio *a quo* l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata tardivamente, nel merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle dell'I.N.P.S.;

considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato è infondata in quanto la incompetenza per territorio può essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque, la sua eventuale tardività giammai rileverebbe in questo giudizio;

che la questione sollevata è manifestamente infondata nel merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneità tra la situazione del marittimo infortunato o colpito da malattia professionale e quella del pensionato per vecchiaia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il giudice territorialmente competente, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e previdenza può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 338

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Casi di nullità - Reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno - Esclusione - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, primo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Bisceglie, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 del 1982;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banca di Bisceglie;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bisceglie, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso «a norma della legge stessa», in quanto esclude la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro e del risarcimento del danno nei casi di nullità del licenziamento diversi da quelli previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604;

che innanzi alla Corte si è costituita la Banca di Bisceglie S.p.A., che ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha, comunque, chiesto che la stessa venga dichiarata non fondata;

Considerato che questione identica, pur se riferita all'intero testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in riferimento alla ipotesi di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 15 della stessa legge, è stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 204 del 1982 e 17 del 1987, in quanto «secondo anche l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, non è né speciale né eccezionale ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di *ratio*»;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili nuovi tali da indurre a differenti conclusioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0464

N. 339

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Periodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia - Contributi figurativi - Calcolo - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 13, in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827).

(Cost., artt. 3, 38, 76 e 77, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), in relazione all' art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 1982;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.P.R. 26 agosto 1957 n. 818, nella parte in cui prevede che l'importo dei contributi figurativi che possono essere riconosciuti per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia o di infortunio sul lavoro sia calcolato sulla base media, arrotondata per eccesso, dei contributi versati o accreditati per i lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, in base al quale l'Istituto assicuratore computa come versati a favore degli interessati i contributi settimanali determinati sulla media dei contributi effettivamente versati, in riferimento:

a) agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218 in quanto il legislatore delegato ha dettato, in materia di contributi figurativi, una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in un testo unico;

b) all'art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori infortunati o ammalati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per i quali i contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale;

c) all'art. 38 Cost., in quanto il criterio di determinazione della contribuzione figurativa non è tale da garantire ai lavoratori mezzi di assistenza adeguati in caso di malattia o infortunio;

che si è costituito nel presente giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che, quanto alla censura di cui alla lettera a), il lamentato eccesso di delega non sussiste in quanto il criterio adottato dal legislatore delegato per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da riconoscersi per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia o infortunio, è, da un lato, più favorevole di quello previsto dall'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che autorizzava l'Istituto assicuratore a computare come versato il contributo settimanale calcolato sulla base della media dei contributi effettivamente versati, con ciò riferendosi ai contributi versati nel corso dell'intero rapporto assicurativo; e, dall'altro, rispondente al criterio adottato dalla stessa legge n. 218 del 1952, che al fine della determinazione dei contributi figurativi, relativi ai periodi di corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ne ha previsto il computo mediante riferimento alla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato;

che, in ogni caso, l'ordinanza di rimessione muove da una erronea interpretazione della disposizione impugnata, non potendosi ritenere che il riferimento ai contributi accreditati per i lavoratori agricoli valga ad estendere ai lavoratori di altri settori l'importo dei contributi relativi a quel settore;

che, quanto alla censura di cui al punto b), la stessa deve essere ritenuta manifestamente infondata in quanto le situazioni poste a confronto dal giudice *a quo* sono tra loro non omogenee sia dal punto di vista sostanziale, perchè si tratta di ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro subordinato riconducibile a cause differenti, sia dal punto di vista del rapporto assicurativo, giacchè nell'un caso si ha solo un versamento virtuale dei contributi figurativi, mentre nell'altro si realizza un vero e proprio versamento delle somme occorrenti per la copertura della relativa contribuzione figurativa;

che la censura di cui al punto c) deve ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte in ordine alla reale portata della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nonchè agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 340

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Prescrizione e decadenza - Crediti di lavoro - Prescrizione - Decorrenza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

(Cod. civ., art. 2948, n. 4).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno 1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui, consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in corso di rapporto allorquando questo sia dotato di stabilità, determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori privati e quelli pubblici nonché una riduzione del diritto di difesa di questi ultimi;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Luce S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile perchè irrilevante e comunque manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che il giudice *a quo*, come del resto già aveva fatto con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato sotto alcun profilo, la rilevanza della questione sollevata d'ufficio;

che, in particolare, non ha verificato se all'Istituto Luce S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da un lavoratore che non dipende da un ente pubblico, nè ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Istituto convenuto, nè, infine, ha verificato quale sia il grado di stabilità del rapporto di lavoro intercorso tra la Committenti e l'Istituto Luce S.p.A.;

che, quindi, come già questa Corte ha rilevato giudicando sulle altre ordinanze emesse dallo stesso giudice *a quo* (v. ord. nn. 51 del 1979 e 78 del 1980), si impone la restituzione degli atti al Pretore di Roma perchè svolga il giudizio di rilevanza e valuti la non manifesta infondatezza della questione anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e delle ordinanze nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0466

N. 341

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Invalidi - Decesso intervenuto prima del riconoscimento dello stato di invalidità - Eredi - Diritto a ratei di pensione o di assegno di invalidità - Manifesta infondatezza.

(Legge prov. Bolzano 21 agosto 1978, n. 46, art. 30, terzo comma, modificato dall'art. 2 (recte: art. 1), legge prov. 1° agosto 1980, n. 29).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti), come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29, promossi con due ordinanze emesse dal Pretore di Bolzano il 12 febbraio 1982 e il 18 dicembre 1985, iscritte al n. 281 del registro ordinanze 1982 e al n. 186 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 dell'anno 1982 e n. 28, 1^a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Mattana Angelo ed altri, di Bravi Goliardo e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento promosso da Mattana Angelo, Antonio, Rosa e Maria Lucia contro la Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento richiesta dalla loro *de cuius* Maria Lazzarotto Mattana e negata dalla Giunta provinciale per non essere stata la defunta sottoposta al prescritto accertamento sanitario, il Pretore di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980 n. 29 (recte: dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che esso determina tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del minorato che non lo ha ottenuto;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito sulla fondatezza della questione, dipendendo, a loro avviso, detta discriminazione da una circostanza meramente casuale, non sorretta da alcuna giustificazione ragionevole, quale è la maggiore o minore tempestività dell'accertamento medico;

che la Provincia Autonoma ha eccepito l'irrelevanza della questione in quanto la norma richiede l'effettuazione dell'accertamento sanitario, non avvenuto nella specie per la morte dell'interessata verificatasi poco dopo la presentazione della domanda; e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della questione stessa per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto e perchè la stessa legge provinciale n. 29 del 1980 pone, all'art. 2, secondo comma, un termine ragionevole di sei mesi per l'espletamento dell'accertamento tecnico, secondo una valutazione discrezionale rimessa al legislatore;

che nel procedimento proposto da Bravi Goliardo, Giovanni e Luisa, quali eredi di Prearo Annamaria Bravi, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, a seguito del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa, per ottenere il pagamento dei ratei della pensione o dell'assegno di invalidità spettante alla loro *de cuius* dal 1° gennaio 1982 al 30 aprile 1983, lo stesso Pretore (R.O. n. 186/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale n. 46 del 1978, come modificato dall'art. 2 (*recte*: art. 1) della legge provinciale n. 29 del 1980 in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata non consente agli eredi della persona asseritamente inabile la possibilità di proseguire l'azione per il riconoscimento del loro diritto qualora la morte di detta persona intervenga dopo la decisione negativa della Commissione sanitaria provinciale e prima del definitivo riconoscimento dello stato di invalidità;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito sulla fondatezza della questione rilevando che nella specie vi era già stato l'accertamento medico-legale, che però non aveva riconosciuto la sussistenza di una malattia di grado invalidante;

che la Provincia Autonoma di Bolzano ha, anzitutto, eccepito l'irrelevanza della questione in quanto la signora Prearo Bravi era deceduta dopo che l'accertamento medico-legale aveva avuto esito negativo; e, nel merito, la infondatezza della stessa questione essendo già intervenuto l'accertamento stesso con tale esito;

Considerato che le due questioni, siccome connesse, possono essere riunite e decise con un'unica ordinanza;

che non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con l'ordinanza del 12 febbraio 1982 (R.O. n. 281/82), essendo nettamente diverse le situazioni poste a raffronto;

che non sussiste nemmeno la violazione del precetto costituzionale (art. 24 Cost.) denunciata con la seconda ordinanza (R.O. n. 186/86) in quanto la stessa norma impugnata consente agli eredi di ottenere l'accertamento degli ulteriori requisiti per la concessione della pensione anche dopo la morte dell'inabile ed anche dopo che l'accertamento medico-legale abbia avuto esito positivo; mentre, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito negativo occorre, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, proporre il ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. e la sua proposizione sospende il giudizio; sicchè in tale situazione deve ritenersi assicurata la tutela giudiziale del preteso diritto fatto valere;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N 342

*Ordinanza 11-24 marzo 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza sociale - Previdenza marinara - Marittimi titolari di pensione - Riduzione o sospensione della pensione in caso di nuova occupazione a terra o di nuovo imbarco - Manifesta infondatezza.****(Legge 22 febbraio 1973, n. 27, art. 3).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco,

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6 settembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova occupazione a terra, per i quali la pensione viene ridotta, e quelli che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della pensione viene sospesa;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque non fondata,

che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro nettamente diverse;

che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di iscrizione alla predetta Cassa, è prevista, al momento della definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della pensione,

che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed integrative della medesima, non è prevista alcuna riliquidazione della pensione ma solo la possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente con le modalità ed i limiti posti dalle norme sull'assicurazione generale;

che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa disciplina posta dal legislatore;

che, quindi, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0468

N. 343

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Risoluzione a causa di chiamata alle armi del lavoratore - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 2111; C.C.N.L. 30 luglio 1936, art. 19).

(Cost., art. 52, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111 del codice civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica, metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1° febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2111 cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a causa di chiamata alle armi del lavoratore;

che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle parti private nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questione identica a quella oggetto del presente giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 è stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente giudizio in quanto, poiché per effetto della chiamata alle armi dei lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente chiusi — come del resto riconosce lo stesso giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione — deve tuttavia escludersi che sui rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa all'epoca vigente possa avere incidenza la normativa posta sia dal d.l. lgt. n. 303 del 1946, sia dall'art. 52, secondo comma, Cost.;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili diversi da quelli esaminati dalla Corte nella citata sentenza;

che, infine, secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme dell'ordinamento corporativo (v. sentt. nn. 1 del 1963, 76 del 1969, 72 del 1971, 246 del 1974);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2111 cod. civ. e 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost., dal Pretore di Legnano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0469

N. 344

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Libretto di idoneità sanitaria - Omessa tenuta sul luogo di lavoro o totale carenza - Sanzioni - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 17, in relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327

(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dal Pretore di Salerno, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 22 giugno 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 17 della legge 30 aprile 1962 n. 283, e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nella parte in cui sanzionano penalmente la omessa tenuta sul luogo di lavoro del libretto di idoneità sanitaria, mentre la totale carenza dello stesso è sanzionata solo in sede amministrativa in forza dell'art. 34 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha escluso dalla depenalizzazione tutti i reati previsti dalla legge n. 283 del 1962, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 8 e 14;

che la parte privata non si è costituita, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che la disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980 ha indubbia natura regolamentare ed in quanto tale non è autonomamente sottoponibile al giudizio della Corte;

che l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 espressamente prevede, per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione, adottato, appunto, con il d.P.R. n. 327 del 1980, la pena dell'ammenda;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi proposta nei confronti del solo art. 17 della legge n. 283 del 1962, in relazione all'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980;

che, tuttavia, le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate in quanto il fatto addebitabile al datore di lavoro ha una gravità maggiore di quello addebitabile al lavoratore, onde la norma censurata non è assolutamente irragionevole e trova adeguata giustificazione nella diversità dell'interesse tutelato;

che, quindi, la questione sollevata appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 345

Ordinanza 11-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare - Garanzie procedurali - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; cod. civ., art. 2106).****(Cost., art. 3, secondo e terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2106 del codice civile e 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1983 dal Pretore di Catania ed il 17 gennaio 1984 dal Pretore di Saronno, iscritte rispettivamente al n. 827 del registro ordinanze 1983 e al n. 556 del 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60 dell'anno 1984 e n. 287 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di Giarrizzo Antonino nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza emessa il 17 maggio 1983 (R.O. n. 827/83), ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove interpretato nel senso della inapplicabilità delle disposizioni in esso contenute, ai licenziamenti non espressamente previsti come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva;

che la parte privata, costituitasi nel giudizio, e l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata perchè già decisa con la sentenza n. 204 del 1982 di questa Corte;

che, con ordinanza del 17 gennaio 1984 (R.O. n. 556/84), anche il Pretore di Saronno ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella parte in cui non prevedono che le garanzie di cui al citato art. 7 si applichino a tutti i licenziamenti intimati per inadempimento o mancanza del lavoratore indipendentemente dal fatto che la normativa legislativa o la contrattazione collettiva o quella validamente posta dal datore di lavoro, qualifichino i licenziamenti come sanzione disciplinare;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che la sentenza di questa Corte n. 204/82 deve interpretarsi nel senso che le garanzie sono applicabili a tutti i licenziamenti, anche se non espressamente previsti dall'autonomia collettiva quali sanzioni disciplinari;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza in quanto prospettano la stessa questione;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (sent. n. 204 del 1982), le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualificabili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia collettiva;

che il relativo accertamento e la relativa qualificazione spettano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia;

che, quindi, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge 23 maggio 1970 n. 300 e 2106 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo e terzo comma, Cost., dai Pretori di Catania e Saronno con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0471

N. 364

Sentenza 23-24 marzo 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Ignoranza - Inescusabilità - Mancata esclusione dell'ignoranza inevitabile - Illegittimità costituzionale parziale.

(Cod. pen., art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 73, terzo comma, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 42, 43 e 47 del codice penale e dell'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 luglio 1980 dal Pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Marchegiani Mario ed altri, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Marin Giacinto, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 351 dell'anno 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso d'un giudizio penale a carico di Marchegiani Mario e altri, imputati della contravvenzione di cui all'art. 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere eseguito senza concessione edilizia notevoli opere di bonifica di un terreno agricolo e per finalità agricole, con esclusione d'ogni intento edificatorio, il Pretore di Cingoli — ritenendo gli imputati meritevoli di proscioglimento perché avevano creduto in buona fede, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, di poter eseguire i lavori senza licenza — con ordinanza del 22 luglio 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 27, primo comma, 54, 73, 111 e 113 Cost., degli artt. 5, 42, quarto comma, 43, 47 cod. pen. e 17, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la rilevanza della precitata «buona fede», determinata da interpretazioni della giurisprudenza del supremo consesso di giustizia amministrativa.

Il giudice *a quo* osserva che le norme impugnate contrastano: con l'art. 2 Cost., perché la libertà dell'uomo viene ad essere lesa proprio da una situazione anormale creata dallo stesso ordinamento; con l'art. 3 Cost., in quanto le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza dell'antigiuridicità della condotta e dell'errore sulle leggi amministrative richiamate nel precetto penale; nonché con gli artt. 24, 111 e 113 Cost., nei quali è contenuto il principio dell'unitarietà dell'ordinamento nel campo della difesa degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

Il Pretore di Cingoli ritiene sussista altresì contrasto delle norme impugnate con gli artt. 54 e 73 Cost., che stabiliscono l'obbligo del rispetto delle leggi, in quanto, nell'ipotesi che l'errore sia dipeso da difformi interpretazioni giurisprudenziali, il cittadino che rispetti l'interpretazione d'un giudice non si ribella all'autorità dello Stato ma si adegua all'obbligo di cui agli stessi articoli.

Lo stesso Pretore rileva, infine, il contrasto delle norme impugnate con il primo comma dell'art. 27 Cost., che impone la possibilità della conoscenza della legge penale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.

Osserva preliminarmente l'Avvocatura che, quale che sia la corretta soluzione da darsi all'antico problema della buona fede nelle contravvenzioni, è certo che essa non involge l'applicazione di norme o principii costituzionalmente garantiti. L'unico principio costituzionale, pilastro fondamentale di qualsiasi ordinamento giuridico, è quello che si ricava dall'art. 73, terzo comma, Cost. coordinato con l'art. 25, secondo comma, Cost., e con l'art. 5 cod. pen. e che da secoli viene compendiato nel brocardo *nemo ius ignorare censetur*. Alla stregua di tali disposizioni, un contrasto d'interpretazione d'una data norma tra giurisdizioni superiori non può giustificare la condotta di chi si determini esclusivamente in base all'orientamento a sé più favorevole ignorando quello contrario.

Quanto al preteso contrasto delle norme impugnate con l'art. 2 Cost., l'argomento del giudice *a quo* appare, secondo l'Avvocatura dello Stato, «misterioso», in quanto le norme denunciate si compendiano nel principio dell'obbligatorietà della legge, esigenza imprescindibile del vivere civile. Obbligatoria, tuttavia, è la legge non già l'interpretazione che ne abbia dato questo o quel giudice: tale interpretazione non è fonte di diritto. La possibilità di interpretazioni giurisprudenziali diverse è fisiologica nel nostro sistema e non si vede come potrebbe eliminarsi senza eliminare quella pluralità di giurisdizioni superiori che è consacrata dalla stessa Costituzione. Di fronte a contrasti di giurisprudenza il cittadino è libero di determinarsi nel modo più acconcio.

Quanto al contrasto con l'art. 3 Cost., la stessa Avvocatura osserva che il principio d'obbligatorietà della legge e d'irrelevanza dell'errore di diritto vale in modo uguale per tutti. Né è ravvisabile, prosegue l'Avvocatura dello Stato, violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., giacché dai medesimi non può desumersi alcuna norma che garantisca costituzionalmente il cittadino dal pericolo di giudicati contrastanti, tanto più quando, come nella specie, si tratti non di conflitto pratico di giudicati ma di semplici orientamenti difformi su casi analoghi.

Infine, in ordine al contrasto, che il Pretore di Cingoli assume esistente tra gli articoli impugnati e l'art. 27, primo comma, Cost., l'Avvocatura osserva che, ai fini dell'operatività del principio d'obbligatorietà della legge, è necessaria e sufficiente la possibilità, offerta a chiunque, di conoscere la norma nel testo promulgato (art. 73, terzo comma, Cost.) possibilità che non viene certo meno per effetto d'una interpretazione giudiziale.

3. — Analoga questione di costituzionalità è stata sollevata dal Pretore di Padova, il quale — nel corso d'un procedimento penale a carico di Marin Giacinto, imputato della contravvenzione di cui all'art. 666 cod. pen., per avere senza licenza detenuto e fatto funzionare nel suo bar un apparecchio radio, un videogame ed un flipper — con ordinanza del 14 maggio 1982 ha impugnato, per contrasto con gli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 5 cod. pen., nella parte in cui nega ogni rilevanza all'errore od all'ignoranza scusabile.

Il Pretore osserva preliminarmente che, nella specie, l'imputato aveva creduto in buona fede che per la radio non fosse necessaria la licenza e che per gli altri apparecchi la situazione fosse regolare, essendo stato indotto in tale errore sia dall'oscurità delle norme in tema di licenza per apparecchi radiofonici sia dalle assicurazioni verbalmente fornitegli da funzionari comunali. In situazioni di questo genere, continua il Pretore, quando cioè «nella selva legislativa è difficile trovare la giusta via e l'imputato dà una spiegazione logica del proprio comportamento», lo stesso imputato dovrebbe poter invocare la propria buona fede, il che invece è vietato dall'art. 5 c.p.

Senonché, tale disposizione, in quanto nega ogni rilevanza all'errore od all'ignoranza scusabile derivante dall'oscurità della legge penale e dalla mancata concreta possibilità di conoscerla, appare innanzitutto in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost.. Quest'ultimo articolo, attribuendo alla pena funzione rieducativa, pone in risalto il rapporto tra il reo ed i valori violati, nel senso che l'opera rieducativa della pena è ipotizzabile soltanto nel caso in cui l'agente abbia dimostrato indifferenza od ostilità verso i valori tutelati dall'ordinamento.

In secondo luogo sussisterebbe contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., il quale, col divieto di retroattività e l'esigenza di tassatività della norma penale, tende a garantire la possibilità di conoscere la legge penale, possibilità che dovrebbe escludersi quando l'ignoranza discenda da una causa qualificata, oggettiva e scusabile, quale sarebbe la difficoltà d'interpretazione della legge stessa.

Sussisterebbe infine contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., per i quali la Repubblica s'impegna a garantire i diritti inviolabili ed il pieno sviluppo della persona ed a rimuovere gli ostacoli che a tale sviluppo si frappongono. Qualora i limiti fra il lecito e l'illecito non fossero chiaramente delineati, l'ordinamento, anziché rimuovere i predetti ostacoli, ne costituirebbe esso stesso un esempio vistoso.

4. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione.

Rileva l'Avvocatura che il giudice *a quo* da un lato esaspera alcuni aspetti di ordine pratico, che potrebbero essere adeguatamente risolti sol che si giudicasse con un pò di buon senso e logica e da un altro lato non tien conto della sentenza n. 74 del 1975, che ha già risolto la questione della conformità dell'art. 5 c.p. agli artt. 2 e 25 Cost.

Quanto al preteso contrasto delle norme impugnate con l'art. 27, terzo comma, Cost., l'Avvocatura rileva che, se fosse esatto l'assunto del Pretore, l'ignoranza della norma dovrebbe escludere la pena in ogni caso e non soltanto nell'ipotesi d'ignoranza inevitabile e, pertanto, scusabile.

L'Avvocatura esclude che possa ravvisarsi contrasto delle norme impugnate con l'art. 25, secondo comma, Cost.. in quanto «la base costituzionale dell'art. 5 c.p. risiede nell'art. 73, terzo comma, Cost.»; ed esclude anche contrasto tra le stesse norme e gli artt. 2 e 3 Cost., non potendo affermarsi che difficoltà interpretative delle norme penali siano d'ostacolo al pieno sviluppo della persona umana o violino il principio d'eguaglianza dei cittadini:

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe propongono analoghe questioni: riuniti i giudizi, le stesse questioni possono, pertanto, esser decise con unica sentenza.

2. — L'ordinanza di remissione del Pretore di Cingoli riferisce che agli imputati è stata contestata la contravvenzione di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l'ordinanza di remissione del Pretore di Padova riferisce che l'imputato è stato chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art. 666 c.p.: mentre le predette ordinanze risultano sufficientemente motivate in ordine alla rilevanza non si può qui far riferimento al notissimo indirizzo giurisprudenziale relativo alla «buona fede» nelle contravvenzioni senza impostare e risolvere il

generale problema della legittimità dell'art. 5 c.p.: a parte la sua non uniformità, il predetto indirizzo giurisprudenziale, come in seguito si motiverà, non trova fondamento nella vigente legislazione a causa della norma di «sbarramento», di cui all'art. 5 c.p., che impedisce ogni rilievo, comunque, all'ignoranza della legge penale, sia essa qualificata o meno. Come è stato esattamente rilevato, disciplinando un elemento negativo (l'ignoranza) lo stesso articolo non offre possibilità d'operare distinzioni di disciplina tra le diverse cause dell'ignoranza o tra le varie modalità concrete nelle quali la medesima si manifesta.

3. — Prima d'esaminare se ed in quali limiti l'art. 5 c.p. deve ritenersi illegittimo, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, vanno qui brevemente sottolineate alcune premesse ideologiche, di metodo, storiche e dommatiche.

La mancata considerazione delle relazioni tra soggetto e legge penale, l'idea che nessun rilievo giuridico va dato all'ignoranza della legge penale, è, fra l'altro, il risultato di tre ben caratterizzate impostazioni ideologiche. La prima, in radicale critica alla concezione normativa del diritto, contesta che l'obbedienza o la trasgressione della legge abbia attinenza con la conoscenza od ignoranza della medesima. La seconda sottolinea che, essendo l'ordinamento giuridico sorretto da una «coscienza comune» che lo legittima e costituendo, pertanto, la trasgressione della legge «episodio» particolare, incoerente e perciò ingiustificato (attuato da chi, conoscendo e contribuendo a realizzare i valori essenziali che sono alla base dello stesso ordinamento, appunto arbitrariamente ed incoerentemente si pone in contrasto con uno dei predetti valori) non può lo stesso ordinamento condizionare l'effettiva applicazione della sanzione penale alla prova della conoscenza, da parte dell'agente, per ogni illecito, del particolare precetto violato. La terza impostazione ideologica, comunemente ritenuta soltanto politica, attiene all'illuministica «maestà» della legge, la cui obbligatorietà, si sostiene, non va condizionata dalle mutevoli «psicologie» individuali nonché dall'alea della prova, in giudizio, della conoscenza della stessa legge.

Senonché, contro la prima tesi, va osservato che, supposta l'esistenza di leggi giuridiche statali, nessun dubbio può fondatamente sorgere in ordine al principio che spetta all'ordinamento dello Stato stabilire le condizioni in presenza delle quali esso entra in funzione (e, tra queste, ben può essere prevista la conoscenza della legge che si viola). Alla seconda tesi va obiettato che, in tempi in cui le norme penali erano circoscritte a ben precisi illeciti, ridotti nel numero e, per lo più, costituenti violazione anche di norme sociali universalmente riconosciute, era dato sostenere la regolare conoscenza, da parte dei cittadini, dell'illiceità dei fatti violatori delle leggi penali; ma, oggi, tenuto conto del notevole aumento delle sanzioni penali, sarebbe quasi impossibile dimostrare che lo Stato sia effettivamente sorretto da una «coscienza comune» tutte le volte che «aggiunge» sanzioni a violazioni di particolari, spesso «imprevedibili», valori relativi a campi, come quelli previdenziale, edilizio, fiscale ecc., che nulla hanno a che vedere con i delitti, c.d. naturali, di comune «riconoscimento» sociale. Alla terza impostazione ideologico-politica va obiettato che, certamente, è pericoloso, per la tutela dei valori fondamentali sui quali si fonda lo Stato, condizionare, di volta in volta, alla prova in giudizio della conoscenza della legge penale, da parte dell'agente, l'effettiva applicabilità delle sanzioni penali ma che, tuttavia, il principio dell'irrelevanza assoluta dell'ignoranza della legge penale non discende dall'obbligatorietà della stessa legge; tant'è vero che, come è stato sottolineato di recente dalla dottrina, nei sistemi nei quali si attribuisce rilevanza all'ignoranza della legge penale non per questo la legge diviene «meno obbligatoria».

Vero è che gli opposti principi dell'assoluta irrilevanza o dell'assoluta rilevanza dell'ignoranza della legge penale non trovano valido fondamento: ove, infatti, s'accettasse il principio dell'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale si darebbe incondizionata prevalenza alla tutela dei beni giuridici a scapito della libertà e dignità della persona umana, costretta a subire la pena (la più grave delle sanzioni giuridiche) anche per comportamenti (allorché l'ignoranza della legge sia inevitabile) non implicanti consapevole ribellione o trascuratezza nei confronti dell'ordinamento; ove, invece, si sostenesse l'opposto principio dell'assoluta scusabilità della predetta ignoranza, l'indubbio rispetto della persona umana condurrebbe purtroppo (a parte la questione della possibilità che esistano soggetti che volutamente si tengano all'oscuro dei doveri giuridici) a rimettere alla variabile «psicologia» dei singoli la tutela di beni che, per essere tutelati penalmente, si suppone siano fondamentali per la società e per l'ordinamento giuridico statale.

4. — Sul piano metodologico va osservato che non è prospettiva produttiva ed esaustiva quella che esamina il tema dell'ignoranza della legge penale considerando il solo «istante» nel quale il soggetto oggettivamente viola la legge penale nell'ignoranza della medesima. È indispensabile, infatti, non trascurare le «cause», remote e prossime, della predetta ignoranza e, pertanto, estendere l'indagine al preliminare stato delle relazioni tra ordinamento giuridico e soggetti ed in particolare ai rapporti tra l'ordinamento, quale soggetto attivo dei processi di socializzazione di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. ed autore del fatto illecito. Se non si mancherà d'accennare a tale indagine, va, peraltro, sottolineato che la medesima non potrà, ovviamente, esser sufficientemente approfondita in questa sede.

5. — Dal punto di vista storico e di diritto comparato va sottolineato che il principio dell'irrelevanza dell'ignoranza di diritto non è mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza. Si può, anzi, affermare che la storia del principio in esame coincida con la storia delle sue eccezioni: dal diritto romano-classico, per il quale era consentito alle donne ed ai minori di 25 anni «ignorare il diritto», attraverso i «glossatori» ed il diritto canonico, fino alle attuali normative di diritto comparato (codici penali tedesco-occidentale, austriaco, svizzero, greco, polacco, jugoslavo, giapponese ecc.) si evidenziano tali e tante «eccezioni» all'assolutezza del principio in discussione che il codice Rocco si può sostenere sia rimasto, in materia, isolato, neppure più seguito dal codice penale portoghese. Quest'ultimo, infatti, mutando recentemente la precedente normativa, ha previsto il c.d. «errore intellettuale», nel quale rientra l'errore sul divieto la cui conoscenza appare ragionevolmente indispensabile perché possa aversi coscienza dell'illiceità del fatto.

6. — Va, infine, ricordato che, come rilevato da recente dottrina, il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, concepito nella sua assolutezza, non trova neppure convincente sistemazione dogmatica. Escluso che possa prospettarsi l'esistenza d'un «dovere autonomo di conoscenza» della legge penale (ne mancherebbe, fra l'altro, la relativa sanzione) anche le tesi della presunzione *iuris et de iure* e della «finzione» di conoscenza della legge penale (a parte la considerazione che le medesime, mentre ritengono essenziale al reato la coscienza dell'antigiuridicità del comportamento criminoso, «presumono», in fatto, ciò che assumono essenziale in teoria) s'inseriscono in un contesto che parte dall'opposto principio dell'essenzialità al reato della coscienza dell'illiceità e, pertanto, della «scusabilità» dell'ignoranza della legge penale.

7. — Prima d'iniziare il confronto tra l'art. 5 c.p. e la Carta fondamentale, va, ancora, ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore di quest'ultima, lo stesso articolo è stato oggetto di numerose, pesanti critiche. Partendo da ben note premesse sistematiche (l'imperatività della norma penale); ricordata la strumentalizzazione che lo Stato autoritario aveva operato del principio dell'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale (già nel 1930 tal principio, trasferito dal capitolo dell'imputabilità, nel quale era inserito dal codice del 1879, a quello dell'obbligatorietà della legge penale, era divenuto «cardine» del sistema); ed affermata la necessità, per la punibilità del reato, dell'effettiva coscienza, nell'agente, dell'antigiuridicità del fatto; è stata con forza sottolineata la stridente incompatibilità dell'art. 5 c.p., qualificato come «incivile», con la Costituzione.

È stato, tuttavia, agevole, sul versante delle premesse sistematiche, contrapporre alla tesi dell'effettiva imperatività della norma penale, la formula dell'idoneità della stessa norma a funzionare come comando e, sul versante dell'illegittimità dell'art. 5 c.p., contrapporre alla richiesta di totale abrogazione o di dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'intero articolo l'inesistenza, nella Costituzione, d'un vincolo, per il legislatore ordinario, di non sanzionare penalmente fatti carenti d'effettiva coscienza dell'antigiuridicità. Le risposte, indubbiamente corrette, da una parte hanno, tuttavia, finito col «chiudere» ogni indagine sulla relazione tra ordinamento giuridico e soggetti, viventi in una determinata concretezza storica, in una particolare situazione sociale e d'altra parte hanno precluso, tranne lodevolissime eccezioni, ogni ulteriore esame della Costituzione, allo scopo di verificare se, in mancanza del precitato «vincolo» dell'effettiva presenza della coscienza dell'antigiuridicità, non esistessero altri vincoli, per il legislatore ordinario, mirati ad escludere l'incriminazione di fatti commessi in carenza di altre, anche se meno penetranti, relazioni tra soggetto e legge penale.

Sorge, invero, spontanea la domanda: a che vale richiedere come essenziale requisito subiettivo (minimo) d'imputazione uno specifico rapporto tra soggetto ed evento, tra soggetto e fatto, quando ogni «preliminare» esame delle relazioni tra soggetto e legge e, conseguentemente, tra soggetto e fatto considerato nel suo «integrale» disvalore antigiuridico viene eluso? E come è possibile risolvere i quesiti attinenti alla c.d. costituzionalizzazione (salve le osservazioni che, in proposito, saranno prospettate in seguito) del principio di colpevolezza, intesa quest'ultima come relazione tra soggetto e fatto, quando, non «rimuovendo» il principio d'assoluta irrilevanza dell'ignoranza della legge penale, sancito dall'art. 5 c.p., vengono «stroncate», in radice, le indagini sulle metodiche d'incriminazione dei fatti e quelle sulla chiarezza e riconoscibilità dei contenuti delle norme penali nonché sulle «certezze» che le norme penali dovrebbero assicurare e, pertanto, sulle garanzie che, in materia, di libertà d'azione, il soggetto attende dallo Stato?

8. — Allo scopo d'un attento approccio all'esegesi dell'art. 27, primo comma, Cost., occorre preliminarmente accennare al valore ed alla funzione che il momento subiettivo dell'antigiuridicità penale, il personale contrasto con la norma penale, assume nel sistema della vigente Costituzione. Si noti: una parte della dottrina richiede anche un mutamento terminologico, valido a distinguere la concezione della colpevolezza quale fondamento etico della responsabilità penale dalla concezione che ne accentua la sua funzione di limite al potere coercitivo dello Stato. A parte ogni questione sull'ammissibilità d'un'idea di colpevolezza che limiti senza fondare la potestà punitiva dello Stato, i

richiesti mutamenti terminologici appaiono necessari ed anche urgenti; e, tuttavia, in questa sede, è preferibile mantenersi fermi alla tradizionale etichetta «colpevolezza» sia per ovvii motivi di chiarezza sia per sottolineare, pur nel variare, storicamente condizionato, delle nozioni dottrinarie, la continuità dell'esigenza costituzionale del rispetto e tutela della persona alla quale viene attribuito il reato.

Va, a questo proposito, sottolineato che non è stato sufficientemente posto l'accento sulla diversità di due accezioni del termine *colpevolezza*. La prima, tradizionale, fa riferimento ai requisiti subiettivi della fattispecie penalmente rilevante (ed eventualmente anche alla valutazione di tali requisiti ed alla rimproverabilità del soggetto agente); la seconda, fuori dalla sistematica degli elementi del reato, denota il principio costituzionale, garantista (relativo alla personalità dell'illecito penale, ai presupposti della responsabilità penale personale ecc.) in base al quale si pone un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d'imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena. Qui si userà il termine *colpevolezza* soprattutto in quest'ultima accezione mentre lo stesso termine, all'infuori della prospettiva costituzionale (nell'impossibilità di ritenere «costituzionalizzata», come si preciserà fra breve, una delle tante concezioni della *colpevolezza* proposte dalla dottrina) verrà riferito al vigente sistema ordinario di cui agli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p.: questo sistema verrà, infatti, posto in raffronto con l'art. 27, primo e terzo comma e con i fondamentali principi dell'intera Costituzione, al fine di chiarire come l'art. 5 c.p., incidendo negativamente sul sistema ordinario della *colpevolezza* (attraverso l'esclusione d'ogni rilievo della conoscenza della legge penale) fa sì che lo stesso sistema non si riveli adeguato alle direttive costituzionali in tema di requisiti subiettivi minimi d'imputazione.

Va, a questo punto, precisato, per quanto, forse, superfluo, che la *colpevolezza* costituzionalmente richiesta, come avvertito dalla più recente dottrina penalistica, non costituisce elemento tale da poter esser, a discrezione del legislatore, condizionato, scambiato, sostituito con altri o paradossalmente eliminato. Limpidamente testimonia ciò la stessa recente, particolare accentuazione della funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le moderne concezioni sulla pena attribuiscono alla *colpevolezza*. Sia nella concezione che considera quest'ultima «fondamento», titolo giustificativo dell'intervento punitivo dello Stato sia nella concezione che ne accentua particolarmente la sua funzione di limite allo stesso intervento (garanzia del singolo e del funzionamento del sistema) inalterato permane il «valore» della *colpevolezza*, la sua insostituibilità.

Per precisare ancor meglio l'indispensabilità della *colpevolezza* quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità penale su «congrui» elementi subiettivi. La strutturale «ambiguità» della tecnica penalistica conduce il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. destinatari della legge penale. Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di *colpevolezza* è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella «non *colpevole*» e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto.

A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di *colpevolezza*, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto.

9. — Le premesse precisazioni indicano la «chiave di lettura», il quadro garantistico entro il quale inserire l'esegesi dell'art. 27, primo comma, Cost.

Va, intanto, notato che l'art. 27 Cost. non può esser adeguatamente compreso ove lo si legga in maniera, per così dire, spezzettata, senza collegamenti «interni». I commi primo e terzo vanno letti in stretto collegamento: essi, infatti, pur enunciando distinti principi, costituiscono un'unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve possedere perché abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, nel terzo comma. Delle due l'una: o il primo è in palese contraddizione con il terzo comma dell'art. 27 Cost. oppure è, appunto, quest'ultimo comma che svela, ove ve ne fosse bisogno, l'esatto significato e la precisa portata che il principio della responsabilità penale personale assume nella Costituzione. Sicché, quand'anche la lettera del primo comma dell'art. 27 desse luogo a dubbi interpretativi, essi sarebbero certamente fugati da un'attenta considerazione delle finalità della pena, di cui al terzo comma dello stesso articolo.

10. — Nell'esame del merito dell'interpretazione dell'art. 27, primo comma, Cost., vanno approfonditi i dibattiti svoltisi durante i lavori preparatori.

È anzitutto da sottolineare che la motivazione politica della norma in esame non risulta essere stata l'unico argomento dei dibattiti svoltisi, nella seduta del 18 settembre 1946, presso la I sottocommissione (della «Commissione per la Costituzione») anzi, tale motivazione venne introdotta, come opinione personale del presidente della stessa sottocommissione, quasi alla fine della seduta ed allo scopo di «mantenere» la norma (che costituiva il capoverso dell'art. 5 del Progetto di Costituzione) contro le richieste della sua soppressione. Gli argomenti trattati in precedenza risultano essere stati vari, tutti, comunque, tendenti ad escludere che da una, sia pur erronea, interpretazione della formula normativa potesse desumersi la legittimità di responsabilità penali senza partecipazione subiettiva.

Alcuni Costituenti mostrarono, con felice intuizione, davvero premonitrice, forti preoccupazioni sulla possibilità di equivoci nell'interpretazione della formula «La responsabilità penale è personale» e ne chiesero la soppressione, temendo si potesse ritenere «configurabile» una responsabilità penale senza elemento subiettivo. La terminologia è spesso imprecisa ma la volontà certa.

Si iniziò, da parte di alcuni Costituenti, rilevando che vi sono casi in cui è «discutibile se si tratti di responsabilità personale o non si tratti di responsabilità penale anche per fatto altrui». Si proseguì sottolineando che non si devono creare equivoci, anche «avuto riguardo agli artt. 1151, 1152 e 1153 del vecchio Codice civile, articoli che non trovano la loro corrispondenza nel codice fascista».

Si sostenne, da altro Costituente, che la formula «La responsabilità penale è personale» fosse da mantenersi, essendo essa affermazione di libertà e civiltà, limpidamente aggiungendo: «Si risponde per fatto proprio e si risponde attraverso ogni partecipazione personale al fatto proprio. Questo è il principio del diritto moderno, che trova la sua espressione nel principio della consapevolezza che deve accompagnare il fatto materiale. Parlare di responsabilità personale significa richiamarsi ad un principio che domina nell'odierno pensiero della scienza giuridica».

Intorno ai «dubbi» (ripetiamo, non sulla necessità dell'elemento subiettivo per la responsabilità penale ma sulla possibilità che, interpretando erroneamente la formula, si potesse ritenere ammissibile una responsabilità senza elemento subiettivo) si chiesero «chiarimenti» sui «fatti penali commessi per ordine altrui» e, dando all'espressione «fatto altrui» un significato che includeva nel termine «fatto» anche l'elemento subiettivo, si osservò che quest'ultimo manca, talvolta, in chi pur consuma materialmente il reato e che, appunto per tale mancanza, non può esser chiamato a rispondere penalmente. Se chi opera materialmente, s'affermò esplicitamente, agisce per fatto altrui, per esempio per l'esecuzione d'un ordine, la responsabilità non è più dell'esecutore dell'ordine, il quale ha consumato il reato ma di chi ha dato l'ordine. Non è, dunque, responsabile «chi ha eseguito un ordine legittimo dell'autorità» perché manca di elemento subiettivo ed è responsabile chi ha commesso il fatto (altrui rispetto all'esecutore) perché nel fatto è incluso il predetto elemento.

Si replicò, puntualmente, da parte di autorevoli Costituenti, affermando che «Colui che ha commesso un atto delittuoso risponde di persona propria se si trovava nella condizione di poter disobbedire»: «altrimenti risponderà colui che ha dato l'ordine e risponderà in persona propria per aver prodotto il fatto delittuoso stesso». E si aggiunse che colui che esegue l'ordine «non risponde penalmente perché da lui non si poteva pretendere che agisse diversamente».

Vi fu, poi, chi osservò che la responsabilità personale non è un principio moderno ma un principio che, già nel 1500 o 1600, il diritto canonico, riportando il delitto ad un peccato dell'anima, aveva reso effettivo; e chiese la soppressione della formula in esame da un canto perché scontata e dall'altro perché, ritornando sul principio, si potevano provocare confusioni in tema di soggetti che sono in colpa (e per questo devono penalmente rispondere) ma le cui azioni non sono causa diretta o prossima dell'evento («non sono direttamente colpevoli»).

Tutti i Costituenti, dunque, almeno fino a questo momento del dibattito, sostennero che la responsabilità penale personale implicava necessariamente, oltre all'elemento materiale, un requisito subiettivo e, per alcuni Costituenti, l'esistenza, in particolare, della possibilità di muovere rimprovero all'agente, potendo da lui pretendersi un comportamento diverso.

Esaminando gli ulteriori interventi ci s'accorge che, soltanto quasi alla fine della discussione, mirandosi a respingere le richieste di soppressione della norma in esame, si spostò il dibattito sulle motivazioni politiche della stessa norma sostenendo che non si doveva dimenticare che, in occasione di attentati alla vita di Mussolini, si erano perseguiti i familiari dell'attentatore od i componenti dei circoli politici a cui era affiliata la persona che aveva consumato l'attentato e che, pertanto, la norma andava mantenuta.

Da ciò si desume da un canto che il termine fatto (altrui) venne usato, da chi sosteneva la motivazione politica dell'attuale primo comma dell'art. 27 Cost., come comprensivo dell'elemento subiettivo (attentare alla vita di Mussolini è agire colpevolmente) e dall'altro che tale motivazione tendeva (dichiarata per l'avvenire l'illegittimità costituzionale di

sanzioni collettive) a non far ricadere su innocenti «colpe» altrui. L'intervento successivo a quello del presidente della prima sottocommissione è oltremodo eloquente in proposito: «...Proprio in questi ultimi tempi si sono viste delle persone pagare con la vita colpe che non avevano assolutamente commesso». La motivazione politica della norma è, dunque, quella d'impedire che «colpe altrui» ricadano su chi è estraneo alle medesime.

Né va dimenticato che, nella seduta successiva (19 settembre 1946) della stessa prima sottocommissione, allorché si trattò di sostituire il termine «colpevole» con quello di «reo», dapprima si suggerì d'usare la parola «condannato» ma, successivamente, di fronte alla contestazione sull'inusualità del termine «condannato» fuori dalla sede processuale, si tornò, per un momento, alla parola «colpevole», dichiarandosi espressamente: «Questa parola è più chiara, specialmente quando si parla di rieducazione del colpevole, perché il termine di rieducazione presuppone una colpa».

Ma la conferma definitiva per la quale i Costituenti mirarono, con la norma di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., ad escludere la responsabilità penale senza elemento subiettivo si ha ricordando che alcuni Costituenti presentarono, questa volta in Assemblea (seduta antimeridiana del 15 aprile 1947) un emendamento alla norma in esame, sostitutivo della parola «personale» con l'espressione «solo per fatto personale» e che, nella seduta del 26 marzo 1947 dell'Assemblea costituente, si motivò l'emendamento; fra l'altro, affermando che si doveva armonizzare la responsabilità penale per fatto proprio con la responsabilità del direttore di giornali per reati di stampa, «così che la presunzione assoluta di colpa *iuris et de iure* si trasformi in presunzione *iuris tantum*». E nella seduta pomeridiana del 27 marzo 1947 della stessa Assemblea, si motivò ancora una volta, da parte d'altro autorevole presentatore, il citato emendamento, dichiarandosi: «... E qui conviene stabilire che la responsabilità penale è sempre per fatto proprio mai per fatto altrui; così delimitandosi quell'arbitraria inaccettabile configurazione di responsabilità presuntiva in materia giornalistica». La responsabilità penale sorge, dunque, solo nell'effettiva presenza dell'elemento subiettivo: non si può mai dare per presunta la colpa.

Se si tien presente che il caso della responsabilità penale del direttore di giornali per reati commessi a mezzo stampa era considerato, nel 1946-47, dall'assoluta maggioranza della dottrina, classico caso di responsabilità penale senza elemento subiettivo di collegamento con l'evento, non si può non dare il giusto rilievo all'«assicurazione» che il Presidente della prima sottocommissione, nella seduta antimeridiana del 15 aprile 1947 dell'Assemblea, diede ai presentatori del citato emendamento, nel pregarli di ritirarlo, sull'inesistenza delle preoccupazioni affacciate, data la formulazione proposta dalla Commissione.

In conclusione, va confermato che, per quanto si usino le espressioni fatto proprio e fatto altrui, che possono indurre in errore, in realtà, in tutti i lavori preparatori relativi al primo comma dell'art. 27 Cost., i Costituenti mirarono, sul piano dei requisiti d'imputazione del reato, ad escludere che si considerassero costituzionalmente legittime ipotesi carenti di elementi subiettivi di collegamento con l'evento e, sul piano politico, a non far ricadere su «estranei» «colpe altrui». E mai, in ogni caso, venne usato il termine fatto come comprensivo del solo elemento materiale, dell'azione cosciente e volontaria seguita dal solo nesso oggettivo di causalità: anzi, sempre venne usato lo stesso termine come comprensivo anche d'un minimo di requisiti subiettivi, oltre a quelli relativi alla coscienza e volontà dell'azione.

11. — Ma il significato del primo comma dell'art. 27 Cost. va chiarito, anche a parte i citati lavori preparatori, nei suoi particolari rapporti con il terzo comma dello stesso articolo e con gli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 73, terzo comma, Cost.

Anzitutto, è significativa la «lettera» del primo comma dell'art. 27 Cost. Non si legge, infatti, in esso: la responsabilità penale è «per fatto proprio» ma la responsabilità penale è «personale». Sicché, chi tendesse ad esaminare lo stesso comma sotto il profilo, per quanto, in sede penale, superato, della distinzione tra fatto proprio ed altrui (salvo a precisare l'esatta accezione, in materia, del termine «fatto») dovrebbe almeno leggere la norma in esame come equivalente a: «La responsabilità penale è per personale fatto proprio».

Ma è l'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 27 Cost. che ne svela l'ampia portata.

Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda la funzione rieducativa di quest'ultima, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la «rieducazione» di chi, non essendo almeno «in colpa» (rispetto al fatto) non ha, certo, «bisogno» di essere «rieducato».

Soltanto quando alla pena venisse assegnata esclusivamente una funzione deterrente (ma ciò è sicuramente da escludersi, nel nostro sistema costituzionale, data la grave strumentalizzazione che subirebbe la persona umana) potrebbe configurarsi come legittima una responsabilità penale per fatti non riconducibili (oltre a quanto si dirà in tema d'ignoranza inevitabile della legge penale) alla predetta colpa dell'agente; nella prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

12. — Non è dato qui scendere ad ulteriori precisazioni: va soltanto chiarito che quanto sostenuto è in pieno accordo con la tendenza mostrata dalle decisioni assunte da questa Corte allorché è stata chiamata a decidere sulla costituzionalità di ipotesi criminose che si assumeva non contenessero requisiti subiettivi sufficienti a realizzare il dettato dell'art. 27 Cost. Qui quella tendenza si completa e conclude.

A parte un momento le affermazioni «di principio» contenute nelle citate decisioni, nessuno può disconoscere che, sempre, le sentenze, in materia, hanno cercato di ravvisare, nelle ipotesi concrete sottoposte all'esame della Corte, un qualche «requisito psichico» idoneo a renderle immuni da censure d'illegittimità costituzionale *ex art. 27 Cost.* Le stesse decisioni, pur muovendosi nell'ambito dell'alternativa tra fatto proprio ed altrui, non hanno mancato di ricercare spesso un qualche coefficiente soggettivo (anche se limitato) sul presupposto che il «fatto proprio» debba includere anche simile coefficiente per divenire «compiutamente proprio» dell'agente: così, ad esempio, nella sentenza n. 54 del 1964, nella quale si afferma che il reato in esame «presuppone nell'agente la volontà di svolgere quell'attività che va sotto il nome di ricerca archeologica e che la legge interdice ai soggetti non legittimati dal necessario provvedimento amministrativo. Il fatto punito è perciò sicuramente un fatto proprio del soggetto cui la sanzione penale viene comminata»: si noti che l'attività indicata, in mancanza d'evento naturalistico, integra l'intero fatto, oggettivo che, in conseguenza del riferimento ad esso della volontà dell'autore, «perciò sicuramente» costituisce «fatto proprio» dell'agente; così nella sentenza 17 febbraio 1971, n. 20 ove, a proposito dell'art. 539 c.p., si rileva come, pur in presenza dell'errore sull'età dell'offeso, «la condotta del delitto di violenza carnale, essendo posta in essere volontariamente (e si badi: non esistendo, nell'ipotesi esaminata, evento naturalistico, tal condotta esaurisce il fatto, oggettivamente considerato, al quale va riferita la volontarietà) è con certezza riferibile all'autore come «fatto suo proprio»; e così ancora, a tacere di altre decisioni, in quella del 17 febbraio 1971, n. 21.

Ed anche a proposito delle dichiarazioni «di principio» contenute nelle citate sentenze va sottolineato che, se si deve qui confermare che il primo comma dell'art. 27 Cost. contiene un tassativo divieto della responsabilità «per fatto altrui», va comunque precisato che ciò deriva dall'altro, ben più «civile» principio, di non far ricadere su di un soggetto, appunto estraneo al «fatto altrui», conseguenze penali di «colpe» a lui non ascrivibili. Come è da confermare che si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio, purché si precisi che per «fatto proprio» non s'intende il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale (da notare che, anzi, nella fattispecie plurisoggettiva il fatto comune diviene anche «proprio» del singolo compartecipe in base al solo «favorire» l'impresa comune) ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla «colpa» in senso stretto.

Ed anche a proposito dell'esclusione, nel primo comma dell'art. 27 Cost., del tassativo divieto di responsabilità oggettiva va precisato che (ricordata l'incertezza dottrinale in ordine alle accezioni da attribuire alla predetta espressione) se nelle ipotesi di responsabilità oggettiva vengono comprese tutte quelle nelle quali anche un solo, magari accidentale, elemento del fatto, a differenza di altri elementi, non è coperto dal dolo o dalla colpa dell'agente (c.d. responsabilità oggettiva spuria od impropria) si deve anche qui ribadire che il primo comma dell'art. 27 Cost. non contiene un tassativo divieto di «responsabilità oggettiva». Diversamente va posto il problema, a seguito di quanto ora sostenuto, per la c.d. responsabilità oggettiva pura o propria. Si noti che, quasi sempre è in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole «preventive» che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato.

Ma, ove non si ritenga di restringere la c.d. responsabilità oggettiva «pura» alle sole ipotesi nelle quali il risultato ultimo vietato dal legislatore non è sorretto da alcun coefficiente subiettivo, va, di volta in volta, a proposito delle diverse ipotesi criminose, stabilito quali sono gli elementi più significativi della fattispecie che non possono non essere «coperti» almeno dalla colpa dell'agente perché sia rispettato da parte del disposto di cui all'art. 27, primo comma, Cost. relativa al rapporto psichico tra soggetto e fatto.

E non va, infine, dimenticata la sentenza n. 3 del 1956, nella quale limpidamente si afferma: «Ma appunto il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale, al quale s'accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, come è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità». A parte ogni rilievo, peraltro già sottolineato, in ordine all'alternativa tra fatto proprio ed altrui, è altamente indicativa l'affermazione per la quale al nesso di causalità materiale s'accompagna «sempre» un certo nesso psichico.

13. — La verità è che non va «continuata» la polemica sulla costituzionalizzazione, o meno, del principio di colpevolezza, di cui agli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., quasi che, malgrado l'evidente inversione metodologica, sia consentito interpretare le norme costituzionali alla luce delle norme ordinarie (qual è, peraltro, tra le tante concettualizzazioni scientifiche, la nozione di colpevolezza che dovrebbe essere costituzionalizzata?) ma, chiariti i contenuti delle norme costituzionali che determinano i requisiti subiettivi «minimi» d'imputazione, a prescindere un

momento dal sistema ordinario, desunto dagli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p., occorre verificare, di volta in volta, se le singole ipotesi criminose di parte speciale (collegate con le disposizioni di parte generale) siano o meno conformi, quanto ad elementi subiettivi, ai requisiti minimi richiesti dalle autonomamente interpretate norme costituzionali.

La stessa possibilità (che si chiarirà, fra poco, essere essenziale per il giudizio di responsabilità penale) di muovere all'autore un «rimprovero» per la commissione dell'illecito non equivale ad accoglimento da parte della Costituzione (a costituzionalizzazione) d'una delle molteplici concezioni «normative» della colpevolezza prospettate in dottrina bensì costituisce autonomo risultato, svincolato da ogni premessa concettualistica, dell'interpretazione dei commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., anche se, *per accidens*, tale «rimprovero» venga a coincidere con una delle nozioni di colpevolezza (normativa) prospettate in dottrina o desunte da un determinato sistema ordinario.

A conclusione del primo approccio interpretativo del disposto di cui al primo comma dell'art. 27 Cost., deve, pertanto, affermarsi che il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Il fatto (punibile, «proprio» dell'agente) va, dunque, nella materia che si sta trattando, costituzionalmente inteso in una larga, anche subiettivamente caratterizzata accezione e non in quella, riduttiva, d'insieme di elementi oggettivi. La «tipicità» (oggettiva e soggettiva) del fatto (ovviamente, di regola, vengono richiesti nelle diverse ipotesi criminose, ulteriori elementi subiettivi, come il dolo ecc.) costituisce, così, primo, necessario «presupposto» della punibilità ed è distinta dalla valutazione e rimproverabilità del fatto stesso.

14. — Dal collegamento tra il primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. risulta, altresì, insieme con la necessaria «rimproverabilità» della personale violazione normativa, l'illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali. La piena, particolare compenetrazione tra fatto e persona implica che siano sottoposti a pena soltanto quegli episodi che, appunto personalmente, esprimano il predetto, riprovevole contrasto od indifferenza. Il ristabilimento dei valori sociali «dispregiati» e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata «soggettiva anti giuridicità» del fatto.

Discende che, anche quando non si ritenesse la «possibilità di conoscenza della legge penale» requisito autonomo d'imputazione costituzionalmente richiesto, ugualmente si dovrebbe giungere alla conclusione che, tutte le volte in cui entra in gioco il dovere d'osservare le leggi penali (che, per i cittadini, è specificazione di quello d'osservare le leggi della Repubblica, sancito dal primo comma dell'art. 54 Cost.) la violazione di tal dovere, implicita nella commissione del fatto di reato, non può certamente divenire rilevante, e dar luogo alla pena, in una pura dimensione obiettiva od in una «subiettiva», limitata alla colpa del fatto. Trattandosi, appunto, dell'applicazione d'una pena, da qualunque teoria s'intenda muovere (eccezion fatta per quella della prevenzione generale in chiave di pura deterrenza, che, peraltro, come s'è già avvertito, non può considerarsi legittimamente utilizzabile per ascrivere una responsabilità penale) e dovendo la violazione del precitato dovere essere «rimproverabile», l'impossibilità di conoscenza del precetto (e, pertanto, dell'illiceità del fatto) non ascrivibile alla volontà dell'interessato deve necessariamente escludere la punibilità. Il vigente sistema costituzionale non consente che l'obbligo di non ledere i valori penalmente garantiti sorga e si violi (attraverso la commissione del fatto di reato) senza alcun riferimento, se non all'effettiva conoscenza del contenuto dell'obbligo stesso, almeno alla «possibilità» della sua conoscenza. Se l'obbligo giuridico si distingue dalla «soggezione» perché, a differenza di quest'ultima, richiama la partecipazione volitiva del singolo alla sua realizzazione, far sorgere l'obbligo d'osservanza delle leggi (delle «singole», particolari leggi) penali, in testa ad un determinato soggetto, senza la benché minima possibilità, da parte del soggetto stesso, di conoscerne il contenuto e subordinare la sua violazione soltanto ai requisiti «subiettivi» attinenti al fatto di reato, equivale da una parte a ridurre notevolmente valore e significato di questi ultimi e, d'altra parte, a strumentalizzare la persona umana a fini di pura deterrenza.

Quanto ora precisato già basterebbe a far ritenere l'art. 5 c.p. incostituzionale nella parte in cui impedisce ogni esame della rimproverabilità e, pertanto, scusabilità dell'ignoranza della (od errore sulla) legge penale. Anche quando non si sia dell'avviso che l'art. 5 c.p. operi nell'ambito della colpevolezza e lo si agganci, come nel codice Rocco, all'obbligatorietà della legge penale, ugualmente lo stesso articolo, per le ragioni innanzi indicate, si dovrebbe ritenere contrastante con l'art. 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude ogni rilevanza all'ignoranza od errore sul precetto dovute all'impossibilità (non rimproverabile) di conoscerlo.

15. — Ma il modo più appagante per convalidare tutto ciò è quello intrapreso, in tempi recenti, dalla dottrina che ritiene la «possibilità di conoscere la norma penale» autonomo presupposto necessario d'ogni forma d'imputazione e che estende la sfera d'operatività di tale «presupposto» a tutte le fattispecie penalmente rilevanti, comprese le dolose. Considerando il combinato disposto del primo e terzo comma dell'art. 27 Cost. nel quadro delle fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte soprattutto dagli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 73, terzo comma Cost. ecc., alla «possibilità di conoscere la norma penale» va, infatti, attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d'imputazione costituzionalmente richiesti: tale «possibilità» è, infatti, presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest'ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato.

16. — Basilari norme costituzionali relative alla materia penale, mentre tendono a garantire al cittadino, ed in genere ai c.d. destinatari delle norme penali, la sicurezza giuridica di non esser puniti ove vengano realizzati comportamenti penalmente irrilevanti, svelano la funzione d'orientamento culturale e di determinazione psicologica operata dalle leggi penali. Non è, infatti, senza significato che il principio di legalità, inteso come «riserva di legge statale» sia espressamente costituzionalizzato, in sede penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost.: trattandosi dell'applicazione delle più gravi sanzioni giuridiche, la Costituzione intende particolarmente garantire i soggetti attraverso la *praevia lex scripta*. I principi di tassatività e d'irretroattività delle norme penali incriminatrici, nell'aggiungere altri contenuti al sistema delle fonti delle norme penali, evidenziano che il legislatore costituzionale intende garantire i cittadini, attraverso la «possibilità» di conoscenza delle stesse norme, la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione.

E tutto ciò si chiarisce ancor più (come è stato sottolineato in dottrina) ove si ricordi che, nel quadro dello «Stato di diritto», anche il principio di riserva di legge penale e gli altri precedentemente indicati, sono espressione della contropartita (d'origine contrattualistica) che lo Stato offre in cambio, appunto, dell'obbligatorietà della legge penale: lo Stato assicura i cittadini che non li punirà senza preventivamente informarli su ciò che è vietato o comandato ma richiede dai singoli l'adempimento di particolari doveri (sui quali ci si soffermerà fra breve) mirati alla realizzazione dei precetti «principali» relativi ai fatti penalmente rilevanti.

17. — Va qui, subito, precisato che le garanzie di cui agli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., per loro natura formali, vanno svelate nelle loro implicazioni: queste comportano il contemporaneo adempimento da parte dello Stato di altri doveri costituzionali: ed in prima, di quelli attinenti alla formulazione, struttura e contenuti delle norme penali. Queste ultime possono essere conosciute solo allorché si rendono «riconoscibili». Il principio di «riconoscibilità» dei contenuti delle norme penali, implicato dagli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., rinvia, ad es., alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di «rilievo costituzionale» e tali da esser percepite anche in funzione di norme «extrapenali», di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare. L'osservazione dell'«istante» in cui si viola la legge penale nell'ignoranza della medesima non può far dimenticare, come s'è avvertito all'inizio, che, «prima» del rapporto tra soggetto e «singola» legge penale, esiste un ben definito rapporto tra ordinamento e soggetto «obbligato» a non violare le norme, dal quale ultimo rapporto il primo è necessariamente condizionato. È stato osservato e ribadito, esattamente, che un precetto penale ha valore, come regolatore della condotta, non per quello che è ma per quel che appare ai consociati. E la conformità dell'apparenza all'effettivo contenuto della norma penale dev'essere assicurata dallo Stato che è tenuto a favorire, al massimo, la riconoscibilità sociale dell'effettivo contenuto precettivo delle norme.

Oltre alle condizioni relative al rapporto soggetto-fatto, esiste, pertanto, un altro «presupposto» della responsabilità penale, costituito, appunto, dalla «riconoscibilità» dell'effettivo contenuto precettivo della norma. L'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto, nella quale venga a trovarsi «chiunque» (non soltanto il singolo soggetto, particolarmente considerato) non può gravare sul cittadino e costituisce, dunque, un altro limite della personale responsabilità penale.

18. — Ma il problema centrale, per il nostro tema, attiene ai doveri «strumentali» di conoscenza delle leggi, incombenti sui c.d. destinatari dei precetti penali e, conseguentemente, ai limiti dei predetti doveri.

Il passaggio dall'oggettiva possibilità di conoscenza delle leggi penali, assicurata dallo Stato all'effettiva, concreta conoscenza delle leggi stesse avviene attraverso la «mediazione», ovviamente insostituibile, dell'attività conoscitiva dei singoli soggetti.

Supposta esistente, in fatto, l'oggettiva possibilità di conoscenza d'una particolare legge penale, i soggetti privati, divenendo diretti destinatari dell'obbligo (principale) d'adempimento del precetto oggettivamente conoscibile, devono operare la predetta, insostituibile mediazione. A questo fine incombono sul privato, preliminarmente, strumentali, specifici doveri d'informazione e conoscenza: ed è a causa del non adempimento di tali doveri che è costituzionalmente consentito chiamare a rispondere anche chi ignora la legge penale. Gli indicati doveri d'informazione, di conoscenza ecc. costituiscono diretta esplicitazione dei doveri di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost. La Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima, costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'«altrui» persona umana: ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica.

Posto, dunque, che lo Stato adempia ai suoi doveri, che esista, cioè, per l'agente l'oggettiva «possibilità» di conoscere le leggi penali, residuano, tuttavia, ulteriori problemi. L'assoluta, «illuministica» certezza della legge sempre più si dimostra assai vicina al mito: la più certa delle leggi ha bisogno di «letture» ed interpretazioni sistematiche che (dato il rapidissimo succedersi di «entrate in vigore» di nuove leggi e di abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) rinviano, attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori «seconde» mediazioni. La completa, in tutte le sue forme, sicura interpretazione delle leggi penali ha, oggi, spesso bisogno di seconde, ulteriori mediazioni: quelle ad es. di tecnici, quanto più possibile qualificati, di organi dello Stato (soprattutto di quelli istituzionalmente destinati ad applicare le sanzioni per le violazioni delle norme, ecc.). Specifici, particolari doveri, nei destinatari delle leggi penali (di richiesta e controllo delle informazioni ricevute, ecc.) discendono da un sistema di norme «strumentali», la violazione delle quali già denota quanto meno una «trascuratezza» nei confronti dei diritti altrui, delle persone umane e, conclusivamente, dell'ordinamento tutto.

D'altra parte, chi, invece, attenendosi scrupolosamente alle «richieste» preventive dell'ordinamento, agli obblighi di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., adempia a tutti i predetti doveri, strumentali, nella specie prevedibili e ciò non ostante venga a trovarsi in stato d'ignoranza della legge penale, non può esser trattato allo stesso modo di chi deliberatamente o per trascuratezza violi gli stessi doveri. Come è stato rilevato, discende dall'ideologia contrattualistica l'assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di non punire senza preventivamente informare i cittadini su che cosa è vietato o comandato ma da tale ideologia discende anche la richiesta, in contropartita, che i singoli s'informino sulle leggi, si rendano attivi per conoscerle, prima d'agire. La violazione del divieto di commettere reati, avvenuta nell'ignoranza della legge penale, può, pertanto, dimostrare che l'agente non ha prestato alle leggi dello Stato tutta l'attenzione «dovuta». Ma se non v'è stata alcuna violazione di quest'ultima, se il cittadino, nei limiti possibili, si è dimostrato ligio al dovere (*ex art. 54, primo comma Cost.*) e, ciò malgrado, continua ad ignorare la legge, deve concludersi che la sua ignoranza è «inevitabile» e, pertanto, scusabile.

Non esiste, è vero, un «autonomo» obbligo di conoscenza delle singole leggi penali; non può disconoscersi, tuttavia, l'esistenza in testa ai c.d. destinatari dei precetti «principali», nei confronti di tutto l'ordinamento, di doveri «strumentali», d'attenzione, prudenza ecc. (simili a quelli che caratterizzano le fattispecie colpose) nel muoversi in campi prevedibilmente lesivi di «interessi altrui»; doveri già incombenti prima della violazione delle singole norme penali, mirati, attraverso il loro adempimento e, conseguentemente, attraverso la raggiunta conoscenza delle leggi, a prevenire (appunto inconsapevoli) violazioni delle medesime. Inadempiti tali doveri, l'ignoranza della legge risulta inescusabile, evitabile. Adempiti ai medesimi la stessa ignoranza, divenuta inevitabile e, pertanto, scusabile, esclude, la rimproverabilità e, pertanto, la responsabilità penale.

19. — L'effettiva possibilità di conoscere la legge penale è, dunque, ulteriore requisito subiettivo minimo d'imputazione, che si ricava dall'intero sistema costituzionale ed in particolare dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost. Tale requisito viene ad integrare e completare quelli attinenti alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto e consente la valutazione e, pertanto, la rimproverabilità del fatto complessivamente considerato.

Non si creda, peraltro, che, ricavandosi il requisito della «possibilità» di conoscere la legge penale dall'intero sistema costituzionale (ed in particolare dai precitati articoli) esso sia estraneo all'art. 27, primo comma, Cost., quasi che quest'ultimo comma si riferisca soltanto alle relazioni psichiche tra soggetto e fatto, e, in particolare, alla violazione, nelle ipotesi di colpa in senso stretto, delle norme preventive che caratterizzano la colpa oltre, se mai, alla «rimproverabilità» dell'autore del reato. Vero è che l'art. 27, primo comma, Cost., dichiarando che la responsabilità penale è personale, non soltanto presuppone la «personalità» dell'illecito penale (la pena, appunto «in virtù» della «personalità» della responsabilità penale, va subita dallo stesso soggetto al quale è personalmente imputato il reato) ma compendia tutti i requisiti subiettivi minimi d'imputazione.

Il comma in discussione, interpretato in relazione al terzo comma dello stesso articolo ed in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., svela non soltanto l'essenzialità della colpa dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica ma anche l'indispensabilità del requisito minimo d'imputazione costituito dall'effettiva «possibilità di conoscere la legge penale», essendo anch'esso necessario presupposto della «rimproverabilità» dell'agente. Il principio della «personalità dell'illecito penale» è «totalmente» implicato dal principio della «responsabilità penale personale» espresso, appunto, dal primo comma dell'art. 27 Cost.: che l'integrale contenuto di questo comma debba esser svelato anche in base alla sua interpretazione sistematica nulla toglie od aggiunge al contenuto stesso.

20. — A questo punto va precisata l'interpretazione da dare all'art. 5 c.p. nel momento in cui lo si «confronta» con gli articoli della Costituzione innanzi richiamati e con l'intero sistema, in materia penale, della Carta fondamentale. Per quanto occorra allontanare le tentazioni di sopravvalutazione dell'art. 5 c.p. (è quasi impensabile, infatti, che un soggetto «imputabile» commetta i c.d. delitti naturali nell'ignoranza della loro «illiceità» mentre l'ignoranza delle norme incriminatrici dei c.d. reati di pura creazione legislativa, tenuto conto del loro sempre crescente numero e del relativo «più intenso» dovere di conoscenza da parte dei soggetti che operano nei settori ai quali tali norme appartengono, si rivela, di regola, inescusabile) lo stesso articolo costituisce, tuttavia, norma fondamentale nel vigente sistema delle leggi penali ordinarie. Le interpretazioni che dottrina e giurisprudenza offrono dell'art. 5 c.p., soprattutto allo scopo di distinguere l'irrilevante errore sul precetto dal rilevante errore sulla legge extrapenale di cui all'art. 47, terzo comma, c.p., sono tanto varie e così diverse tra loro che è impossibile tentarne una sia pur sommaria esposizione.

Qui occorre prendere le mosse dalla «rigorosa» interpretazione che dello stesso articolo danno una parte della dottrina e la giurisprudenza di legittimità (esclusa la «parentesi» della rilevanza della buona fede nelle contravvenzioni).

Non è questa, infatti, la sede per procedere ad un'interpretazione «esaustiva» della norma impugnata: non, essendo invero, possibile qui chiarire, con precisione, neppure l'oggetto sul quale cade il «vizio», che l'art. 5 c.p. sottende ed in base al quale, ove lo stesso articolo non esistesse, l'agente sarebbe scusato, vale qui riportarsi, in materia, alle dottrine che risultano in accordo con la citata «rigorosa» interpretazione dell'articolo in discussione: tali dottrine sottolineano che, incidendo l'art. 5 c.p. sul momento subiettivo dell'antigiuridicità, l'errore che, ai sensi dello stesso articolo, non scusa è quello che cade sul precetto, sull'aspetto determinativo del precetto, tenuto conto, peraltro, che valutazione e determinazione sono inscindibili nella norma penale.

Per nessuno degli aspetti dai quali viene considerato l'art. 5 c.p. si può, infatti, qui partire dalle riduttive interpretazioni che dello stesso articolo alcuni Autori offrono, pur nel lodevole tentativo di «mitigarne» il rigore: non foss'altro perché tali interpretazioni non sono condivise dal diritto vivente.

Vero è che il problema dei rapporti tra soggetto e legge penale, tra soggetto e norma penale, vanno impostati, come impone la Costituzione, nell'ambito dell'autonomo requisito «possibilità di conoscenza della legge penale» sulla quale ci si è soffermati innanzi: allorché s'ignori la legge penale e l'ignoranza sia inevitabile la mancata relazione tra soggetto e legge, tra soggetto e norma penale, diviene, ai sensi dell'art. 27, primo comma, Cost., rilevante (risultando esclusa la personalità dell'illecito e non essendo legittima la punizione in carenza del requisito della colpevolezza costituzionalmente richiesta) mentre, ove l'ignoranza della legge penale sia evitabile, rimproverabile, la stessa mancata relazione tra soggetto e legge, tra soggetto e norma penale, non esclude la punizione dell'agente che versa in errore di diritto (sempre che si realizzino tutti gli altri requisiti subiettivi ed obiettivi d'imputazione) giacché, in quest'ultima ipotesi, tale mancata relazione già rivela quanto meno un'«indifferenza» dell'agente nei confronti delle norme, dei valori tutelati e dell'ordinamento tutto.

Richiamato l'art. 5 c.p. alla logica dell'elemento subiettivo, della colpevolezza, che lo stesso articolo arbitrariamente mutila; rilevato il contrasto tra l'articolo in discussione e l'art. 27, primo comma, Cost. (espressivo quest'ultimo, come s'è innanzi chiarito, dell'intero sistema costituzionale in materia di elemento subiettivo del reato); la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 5 c.p. esclude, in ogni caso, che siano chiamati a rispondere penalmente coloro che versano in stato d'inevitabile (scusabile) ignoranza della legge penale.

21. — Allo stesso modo non è, in questa sede, consentito riferirsi all'interpretazione dell'art. 5 c.p., secondo la quale quest'ultimo, mentre dichiarerebbe irrilevante la conoscenza effettiva della legge penale, nulla disporrebbe in ordine alla possibilità di tale conoscenza. Questa tesi è degna di particolare considerazione in quanto riconosce rilievo autonomo alla possibilità di conoscere la legge penale e fa derivare tale rilievo dall'art. 27, primo e terzo comma, c.p.: questo articolo, statuendo la necessità di considerazione d'una qualche relazione psicologica del soggetto con il disvalore giuridico del fatto, si riconnette, infatti, ai principi di fondo della convivenza democratica a termini dei quali, si ribadisce, così come il cittadino è tenuto a rispettare l'ordinamento democratico, quest'ultimo è tale in quanto sappia porre i privati in grado di comprenderlo senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili.

Senonché, alla predetta interpretazione riduttiva dell'art. 5 c.p. è stato esattamente osservato che quest'ultimo, escludendo ogni efficacia scusante dell'ignoranza della legge penale, non consente alcuna distinzione attinente alla causa dell'ignoranza, in modo da ritenere l'ignoranza scusabile, a differenza di quella inescusabile, suscettibile di diverso trattamento.

D'altra parte, la proposta interpretazione «adeguatrice», ex art. 27, primo e terzo comma, Cost., sarebbe in stridente contrasto con l'interpretazione che il diritto vivente dà all'art. 5 c.p.: non solo non s'interpreta questo articolo, soprattutto da parte della giurisprudenza di legittimità (tranne l'«eccezione» della buona fede nelle contravvenzioni) in maniera rigida ma, nel dare all'art. 5 c.p. la massima «espansione», si è, da parte della stessa giurisprudenza, finito, praticamente, con l'addivenire ad una *interpretatio abrogans* dell'art. 47, terzo comma, c.p.

22. — E poiché anche il rilievo attribuito dalla giurisprudenza alla «positiva» buona fede nelle contravvenzioni non trova fondamento nell'attuale sistema del Codice Rocco (l'art. 5 c.p., statuendo, in ogni caso, l'irrelevanza dell'ignoranza della legge penale, non consente di distinguere la disciplina giuridica delle ipotesi che danno luogo all'ignoranza «inqualificata» da quelle che la «qualificano» per esser fondate sulla «positiva» buona fede del soggetto; e poiché anche le diverse interpretazioni «evolutive» dell'art. 5 c.p., secondo le quali lo stesso articolo statuirebbe soltanto una presunzione *iuris tantum* e non *iuris et de iure* d'irrelevanza dell'ignoranza della legge penale (tutte, peraltro, degne di considerazione, in quanto mirate ad attenuare l'incostituzionale rigore della statuizione in esame) contrastano con l'interpretazione che dell'articolo in discussione dà il diritto vivente; non resta, dunque, che partire qui da quest'ultima interpretazione.

23. — Non può tacersi, a questo punto, che l'art. 5 c.p. ha natura «bifronte»: da un canto nega efficacia scusante all'ignoranza della legge penale e dall'altro esclude ogni rilevanza all'errore sull'illiceità del fatto e, pertanto, alla consapevolezza della stessa illiceità. È stato, invero, in dottrina, precisato che l'art. 5 c.p. non disciplina l'ignoranza della legge penale in astratto ma l'ignoranza (od errore) «essenziale», anche incolpevole, sull'illiceità d'un concreto comportamento.

Si possono, è vero, attenuare gli inconvenienti che si producono a seguito del disposto di cui all'art. 5 c.p., in sede di dolo, sostenendo essenziale al medesimo, ex art. 43 c.p., la coscienza della violazione dell'interesse tutelato ed assumendo che l'art. 5 c.p. renda irrilevante soltanto la coscienza dell'illiceità penale (= punibilità) del fatto. Ma per le ipotesi colpose il soggetto agente verrebbe ad esser punito senza nemmeno la più lontana possibilità (carenza incolpevole) di conoscere la «giuridicità» delle regole di diligenza, prudenza ecc. in base alla violazione delle quali lo stesso soggetto vien punito.

Va aggiunto che l'esistenza d'una norma, quale quella dell'art. 5 c.p., diretta ad escludere ogni giuridico rilievo all'ignoranza (od errore) sulla legge penale, presuppone la contrapposta possibilità, almeno teorica, che il reo, in assenza di tale norma, pretenda scusarsi: ed il reo, in tal caso, si scuserebbe adducendo il «turbamento», prodotto dall'ignoranza della legge penale sul processo formativo della volontà del fatto. Nell'ipotesi prospettata, tuttavia, da un canto si dimostrerebbe assurda una «pretesa» d'essere scusati (nell'inesistenza dell'art. 5 c.p.) sol in base all'ignoranza, anche inescusabile, della sola punibilità del fatto (pur essendo coscienti di ledere il bene tutelato) e d'altro canto sarebbe sempre l'errore nella formazione della concreta volontà dell'illecito, al quale consegue la carenza di coscienza dell'illiceità penale del fatto, anche se dovuta all'ignoranza (od errore) sulla legge penale, a costituire la ragione della «scusa», che appunto, lo stesso articolo esclude.

Senonché, a seguito della predetta osservazione, si ha la riprova che l'art. 5 c.p., nell'attuale vigore, non soltanto determina un uguale trattamento di chi agisce con la coscienza dell'illiceità (totale o soltanto penale) del fatto e di chi opera senza tale coscienza ma esclude ogni possibilità di valutazione della «causa» della mancata coscienza (della sola punibilità o dell'«intera» antiprecettività del fatto) trattando allo stesso modo errore scusabile, inevitabile ed errore inescusabile, evitabile, sull'illiceità. Punendo, in ogni caso, l'agente che versa in errore di diritto l'art. 5 c.p. presume, *iuris et de iure*, comunque si delimiti l'oggetto di tale errore, la «rimproverabilità» del medesimo. Vero è che l'art. 5 c.p. rende incostituzionale tutto il sistema ordinario in materia di colpevolezza, in quanto sottrae a questa l'importantissima materia del rapporto tra soggetto e legge penale e, conseguentemente, tra soggetto e coscienza del significato illecito del fatto.

Ma l'art. 5 c.p. «snatura», togliendone fondamento, anche la residua materia che non sottrae alla colpevolezza (dolo, colpa del fatto ecc.). Allorché l'agente ignora, del tutto incolpevolmente, la legge penale e, pertanto, incolpevolmente ignora l'illiceità del fatto, non mostra alcuna opposizione ai valori tutelati dall'ordinamento: può il suo dolo costituire oggetto di rimprovero ex art. 27, primo e terzo comma, Cost.? Certo, includendo nel dolo la coscienza dell'offesa (a parte ogni discussione sulla conseguente riduttiva interpretazione dell'art. 5 c.p.) si attenuano gli effetti che, invece, discendono dalla rigorosa interpretazione dello stesso articolo. Senonché, pur ammettendo che l'art. 5 c.p. sottragga alla colpevolezza soltanto il rapporto tra soggetto e coscienza del significato illecito «penale» del fatto e non dell'intero disvalore antiprecettivo del fatto stesso (e sempre a prescindere dalla pratica «inoperatività», in tal caso, dell'art. 5 c.p.) rimarrebbero del tutto «scoperte» le ipotesi colpose (contravvenzionali ad es.). Per assumere il

soggetto agente «in colpa» dovrebbe, invece, almeno essergli offerta la «possibilità» di conoscere le norme penali che «trasformano» in doverose le regole di diligenza, prudenza ecc. in base alla violazione delle quali, nella prevedibilità ed evitabilità concreta dell'evento, si viene chiamati a rispondere: se l'agente, del tutto incolpevolmente, ignorasse le predette norme penali, la sua «colpa» (del fatto) non dovrebbe potersi ritenere rimproverabile ex art. 27, primo e terzo comma, Cost.

La colpevolezza prevista dagli artt. 42, 43, 47, 59 ecc. c.p. va, pertanto, arricchita, in attuazione dell'art. 27, primo e terzo comma, Cost., fino ad investire, prima ancora del momento della violazione della legge penale nell'ignoranza di quest'ultima, l'atteggiamento psicologico del reo di fronte ai doveri d'informazione o d'attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base della convivenza civile.

Né si tema che le conclusioni qui raggiunte delineino una forma di «colpa per la condotta della vita»: risalire alle «cause» dell'ignoranza della legge penale, per verificarne l'evitabilità, costituisce verifica dell'esistenza, in concreto, almeno d'un atteggiamento d'indifferenza, da parte dell'agente, nei confronti della doverosa informazione giuridica. Tale verifica non solo non viola il principio della responsabilità penale «per il singolo fatto» ma mira a cogliere il completo disvalore soggettivo del particolare episodio criminoso e può, condurre, come più volte ribadito, all'esclusione della colpevolezza per il singolo fatto, nell'ipotesi d'inevitabilità dell'ignoranza.

24. — L'art. 5 c.p. viola, infine, anche l'art. 3, primo e secondo comma, Cost.

In ordine alla violazione del primo comma dell'art. 3 Cost. va anzitutto ricordato (a conferma di quanto innanzi osservato in ordine all'uguale trattamento che, ai sensi dell'art. 5 c.p., riceve chi agisce con la coscienza dell'illiceità del fatto e chi invece con tale coscienza non opera) che, come ha avuto modo di rilevare recente, attenta dottrina, colui che commette un reato nell'ignoranza della legge penale dovuta ad impossibilità di prenderne conoscenza vien punito con una pena che, rispetto a quella cui soggiace chi commette lo stesso reato conoscendone l'illiceità, può esser diminuita soltanto entro i limiti edittali ex art. 133 c.p. o, se mai, ex art. 62-bis c.p. La diversità tra le predette situazioni (conoscenza effettiva ed impossibilità incolpevole di conoscenza della legge penale) è, invece, notevole sia sotto il profilo del disvalore sia sotto quello della «sintomaticità». L'art. 5 c.p. viola, dunque, anche il primo comma dell'art. 3 Cost.

Per quanto attiene alla violazione del secondo comma dell'articolo ora citato va ribadito che il non poter addurre a scusa dell'ignoranza della legge penale l'obiettiva o la subiettiva (nei limiti anzidetti) impossibilità di conoscere la stessa legge equivale a far ricadere sul singolo tutte le colpe della predetta ignoranza. Ben è, invece, almeno possibile, come s'è già sottolineato, che lo Stato non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o «prevedibili») alcune leggi; oppure che, malgrado ogni positiva predisposizione di determinanti soggetti all'adempimento dei predetti doveri strumentali d'informazione ecc., l'ignoranza della legge penale sia dovuta alla mancata rimozione degli «ostacoli» di cui al secondo comma dell'art. 3 Cost.

25. — In conclusione: oltre agli specifici articoli della Costituzione indicati in precedenza, l'art. 5 c.p., nell'interpretazione che del medesimo danno una parte della dottrina e soprattutto la giurisprudenza, viola, come s'è sottolineato più volte, lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed i suoi essenziali principi ispiratori. Far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati.

26. — Non resta che accennare ai criteri, ai parametri in base ai quali va stabilita l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale. È, invero, di gran rilievo impedire che, in fase applicativa, vengano a prodursi, insieme alla «vanificazione» delle risultanze qui acquisite, altre violazioni della Carta fondamentale.

È doveroso, per prima, chiarire che, ove una particolare conoscenza, da parte del soggetto agente, consenta al medesimo la possibilità di conoscere la legge penale, non è legittimo che lo stesso soggetto si giovi d'un (eventuale) errore generale, comune, sul divieto. Ciò va rilevato non perché si disconoscano i tentativi, per tanti aspetti meritevoli di considerazione, della dottrina mirati, attraverso l'oggettivazione, per quanto possibile, dei criteri di misura della colpevolezza, a sottolinearne l'aspetto, peraltro fondamentale, di garanzia delle libere scelte d'azione ma perché non è desumibile dalla Costituzione la legittimità d'una concezione della colpevolezza che consenta di non rimproverare il soggetto per il fatto commesso (ovviamente, in presenza dei prescritti elementi subiettivi) quando esista, in concreto, la

possibilità, sia pur eccezionale (di fronte ad un generale, comune errore sul divieto) per il singolo agente di conoscere la legge penale e, pertanto, l'illiceità del fatto. Ammettere, allo stato attuale della normativa costituzionale ed ordinaria, il soggetto agente (che è in errore sull'illiceità del fatto per ignoranza della legge penale, pur essendo in grado di conoscere quest'ultima e di non errare sulla predetta illiceità) a giovare del comune errore sul divieto, determinato dall'altrui, generale, inevitabile ignoranza della legge penale, val quanto riconoscere all'errore comune sul divieto penale il valore di consuetudine abrogatrice di incriminazioni penali.

27. — Da quanto innanzi osservato discende, in via generale, che l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) non va misurata alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari ecc. La spersonalizzazione che un giudizio formulato alla stregua di criteri oggettivi puri necessariamente comporta va, tuttavia, compensata, secondo quanto innanzi avvertito, dall'esame di eventuali, particolari conoscenze ed «abilità» possedute dal singolo agente: queste ultime, consentendo all'autore del reato di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale escludono che l'ignoranza della legge penale vada qualificata come inevitabile.

Ed anche quando, sempre allo scopo di stabilire l'inevitabilità dell'errore sul divieto, ci si valga di «altri» criteri (c.d. «misti») secondo i quali la predetta inevitabilità può esser determinata, fra l'altro, da particolari, positive, circostanze di fatto in cui s'è formata la deliberazione criminosa (es. «assicurazioni erronee» di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare; precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto ecc.) occorre tener conto della «generalizzazione» dell'errore nel senso che qualunque consociato, in via di massima (salvo quanto aggiungiamo subito) sarebbe caduto nell'errore sul divieto ove si fosse trovato nelle stesse particolari condizioni dell'agente; ma, ancora una volta, la spersonalizzazione del giudizio va compensata dall'indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possieda specifiche «cognizioni» (ad es. conosca o sia in grado di conoscere l'origine lassistica o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali ecc.) è tenuto a «controllare» le informazioni ricevute. Il fondamento costituzionale della «scusa» dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali.

28. — La casistica relativa all'«inevitabilità» dell'errore sul divieto va conclusa con alcune precisazioni.

È stato, in dottrina, osservato che, realisticamente, l'ipotesi d'un soggetto, sano e maturo di mente, che commetta un fatto criminoso ignorandone l'antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, pur presentando un generico disvalore sociale, non sono sempre e dovunque previsti come illeciti penali ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale (es. violazione di alcune norme fiscali ecc.). E, in relazione a queste categorie di reati, sono state opportunamente prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto effettivamente si rappresenti la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui l'agente neppure si rappresenti tale possibilità.

Or qui occorre precisare che, mentre nella prima ipotesi, esistendo, in concreto (ben più della possibilità di conoscenza dell'illiceità del fatto) l'effettiva previsione di tale possibilità, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (essendo il soggetto obbligato a risolvere l'eventuale dubbio attraverso l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad astenersi dall'azione (il dubbio oggettivamente irrisolvibile, che esclude la rimproverabilità sia dell'azione sia dell'astensione è soltanto quello in cui, agendo o non agendo, s'incorre, ugualmente, nella sanzione penale); la seconda ipotesi comporta, da parte del giudice, un'attenta valutazione delle ragioni per le quali l'agente, che ignora la legge penale, non s'è neppure prospettato un dubbio sull'illiceità del fatto. Or se l'assenza di tale dubbio discende, principalmente, dalla personale non colpevole carenza di socializzazione dell'agente, l'ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile.

Inevitabile si palesa anche l'errore sui divieti nell'ipotesi in cui, in relazione a reati sforniti di disvalore sociale è, per l'agente, socializzato oppure no, oggettivamente imprevedibile l'illiceità del fatto. Tuttavia, ove (a parte i casi di carenza di socializzazione dell'agente) la mancata previsione dell'illiceità del fatto derivi dalla violazione degli obblighi d'informazione giuridica, che sono, come s'è avvertito, alla base di ogni convivenza civile deve ritenersi che l'agente versi in evitabile e, pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale.

Come in evitabile, rimproverabile ignoranza della legge penale versa chi, professionalmente inserito in un determinato campo d'attività, non s'informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo.

La casistica non può esser qui approfondita: basta aver indicato che (alla luce del fondamento costituzionale della scusa dell'inevitabile ignoranza della legge penale) allo scopo di verificare, in concreto, tale inevitabilità, da un canto è necessario (per garantire la certezza della libertà d'azione del cittadino) far riferimento a criteri oggettivi c.d. «puri» e «misti» e dall'altro canto è doveroso recuperare la spersonalizzazione, causata dall'uso preponderante di tali criteri, con l'esame delle particolari situazioni in cui eventualmente versi il singolo soggetto agente. La giurisprudenza va, infine, rinviata, nell'interpretazione ed applicazione del nuovo testo dell'art. 5 c.p. ai criteri generali che, in tema di responsabilità a titolo di colpa e di buona fede nelle contravvenzioni, la stessa giurisprudenza è andata via via adottando.

Il nuovo testo dell'art. 5 c.p., derivante dalla parziale incostituzionalità dello stesso articolo che qui si va a dichiarare, risulta così formulato: «L'ignoranza della legge penale non scusa tranne che si tratti d'ignoranza inevitabile».

29. — Non resta che sottolineare che spetta al legislatore (oltre all'eventuale emanazione di norme «di raccordo») stabilire se l'ignoranza evitabile della legge penale meriti un'attenuazione di pena, come per gli ordinamenti tedesco occidentale ed austriaco, oppure se il sistema dell'ignoranza della legge penale debba restare quello risultante a seguito della qui dichiarata parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p.

Ogni altra questione sollevata dalle ordinanze di rimessione rimane assorbita dalla predetta illegittimità costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAVA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MISILELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MISILELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

n. 90

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dalla Corte di cassazione
nel procedimento penale a carico di Scarfò Vincenzo ed altri*

Misure di prevenzione - Persone sottoposte a tali misure - Conseguente decadenza della licenza commerciale - Estensione della decadenza nei confronti di tutti i soci della società di persone (nella specie società in accomandita semplice) della quale faceva parte la persona sottoposta alla predetta misura - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle società di capitali per le quali la decadenza opera solo quando il socio svolge un ruolo di particolare rilevanza - Immediata operatività della decadenza nei confronti dei terzi - Impugnazione del provvedimento che dispone la decadenza - Esclusione di effetti sospensivi.

(Legge 31 maggio 1965, n. 575: artt. 10-ter e 10-quater).

(Cost., artt. 3, 27, 35, e 41).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Vincenzo Antonio Scarfò, nato il 10 giugno 1953, Giuseppe Scarfò, nato il 19 novembre 1951, Pietro Giovanni Scarfò, nato il 29 giugno 1954, e Francesco Scarfò, nato il 14 giugno 1958, avverso il decreto della sezione di corte di appello di Reggio Calabria in data 23 gennaio 1987;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Lattanzi;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede «che la Corte di cassazione dichiari la manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità sollevate in ordine agli artt. 10-ter e 10-quater della legge n. 575/1965 e rigetti i ricorsi».

PREMESSO

Il tribunale di Reggio Calabria con decreto dell'8 marzo 1984 ha ritenuto Vincenzo Antonio Scarfò indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso e gli ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con l'obbligo di versare una cauzione di L. 5.000.000. Successivamente lo stesso tribunale con decreto del 31 gennaio 1985 ha disposto, ai sensi dell'art. 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, la decadenza della licenza per la vendita di oggetti preziosi di cui era titolare la società in accomandita semplice "Scarfò gioielli, di Scarfò Giuseppe e C.", società della quale Vincenzo Antonio Scarfò sottoposto alla misura di prevenzione, era socio insieme con i suoi fratelli Pietro Giovanni, Francesco e Giuseppe, in qualità i primi tre di accomandanti e il quarto, Giuseppe, di accomandatario.

In seguito alle impugnazioni di Vincenzo, Pietro, Francesco e Giuseppe Scarfò contro i due decreti la sezione di corte di appello di Reggio Calabria ha riunito i procedimenti e confermato i provvedimenti del tribunale.

Vincenzo, Pietro, Francesco e Giuseppe Scarfò hanno proposto ricorso per cassazione. Vincenzo Scarfò ha dedotto un vizio di motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui lo ha ritenuto indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso; tutti e quattro i ricorrenti hanno dedotto violazioni degli artt. 10, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575 (il primo sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e gli altri due aggiunti dall'art. 20 della stessa legge) ed hanno proposto due questioni di legittimità costituzionale, relative ai citati artt. 10-ter e 10-quater.

I ricorrenti sostengono che l'art. 10-ter, secondo comma, si pone in contrasto con gli artt. 27, 3 e 35 della Costituzione, perché in relazione alle società di persone «ricollega effetti sanzionatori (decadenza delle licenze, autorizzazioni, etc.) a comportamenti del tutto incolpevoli dei terzi interessati i quali sarebbero puniti per responsabilità per fatto altrui, in violazione dell'art. 27 della Costituzione»; perché pone per le società di persone una disciplina diversa da quella stabilita per società di capitali, dando luogo ad una disparità di trattamento priva di giustificazione razionale, soprattutto con riferimento alle società in accomandita semplice, per le quali non si

giustificherebbe l'effetto della decadenza solo perché è applicata una misura di prevenzione ad un socio accomandante, visto che un eguale effetto è escluso quando la misura è applicata al socio di una società di capitali; perché viene ad incidere negativamente sulle attività di lavoro tutelate dall'art. 35 della Costituzione.

Con la seconda questione i ricorrenti sostengono la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per la previsione rispetto ai terzi nei cui confronti viene disposta la decadenza di un trattamento più vantaggioso di quello previsto per la stessa persona sottoposta alla misura di prevenzione, perché mentre nei confronti di questa la decadenza opera (art. 10, primo comma, della legge n. 575/1965 citata) solo quando il provvedimento applicativo della misura è divenuto definitivo, nei confronti dei primi la decadenza può operare, come è accaduto nel caso di specie, anche prima che l'applicazione della misura personale sia divenuta definitiva, in conseguenza di una serie di rinvii (dall'art. 10-*quater*, terzo comma, all'art. 3-*ter* e da questo all'art. 4, sesto e settimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) che fanno escludere l'effetto sospensivo dei ricorsi in appello e in cassazione e quindi comportano l'immediata efficacia del provvedimento di decadenza pronunciato dal tribunale.

OSSERVA

Le due questioni di legittimità costituzionale sono rilevanti e non manifestamente infondate.

La pronuncia di decadenza della licenza si collega alla qualità di socio accomandante di Vincenzo Scarfò. È vero che nella parte finale del decreto impugnato si aggiunge che Vincenzo Scarfò «ha cogestito i due esercizi commerciali» ed «ha partecipato agli utili», ma è anche vero che la partecipazione è derivata dalla qualità di socio, ed è quindi questa che viene in considerazione, a norma dell'art. 10-*ter*, secondo comma della legge n. 575/1965 citata, mentre per quanto riguarda l'asserita «cogestione» il decreto è del tutto privo di motivazione, in quanto non chiarisce in quale modo la «cogestione» si sarebbe svolta e da quali elementi sarebbe stata desunta. Né questa lacuna potrebbe giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato. Infatti in base all'art. 10-*ter*, secondo comma, citato è sufficiente che la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia «socio o dipendente» di una società di persone perché nei confronti della società venga dichiarata la decadenza, indipendentemente da qualunque altro accertamento circa il ruolo effettivamente svolto dal socio nell'impresa societaria o l'attività svolta da questa. Di conseguenza se la norma venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, nei limiti che saranno appresso specificati, questa Corte dovrebbe annullare con rinvio il provvedimento impugnato nella parte relativa alla pronuncia di decadenza, che invece alla stregua della norma sospettata di incostituzionalità risulta ineccepibile.

Anche la seconda questione è rilevante, perché la norma in discussione comporta l'esecutività immediata del provvedimento del tribunale che ha disposto la decadenza, mentre se la questione di legittimità costituzionale venisse ritenuta fondata gli effetti del provvedimento, in conseguenza dell'impugnazione, resterebbero sospesi fino al momento della sua definitività. Ora, poiché questa Corte ritiene di dover annullare per vizio di motivazione il decreto impugnato nel capo relativo all'applicazione della misura di prevenzione, è chiaro che la questione concernente l'esecutività del provvedimento di decadenza è in ogni caso rilevante, in quanto anche se la prima questione di legittimità costituzionale risultasse infondata questo provvedimento non sarebbe definitivo.

Con la prima questione i ricorrenti in sostanza deducono che la norma sospettata di incostituzionalità dà luogo all'applicazione di una misura pregiudizievole per i terzi anche in mancanza sia di rapporti materiali e psicologici, tra questi e la condotta che ne costituisce il presupposto (riferibile all'indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa), sia di una effettiva situazione di pericolosità.

La questione, come si è detto, non può ritenersi manifestamente infondata, perché effettivamente la norma può produrre effetti assai pregiudizievoli per i terzi senza che tali effetti risultino giustificati da quelle situazioni di pericolosità che il sistema delle misure di prevenzione tende a fronteggiare.

Non è inutile rilevare innanzi tutto che nei casi di più evidente e grave pericolosità operano il sequestro e la confisca dei beni, anche di terzi, dei quali la persona indiziata di appartenenza all'associazione mafiosa «risulta poter disporre, direttamente o indirettamente» (art. 2-*ter* della legge n. 575/1965 citata); sequestro e confisca che ben possono colpire le partecipazioni sociali. I provvedimenti concernenti la decadenza di licenze, di concessioni o di iscrizioni costituiscono quindi un intervento ulteriore rispetto a situazioni in cui la pericolosità concerne non tanto i beni in sé e la loro disponibilità, quanto l'attività svolta. L'art. 10-*ter*, secondo comma, per la parte relativa alle società di persone, è però congegnato in modo tale da comportare la pronuncia di decadenza anche in presenza di attività svolta in assoluta liceità, senza effettive ingerenze del socio indiziato di appartenere all'associazione mafiosa e da parte di persone che ignorano questa qualità del socio e comunque non hanno il potere di escluderlo.

Con riferimento ad una situazione siffatta la pronuncia di decadenza di licenze, concessioni od iscrizioni può trovarsi in contrasto, come hanno dedotto i ricorrenti, con l'art. 35, primo comma, della Costituzione dando luogo alla soppressione di attività lavorative esistenti senza ragione, ed anche, a parere di questa Corte, con l'art. 41, primo comma, della Costituzione, risolvendosi in un impedimento nei confronti dell'iniziativa economica privata non giustificato né dall'art. 41, secondo comma, della Costituzione, né dalla necessità di tutelare beni oggetto di altre norme costituzionali.

Per altro profilo, anche questo non manifestamente infondato in quanto indica il significato che nella sostanza potrebbe acquistare la norma sospettata di incostituzionalità, è stato dedotto dai ricorrenti il contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione. In effetti la decadenza, se non rapportata ad una situazione di pericolosità si risolverebbe in una misura punitiva (per «un periodo di cinque anni», secondo il primo comma dell'art. 10-ter) a carico anche di persone diverse da quelle che ha posto in essere il comportamento al quale la misura si collega; e in questo modo finirebbe con il dar luogo ad una sorta di responsabilità per fatto altrui, non consentita dall'art. 27, primo comma, della Costituzione.

È vero che l'art. 27, primo comma, si riferisce letteralmente alla «responsabilità penale» e che la norma impugnata non concerne reati e pene ma fattispecie di pericolosità e misure di prevenzione, ma è anche vero che il principio espresso dall'art. 27, primo comma, deve operare, al di là delle formali qualificazioni legislative, tutte le volte in cui ci si trova in presenza di interventi sostanzialmente repressivi nei confronti di persone diverse da quella che con la sua condotta ha dato luogo all'intervento.

È questo l'indirizzo che si desume dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha fatto applicazione dell'art. 27, primo comma, per dichiarare l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano la confisca nei confronti di terzi (ved. Corte costituzionale 29 gennaio 1987, n. 2; Corte costituzionale 29 dicembre 1976, n. 259), e ciò benché la confisca sia considerata non una pena ma una misura di sicurezza ed abbia perciò una funzione preventiva assimilabile per vari aspetti (nel senso che le misure di sicurezza e le misure di prevenzione «possono considerarsi . . . due *species* di un unico *genus*», ved. Corte costituzionale 22 dicembre 1980, n. 177) alle misure di prevenzione. Del resto anche nel sistema delle misure di prevenzione è prevista la confisca, proprio nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, con delle disposizioni, già ricordate, che, a norma dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono applicabili «anche con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis del codice penale». Una ragione in più per ritenere che il principio dell'art. 27, primo comma, se è applicabile nei confronti della confisca misura di sicurezza, deve essere applicabile anche nei confronti della confisca misura di prevenzione e, in genere, nei confronti delle misure di prevenzione di natura reale.

Lo stesso legislatore mostra, con la parte finale del secondo comma dell'art. 10-ter, di aver avvertito l'esigenza di evitare forme di responsabilità indiretta, visto che con riferimento alle società di capitali ha previsto la decadenza solo nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alla misura di prevenzione «determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi». Perciò la pericolosità del socio in relazione alle società di capitali rileva, ai fini che interessano, non in ogni caso ma solo quando egli svolge un particolare ruolo nella società, e questa normativa si inserisce coerentemente nel sistema di prevenzione, in quanto risultata collegata con una situazione di pericolosità e tende ad evitare che attraverso l'attività nella società della persona indiziata di appartenere all'associazione mafiosa aumenti il potere di questa associazione e si incrementino gli effetti della società.

La diversità di disciplina tra società di persone e società di capitali è stata dedotta dai ricorrenti come ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed anche sotto questo profilo l'eccezione non è manifestamente infondata perché a ben vedere le differenze che certo esistono tra le due categorie di società non rendono razionale il diverso trattamento di cui si sta discutendo.

L'appartenenza infatti alla categoria «società di persone» non giustifica per le ragioni già dette la decadenza della società per l'applicazione della misura di prevenzione ad un socio. È diversa infatti, come ricordano i ricorrenti, la disciplina dei vari tipi di società rientranti in tale categoria ed in particolare della società in accomandita semplice (che viene in questione nella specie) rispetto alle altre, per la distinzione, anche ai fini dell'amministrazione, tra soci accomandati e soci accomandatari; ma è diversa anche, nella realtà, la situazione da caso a caso, in ragione delle dimensioni della società, del numero dei soci, del valore della partecipazione del socio indiziato di appartenere all'associazione di tipo mafioso e del ruolo effettivamente svolto da questo nella società. E tutte queste differenze convincono che il trattamento diverso previsto dalla norma in questione per le società di persone non si giustifica, posto che il socio di queste non si trova con la società in un rapporto che di per sé solo è fonte di una pericolosità maggiore di quella ricollegabile alla sola qualità di socio di una società di capitali.

In conclusione quindi il contrasto con i ricordati principi costituzionali si profila perché per le società di persone è prevista la decadenza per il solo fatto che il socio (o il dipendente, ma questa situazione non rileva nel presente giudizio) sia stato sottoposto alla misura di prevenzione ed è perciò da ritenere non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma, 35, primo comma e 41, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (aggiunto dall'art. 20, della legge 13 settembre 1982, n. 646) nella parte in cui diversamente da quanto è stabilito per le società di capitali) non prevede per le società di persone come condizione perché si verifichi la decadenza che il socio (non amministratore) sottoposto alla misura di prevenzione sia persona che determini abitualmente scelte e indirizzi.

Per quanto riguarda la seconda questione le ragioni della non manifesta infondatezza possono esporsi assai più brevemente: per i provvedimenti che dispongono la decadenza nei confronti di persone fisiche diverse da quella sottoposta alla misura di prevenzione o di società di applicano, a norma dell'art. 10-quater, terzo comma, della legge n. 575/1965 citata, «le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3-ter», a sua volta il secondo comma di questo articolo stabilisce che le «impugnazioni . . . sono regolate dalle disposizioni del quinto, sesto, settimo e ottavo comma, dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» e il sesto e settimo comma di quest'ultimo articolo stabiliscono che i ricorsi non hanno effetto sospensivo; risulta così un meccanismo che fa operare la decadenza nonostante l'impugnazione del provvedimento, ed è questo meccanismo che è sospettato di illegittimità costituzionale.

Il meccanismo con riferimento alla confisca è stato da un giudice di merito ritenuto incongruo e quindi tale da imporre una interpretazione volta ad escludere per le misure patrimoniali la deroga relativa all'effetto sospensivo delle impugnazioni, ma la lettera delle ricordate disposizioni non consente una interpretazione siffatta. Di conseguenza, come hanno rilevato i ricorrenti, la situazione dei terzi (e nella specie la loro) è peggiore di quella della persona sottoposta alla misura di prevenzione. Per questa persona infatti la decadenza, a norma dell'art. 10 della legge n. 575/1965 citata, opera solo dopo che il provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione è divenuto definitivo, mentre per i terzi la decadenza opera anche prima, se è disposta prima che tale provvedimento sia divenuto definitivo. È da aggiungere che nel corso del procedimento il tribunale ha, sia nei confronti del proposto, sia nei confronti dei terzi (artt. 10, secondo comma, e 10-ter, primo comma, ultima parte, legge n. 575/1965 citata), il potere di sospendere la licenza e che quindi l'immediata esecutività non ha neanche giustificazioni cautelari. Ma se la sospensione non è disposta la decadenza per i terzi opera dopo il provvedimento di primo grado mentre per la persona sottoposta alla misura di prevenzione opera solo quando la misura personale è divenuta definitiva.

Della disparità di trattamento non si rinviene alcuna razionale giustificazione e pertanto risulta non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-quater, terzo comma, della legge n. 575/1965 citata, (aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646), nella parte in cui, attraverso i rinvii all'art. 3, secondo comma, della legge n. 575/1965 citata e quindi all'art. 4, sesto e settimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, esclude l'effetto sospensivo delle impugnazioni contro il provvedimento che a norma dell'art. 10-ter della legge n. 575/1965 citata dispone la decadenza da licenze, concessioni od iscrizioni.

Di conseguenza il procedimento relativo alla decadenza dalla licenza va separato da quello relativo all'applicazione della misura di prevenzione personale e va sospeso; gli atti relativi devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni precedentemente indicate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, in relazione agli artt. 3, 27, 35 e 41 della Costituzione;

Sospende il procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione alla parti del procedimento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per le comunicazioni ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Roma, addì 28 settembre 1987

(Seguono le firme)

N. 91

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria Stella e Moschetti Cataldo

Locazioni immobili urbani - Uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale a favore del conduttore - Ingiustificato arricchimento del conduttore a danno del locatore, indipendentemente dall'accertamento di vantaggi o di utilità per il locatore diversi dal godimento dell'immobile - Natura di imposta dell'indennità di avviamento in assenza del presupposto della destinazione al soddisfacimento di bisogni pubblici.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., artt. 3, 41, 42 e 53).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Ritenuto che l'eccezione sollevata dal convenuto, di illegittimità costituzionale della disciplina vigente in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (art. 69 della legge n. 392/1978, non sia manifestamente infondata, in quanto

IN FATTO

Con atto di citazione del 12 ottobre 1985 Maria Stella Ventura conveniva, innanzi a questo giudice, Cataldo Moschetti, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.340.000 a titolo di indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale, in relazione al canone corrisposto al momento del rilascio dell'immobile sito in Palagiano, alla via dei Mille n. 18, adibito ad uso commerciale di macelleria.

Tale domanda scaturiva da un precedente provvedimento, che ordinava il rilascio su richiesta del locatore, il quale intendeva destinare l'immobile ad abitazione del figlio.

Costituitosi ritualmente, il Moschetti, contestando alcuni elementi inerenti l'entità del canone, osservava che:

A) il locale in questione era già adibito a macelleria dal locatore medesimo, quando venne stipulato il contratto fra le parti;

B) la conduttrice aveva di fatto cessato la sua attività commerciale al momento della richiesta di rilascio, o, quanto meno, già l'aveva trasferita altrove. Successivamente, nel corso del giudizio, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente in tema.

IN DIRITTO

Questo pretore, prima di procedere all'accertamento dei fatti e delle circostanze evidenziati dalle parti, rileva la necessità che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di incompatibilità della normativa vigente *de qua* con i principi sanciti negli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, riconsiderando l'intera materia sotto un profilo parzialmente diverso da quelli su cui si è pronunciata in passato.

In proposito si impone innanzitutto il carattere di irragionevolezza delle disposizioni in materia (art. 69 della legge n. 392/1978, così come modificato), che attuerebbe un ingiustificato arricchimento, «legalmente autorizzato», di una parte in danno dell'altra (art. 2041 del c.c.).

Infatti, l'obbligo di corrispondere la c.d. indennità di avviamento è posto dalla legge indipendentemente dall'esistenza o dall'accertamento di uno specifico vantaggio del locatore.

Solo l'esistenza di un reale oggettivo vantaggio per il locatore, come razionalmente previsto dall'art. 4 della legge n. 19/1963, poteva giustificare tale onere economico a carico di una parte, senza violentare e sovvertire il principio di libertà contrattuale, che in linea di massima deve sottendere i rapporti privatistici in una società libera e democratica.

L'invadenza del legislatore sul tema appare come una unilaterale (nel senso di «parziale») e sui *generis* forma di «tassazione» che, essendo prevista per legge, e avendo carattere generale, sarebbe espressione della capacità impositiva dello Stato, pur non ricorrendone le finalità fondamentali (destinazione dei proventi al soddisfacimento dei bisogni

pubblici). In particolare, il singolo conduttore emerge non solo come unico beneficiario del «tributo», in contrasto con i principi fondamentali di diritto tributario, ma si pone anche come soggetto ingiustificatamente privilegiato, *principis voluntate*, nel rapporto privatistico di locazione.

La disciplina vigente in materia risulta quindi illogica e ingiusta, e potrebbe contrastare con il principio espresso solennemente nell'art. 3 della Costituzione per cui: «tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge, senza distinzione... di condizioni personali e sociali». E anzi, là dove si fa obbligo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sarebbe proprio la Repubblica ad aver creato con legge l'ingiustizia lamentata dal convenuto nel presente giudizio.

Vi è una categoria di soggetti giuridico-economici beneficiata da un ingiustificato privilegio in *bonam partem*, per sostenere il quale è imposto un corrispondente *privilegium* in *malam partem* a carico dei rispettivi locatori di immobili, che devono sopportare un onere, grande o piccolo che sia, indipendentemente da una particolare utilità loro riveniente.

Lo stesso concetto di «indennità» presuppone un vantaggio acquisito come contropartita da chi tale indennità deve corrispondere; ovvero, visto a parte *accipientis*, un compenso del danno sofferto per un'altrui inadempienza.

Sia nell'un caso, che nell'altro, dovrebbe darsi la prova del vantaggio concreto ricevuto, o del danno subito, non potendosi questi elementi presumere. Così come si dovrebbe provare l'inadempimento della parte obbligata al pagamento (dell'indennità). Nell'ipotesi in esame non ricorre alcuno degli indicati elementi.

Se quanto fin qui osservato è vero, il legislatore avrebbe dovuto qualificare la dazione posta a carico del locatore non già «indennità», ma «sanzione» comminata preventivamente a carico del soggetto che decida di locare un immobile a terzi, per uso diverso da quello abitativo: con quale fondamento o giustificazione giuridica, a questo pretore non è dato di intravedere.

Là dove la già citata legge n. 19/1963 prevedeva l'obbligo del pagamento di una somma a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale solo nel caso in cui dalla cessazione dell'attività del conduttore fosse derivato un corrispondente vantaggio per il locatore (vantaggio individuato nella possibilità che questi eserciti nell'immobile rilasciatogli la stessa attività svolta dal conduttore), e comunque «nella misura dell'utilità che né può derivare al locatore», l'attuale disciplina prescinde totalmente e irrazionalmente dal detto rapporto, presumendo, del tutto arbitrariamente, in ogni caso un vantaggio per il locatore.

Orbene, se tale vantaggio dovesse (come pare che sia) identificarsi nella mera riacquisizione della disponibilità dell'immobile da parte del locatore, è evidente che il legislatore ha frainteso la funzione economico-giuridica del negozio di locazione, per il quale «una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo» (art. 1571 del c.c.).

Pretestuosa è la tesi di una generale e diretta «inerenza», alla semplice restituzione dell'immobile locato, di un vantaggio derivante dall'avviamento creato dal conduttore. Nella specie, come in infiniti altri casi (si pensi per esempio all'ipotesi in cui il locatore intenda esercitare attività di bar-pasticceria, o discoteca ecc. nel locale prima adibito dal conduttore ad impresa di pompe funebri o ad altra psicologicamente incompatibile con la nuova) nessun diretto o indiretto vantaggio (sembra anzi più probabile un danno) deriva al locatore dal rilascio dell'immobile, se non quello naturale o «inerente» alla disponibilità della cosa locata, che per libera volontà delle parti, e per la funzione propria del contratto, doveva essere restituita al termine del rapporto. E se la violazione di tale libertà circa la durata del contratto, operata per *actum principis*, può essere ritenuta tollerabile, beninteso entro certi limiti compatibili con la Costituzione e già individuati dalla alta Corte, l'imposizione di un «tributo», a volte superiore o pari all'intero importo dei canoni corrisposti dal conduttore nel corso del rapporto locativo, a carico di una delle parti e in favore dell'altra, appare arbitraria, irragionevole e ingiustificata in una società occidentale ed evoluta.

Si è osservato da taluno che la disciplina vigente, che qui si denuncia di sospetta incostituzionalità, risponderebbe ad un interesse o funzione sociale. Ma si può obiettare che ciò sarebbe vero solo se si volesse ammettere apertamente che funzione sociale sia quella di tutelare una categoria economica (gli esercenti di attività commerciali) in danno di (altre) titolari del diritto di proprietà e locatori in genere). Che anzi, è giustificato il sospetto che proprio l'istituto in esame determini grave danno all'economia generale del paese, favorendo il rincaro dei prezzi attraverso il conseguente meccanismo, di fatto instauratosi sul mercato fra locatori più «furbi» o meno sprovveduti, di esigere, all'atto della conclusione del contratto di locazione, il pagamento anticipato di somme più o meno corrispondenti a quello che, al momento della cessazione del rapporto, essi dovranno rifondere al conduttore.

In una società libera, infatti, il mercato cerca e trova da solo i correttivi «viziosi» a situazioni «viziate» e innaturali imposte dall'alto: con l'effetto finale di una dannosa «partita di giro», produttore la fatale compromissione dell'interesse generale al contenimento dei prezzi. Tutto ciò con grave e ingiusto sacrificio per i locatori più «timidi», che si rifiutano di violare il dettato legislativo.

Nel caso che ci occupa si è verificata la situazione paradossale ed emblematica, che verosimilmente non troverà misconoscimento presso il Giudice preposto al controllo della legittimità costituzionale delle norme di legge.

Per quanto non si sia proceduto all'accertamento giurisdizionale dei fatti e delle circostanze indicate dal convenuto locatore, apparendo la loro verifica non necessaria ai fini che qui interessano (denuncia di sospetto di incostituzionalità della norma dell'art. 69 della legge n. 392/1978, si impone tuttavia la loro rilevanza logico-concettuale astratta, in quanto la situazione descritta è comunque verosimile, e come tale di volta in volta possibile in concrete fattispecie.

Si consideri pertanto, solo in via di ipotesi, che si sia verificato quanto denunciato dal convenuto in ordine a:

1) contratto di locazione relativo ad immobile che, prima dell'inizio del rapporto, era occupato dallo stesso locatore per l'esercizio della medesima attività economico-commerciale (macelleria con vendita di carni fresche), poi svoltavi dal conduttore;

2) rilascio dell'immobile, ottenuto ai sensi dell'art. 29, lett. 4) della legge n. 392/1978 (destinazione dell'immobile ad abitazione di un figlio del locatore):

3) cessazione dell'attività commerciale da parte della conduttrice per sua autonoma decisione, già da prima dell'inizio dell'azione di rilascio.

Orbene, sembra veramente legittimo il dubbio che nella descritta, o in altre analoghe situazioni, l'obbligo di pagamento, da parte del locatore, di una somma a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dell'altra parte sia compatibile con i principi di uguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione), di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione) della funzione sociale della proprietà (e non di ingiustificato arricchimento di un singolo soggetto) (art. 42 della Costituzione), e infine della generalità dell'obbligo di concorrere alle spese pubbliche: e non a carico dei soli locatori in favore dei conduttori (art. 53 della Costituzione).

I quali ultimi, se ritenuti dallo Stato meritevoli di particolare protezione, al punto da indurre taluno all'affermazione secondo cui l'attuale previsione dell'indennità di avviamento avrebbe lo scopo di «conservare, anche nel pubblico interesse, le imprese considerate», e, quale più generale giustificazione «un contenuto riparatorio del danno subito dal locatario per la perdita dell'avviamento stesso», dovrebbero essere sostenuti economicamente con altri strumenti legislativi (ad es.: fiscalizzazione di oneri sociali), ma non in danno di una sola categoria economica.

E se dal legislatore, gravemente condizionato politicamente, come è fatale che sia, non ci si può attendere il coraggio necessario per l'adozione di un provvedimento impopolare rispetto a gruppi di pressione di notoria efficacia e penetrazione, è lecito attendersi un nuovo coraggioso atteggiamento da parte della Corte costituzionale, che dia atto della absurdità del sistema vigente.

Quanto alla rilevanza nel presente giudizio dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal convenuto, non può dubitarsene, sol che si consideri che, se trovasse accoglimento la tesi dell'irragionevolezza della normativa in vigore, la domanda in questa sede proposta, di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a carico del locatore, dovrebbe essere respinta.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 69 della legge n. 392/1978 e success. modificazioni, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone l'obbligo generale del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale a carico del locatore e in favore del conduttore, al di fuori delle ipotesi e indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo;

Sospende il presente giudizio, e rimette gli atti alla Corte Costituzionale, perché decida sul punto;

Ordina trasmettersi copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Taranto, addì 16 ottobre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

88C0404

N. 92

Ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed altra e Cortese Giuseppina ed altra

Contratti agrari - Morte del proprietario di fondo rustico coltivato direttamente - Diritto dell'erede a continuare la coltivazione in qualità di affittuario - Esclusione dell'erede coltivatore diretto che non sia in possesso del fondo.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49).

(Cost. artt. 3, 41 e 42).

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso per sequestro giudiziario anteriore la causa *ex art. 670* del Codice di procedura civile, presentato da Cortese Maria Rosa e Vignolo Ines, con il dott. G. Grancia, contro Cortese Giuseppina e Cortese Eida.

Ritenuto essere stata sollevata — in sede di ricorso per concessione di sequestro giudiziario, da parte dei ricorrenti Cortese Maria Rosa e Vignolo Ines in persona del loro procuratore speciale e generale Raviola Franco, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione — in particolare allorché la norma specificata, disponendo che nel caso di morte di proprietario del fondo rustico coltivato direttamente, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato e continuato ad esercitare su tale fondo attività agricola in qualità di coltivatori diretti, abbiano diritto a continuare nella coltivazione del fondo stesso anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri eredi.

Ritenuto che tale norma potrebbe costituire una violazione del diritto, di uguaglianza di libera iniziativa economica e di proprietà come in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, e che, comunque la questione sollevata non è manifestamente infondata.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende ogni provvedimento sul procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che ai Presidenti delle due Camere.

Casale Monferrato, addì 20 novembre 1987

Il presidente: VELLETRI

88C0405

N. 93

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 marzo 1988) dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Fragd e l'Amministrazione delle finanze dello Stato

Comunità economica europea - Norme di esecuzione del Trattato di Roma - Pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia che riconoscono invalide disposizioni di regolamenti CEE impositive di prestazioni patrimoniali (nel caso importi compensativi monetari per prodotti oggetto di esportazione) - Potere discrezionale della Corte di limitare nel tempo gli effetti di tali pronunce facendo salvi gli atti di esecuzione della disposizione regolamentare anteriori alla pronuncia - Prospettata incostituzionalità di tale normativa nell'ipotesi in cui (come nel caso) tali atti di esecuzione siano oggetto della controversia (incidentata) innanzi al giudice nazionale, per la quale la Corte di giustizia è stata investita della questione - Conseguente ingiustificata esclusione della tutela giurisdizionale dei diritti delle parti colpite da detti atti di esecuzione (e alle quali nel caso viene a negarsi il rimborso, altrimenti dovuto, dei suddetti importi compensativi).

(Legge 14 ottobre 1957, n. 1023, di ratifica del Trattato di Roma 25 marzo 1957: artt. 1 e 2, in relazione all'art. 177 del Trattato).

(Cost., artt. 23, 24 e 41).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da Fragd S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, proc. dom. avv. Giorgio Simeone di Venezia, attrice, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro delle finanze *pro-tempore*, rappresentata e difesa a sensi di legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliata a sensi di legge presso la stessa convenuta.

In punto: pagamento somma.

La S.p.A. Fragd, dedita ad attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti industriali destinati all'esportazione, con stabilimento in Castelmassa (Rovigo), con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 1982, ha convenuto in giudizio, innanzi a questo tribunale, l'Amministrazione finanziaria dello Stato esponendo di avere effettuato nel periodo compreso tra il 7 luglio 1980 e l'11 luglio 1980 quattro distinte esportazioni di glucosio in polvere (destrosio) ottenuto dalla trasformazione di mais e di avere corrisposto alla dogana di Rovigo importi compensativi monetari (ICM) per complessive L. 2.878.280 in base ai criteri fissati dalla commissione CEE con regolamento n. 1541/80 del 19 giugno 1980.

Ha prospettato la società attrice l'illegittimità di tali criteri, per violazione del trattato istitutivo della Comunità e della normativa fondamentale in materia di ICM, deducendo che la Commissione avrebbe erroneamente calcolato l'ammontare degli ICM in misura più elevata di circa il 14% per aver fatto riferimento al prezzo di intervento del mais senza tener conto della restituzione alla produzione dell'amido di mais; ha agito pertanto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria pretendendo il rimborso di quanto indebitamente riscosso dalla dogana, quantificato nella somma complessiva di L. 396.673.

L'Amministrazione finanziaria costituendosi ha riconosciuto che gli ICM sulle esportazioni di cui trattasi sono stati calcolati secondo lo stesso procedimento già riconosciuto illegittimo con riferimento al diverso Regolamento della commissione 24 marzo 1976, n. 652, con sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 1980 resa nella causa n. 145/79 (SA Roquette contro Stato francese/Amministrazione doganale - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance di Lille); si è opposta tuttavia alla domanda negando sotto distinti profili il diritto al rimborso.

Pervenuta la causa al collegio, questo tribunale con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha rilevato che la controversia avrebbe dovuto essere definita con diretta applicazione della disciplina specifica dettata con il richiamato regolamento n. 1541/80 della commissione CEE i cui criteri di determinazione dell'ammontare degli importi compensativi monetari apparivano in realtà tali da far apparire non privi di fondamento i rilievi della Società attrice in merito alla illegittimità delle disposizioni per violazione della normativa comunitaria e, in specie, del regolamento del consiglio n. 974/71. Con la stessa ordinanza il tribunale in relazione alle questioni concernenti la validità della fonte disciplinante il rapporto controverso ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE ha richiesto in via pregiudiziale la pronuncia della Corte di giustizia sul seguente quesito:

«se il regolamento della commissione CEE n. 1541/80 del 19 giugno 1980 sia valido per la parte in cui fissa gli importi compensativi monetari (ICM) per i prodotti oggetto delle esportazioni per cui è causa (glucosio in polvere o destrosio), contraddistinti sotto la voce doganale 17.02 B IIa), in L. 29.612 per tonnellata, dato che nel calcolo di tali ICM si è fatto riferimento alla produzione dell'amido di mais, seguendo un criterio già oggetto di censura della Corte con sentenza 15 ottobre 1980 resa nella causa 145/79».

La Corte di giustizia della Comunità con sentenza del 22 maggio 1985 ha reso la pronuncia pregiudiziale dichiarando in dispositivo:

«occorre constatare, analogamente a quanto già dichiarato dalla Corte nella sentenza 15 ottobre 1980, che le norme del regolamento della commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di glucosio in polvere (sottovoce n. 17.02.B IIa) della tariffa doganale comune» con l'ulteriore espressa precisazione che «la constatata invalidità delle norme del regolamento della commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della commissione n. 1541/80, non consente di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che accerta l'invalidità, ossia il 15 ottobre 1980».

Il giudizio è stato quindi riassunto, con ricorso depositato il 4 dicembre 1985 dalla Società attrice che ha prospettato l'inidoneità della particolare limitazione temporale degli effetti dell'invalidità introdotta dalla Corte di giustizia sul rilievo della prevalenza nell'ambito dell'ordinamento comunitario del regime di cui al regolamento n. 1430/79 che garantirebbe il rimborso di diritti ogni qual volta l'importo versato risulti per qualsiasi motivo superiore a quello legalmente percepibile. Ha ancora rilevato la Società che la pronuncia della Corte non potrebbe incidere sulla normativa nazionale né introdurre arbitrarie limitazioni all'azione di ripetizione d'indebito quale disciplinata dall'art. 2033 del codice civile.

L'Amministrazione finanziaria ha opposto che non potrebbe essere riconosciuto all'attrice il rimborso ostandovi il carattere vincolante della pronuncia pregiudiziale della Corte e l'espressa limitazione temporale degli effetti della dichiarata invalidità, rilevata con applicazione analogica del disposto del secondo comma dell'art. 174 del trattato CEE.

Giova ricordare che il tribunale nell'investire la Corte della cognizione della questione pregiudiziale di validità delle norme regolamentari ai sensi dell'art. 177, lettera b), del trattato di Roma 25 marzo 1957, ha escluso ogni riferimento al particolare quesito — pure articolato dalla Società attrice — relativo alle conseguenze dell'eventuale dichiarazione di invalidità sul diritto al rimborso per esportazioni eseguite nel periodo compreso tra il 7 e l'11 luglio 1980.

La Corte di giustizia tuttavia, come evidenziato, ha ritenuto ugualmente di prendere posizione sul problema ed ha positivamente limitato la pronuncia di invalidità con riferimento al periodo successivo alla sentenza 15 ottobre 1980 (in causa n. 145/79) escludendo la possibilità di rimettere in discussione la riscossione o il pagamento di importi anteriormente effettuati.

Ritiene il tribunale che alla pronuncia deve essere astrattamente riconosciuta efficacia vincolante nel presente giudizio anche per quanto concerne la limitazione temporale degli effetti dell'invalidità che non è scindibile dal contenuto della decisione poiché ne delimita espressamente l'ambito di operatività. In vero, poiché la disapplicazione della norma di fonte comunitaria impugnata (altrimenti valida ed efficace) è legittimata dalla pronuncia della Corte, non potrebbe il giudice nazionale considerare non apposta la limitazione poiché così operando verrebbe arbitrariamente a modificare la portata della statuizione invadendo l'ambito proprio di competenza riconosciuto alla Corte dal Trattato.

La Corte di giustizia ha motivato la limitazione introdotta con riferimento analogico ai poteri riconosciuti dall'art. 174, secondo comma, del Trattato con riguardo ai procedimenti diretti, su ricorso, definiti dall'art. 173 e la pronuncia appare essersi mantenuta nell'ambito delle attribuzioni della Corte: ciò è tanto più evidente nel caso in esame in quanto la premessa della statuizione, inerente alla ricognizione dei poteri, si fonda essa stessa su una particolare interpretazione del disposto dell'art. 177 e comunque del sistema normativo del Trattato, sulla quale la Corte ha certamente giurisdizione.

Da tali premesse dovrebbe trarsi nel presente procedimento la conclusione che, nonostante la dichiarata invalidità delle norme regolamentari, la Società attrice non avrebbe diritto a rimborso alcuno essendo state le esportazioni gravate di ICM perfezionate in epoca anteriore al 15 ottobre 1980.

Nè può l'attrice fondare il diritto al rimborso sulla previsione del regolamento CEE n. 1430/79 del 2 luglio 1979, che assicura il rimborso quando l'importo dei diritti all'esportazione sia «superiore per qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile», poiché è evidente che il parametro della legalità degli ICM percepiti dall'Amministrazione rimarrebbe comunque il regolamento impugnato n. 1541/80 la cui dichiarata invalidità è soggetta alla commentata limitazione temporale.

Ritiene tuttavia il tribunale che la conclusione delineata induca consistenti elementi di dubbio in ordine alla conformità dell'art. 177 del Trattato, come interpretato dalla Corte di giustizia, e della legge di ratifica n. 1203 del 14 ottobre 1957 ai principi della Costituzione espressi dagli articoli 23, 24 e 41 della Costituzione.

Posto invero che la posizione soggettiva dell'operatore economico nei confronti dell'imposizione di una prestazione patrimoniale fondata su un regolamento comunitario illegittimo (perché contrario al Trattato o a norme applicative) trova nell'ambito dell'ordinamento interno tutela nelle forme generali dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 del codice civile con la radicazione di una controversia che postula la questione pregiudiziale di validità dell'atto comunitario, il concreto esercizio della difesa della sfera soggettiva del privato trova normativamente attuazione nel giudizio incidentale di cui alla lett. b) dell'art. 177 citato.

La pronuncia della Corte di giustizia che dichiara l'invalidità dell'atto comunitario consente — o meglio impone — al giudice del processo incidentato di disapplicare la norma e di ritenere conseguentemente nel merito illegittima l'imposizione sulla stessa fondata conoscendo dell'azione di ripetizione.

La disposizione, desumibile dal coordinamento degli articoli 174 e 177, che secondo la Corte di giustizia consente con apprezzamento discrezionale di limitare gli effetti della pronuncia dichiarativa della invalidità nel tempo anche in danno degli operatori che alla questione abbiano dato impulso con la radicazione del processo incidentato, comporta in concreto la negazione della tutela giurisdizionale del singolo contro atti normativi di fonte comunitaria impositivi di prestazioni patrimoniali riconosciuti illegittimi.

Tali conclusioni, che discendono da un'interpretazione ormai radicata nella giurisprudenza della Corte CEE, evidenziano l'inidoneità del procedimento predisposto dall'art. 177 citato ad assicurare una valida tutela ai singoli (che difficilmente potrebbero giovare del distinto rimedio di cui all'art. 173 comunque direttamente soggetto alle possibili limitazioni di cui al successivo art. 174), con l'effetto di privare gli operatori della possibilità di agire utilmente in via giudiziaria nei riguardi di imposizioni illegittime in contrasto con il precetto degli articoli 24 e 23 della Costituzione, esponendo ad ingiustificato ed irrazionale sacrificio la libertà di iniziativa economica privata.

Ritiene pertanto il tribunale sospetta la legittimità costituzionale della legge di ratifica del Trattato di Roma nella parte in cui recepisce nell'ordinamento interno una disciplina pattizia che attribuisce alla Corte di giustizia della CEE il potere di limitare nel tempo gli effetti delle pronunce pregiudiziali rese sulla validità di disposizioni regolamentari impositive di prestazioni patrimoniali escludendo dagli effetti della dichiarazione di invalidità gli atti di esecuzione compiuti in epoca anteriore alla pronuncia anche se oggetto della stessa controversia del procedimento incidentato che ha dato origine al deferimento della questione pregiudiziale, per contrasto con gli articoli 23, 24 e 41 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, per contrasto con gli articoli 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, recependo nell'ordinamento interno l'art. 177 del Trattato, attribuisce alla Corte di giustizia della CEE il potere di limitare nel tempo gli effetti delle pronunce pregiudiziali rese sulla validità di disposizioni regolamentari impositive di prestazioni patrimoniali escludendo dagli effetti della dichiarazione di invalidità gli atti di esecuzione compiuti in epoca anteriore alla pronuncia anche se oggetto della stessa controversia del procedimento incidentato che ha dato origine al deferimento della questione pregiudiziale;

Dispone pertanto che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 29 gennaio 1987

(Seguono le firme)

88C0406

N. 94

Ordinanza emessa il 13 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 marzo 1988) dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Torri Diego ed altri nella qualità di soci della S.n.c. Autosalone Torri contro Ubbiali Gesualdo; e da Cagnoni Isabella ved. Ubbiali contro la S.n.c. Autosalone Torri.

Processo civile - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale - Termine (previsto a pena di decadenza) per proporlo - Impossibilità di estendere ad esso, neppure in via interpretativa, in caso di morte della parte, la interruzione ammessa, per tale evento, dall'art. 328, primo comma, del cod. proc. civ., riguardo al termine stabilito per la proposizione del ricorso principale - Particolari difficoltà che ne conseguono per gli eredi della parte legittimata a proporre il ricorso incidentale - Ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato agli eredi della parte legittimata a proporre il ricorso principale.

(Cod. proc. civ.: art. 371, primo comma).

(Cost., artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da il primo (R.G. N. 84/84) Torri Diego, residente in Cesano Boscone, Torri Gianfranco e Gramegna Giovanni nella qualità di soci della S.n.c. Autosalone Torri, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola da Tolentino, 50, presso lo studio dell'avv. Salvatore de Francesco; rappresentati e difesi dall'avv. Rinaldo Spataro per delega a margine del ricorso, ricorrenti, contro Ubbiali Gesualdo, intimato; il secondo (R.G. N. 1488/84) proposto da Cagnoni Isabella ved. Ubbiali in proprio e quale legale

rappresentante del figlio Valentino Ubbiali; eredi del deceduto Ubbiali Gesualdo elettivamente domiciliati in Roma, via Fasana, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Cuva che li rappresenta e difende insieme all'avv. Filadeifo Chirico per delega a margine del controricorso, controricorrente e ricorrente incidentale, contro la S.n.c. Autosalone Torri, intimata, per l'annullamento della sentenza della c.a. di Milano del 27 maggio-22 luglio 1983;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 1987 dal cons. Mauro Sammartino;

Per il ricorrente principale è comparso l'avv. Salvatore De Francesco, per delega dell'avv. Spataro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

Per il controricorrente e ricorrente incidentale è comparso l'avv. Cuva, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Paolo Dettori, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale;

PROCESSO E MOTIVI

Considerato che nella causa promossa da Gesualdo Ubbiali contro la S.n.c. «Autosalone Torri» per ottenere la condanna di questa al pagamento del prezzo residuo di un appalto per la costruzione di un edificio in Cesano Boscone — causa in cui la società aveva, in riconvenzionale, chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per avere egli eseguito l'opera malamente e in ritardo sul termine convenuto — il tribunale di Milano prima e la corte di appello, adita da entrambi i contendenti, poi riconobbero in parte le ragioni delle rispettive pretese, operando una compensazione che in primo grado dava un residuo credito della società e nel secondo un residuo credito di Ubbiali;

che entrambe le parti ricorrono in cassazione e precisamente, per la società, tutti i soci Diego Torri, Gianfranco Torri e Giovanni Gramegna — in via principale — e, per Ubbiali, gli eredi Isabella Cagnoni ved. Ubbiali e Valentino Ubbiali, questi, minore, rappresentato da quella — in via incidentale con l'atto contenente il controricorso — proponendo censure per violazione di norme giuridiche e difetti di motivazione il cui accoglimento comporterebbe per ciascuna un risame della causa in senso a se favorevole e sfavorevole all'altra;

che la sentenza d'appello, depositata il 22 luglio 1983, non fu notificata, il ricorso principale fu notificato a Gesualdo Ubbiali il 22 dicembre 1983 e il controricorso col ricorso incidentale fu notificato a istanza degli eredi di lui, deceduto il 19 gennaio 1984, l'8-10 febbraio 1984;

Ritenuto che la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, in unico atto, oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 371 e 370 del c.p.c. (venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, che è di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) pone il problema — sollevato dagli stessi controricorrenti — se la notifica del ricorso incidentale possa o no considerarsi tempestiva in applicazione dell'art. 328 del c.p.c., cioè a dire se al termine per effettuarla possa o no applicarsi la causa interruttiva che l'art. 328/1 ammette per il termine stabilito dall'art. 325/2 per proporre ricorso principale nella specie — morte della parte a cui sia stata notificata la sentenza —;

che pertanto il giudizio (unico per entrambi i ricorsi, che vi debbono essere riuniti a norma dell'art. 335 del c.p.c.), non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale problema, dato che le due impugnazioni toccano gli stessi punti della sentenza impugnata ed anzi quella incidentale, col secondo motivo, riguarda l'omessa pronuncia sulle eccezioni di decadenza dalla garanzia per vizi e difformità e di prescrizione della azione sollevate in appello, e l'esame di tali censure ha di certo carattere preliminare;

che però l'applicabilità dell'art. 328/1 è giuridicamente impossibile in via analogica come chiesto dagli Ubbiali, perchè, se non altro, le due situazioni processuali, seppure hanno come elementi comuni la pendenza di un termine per impugnare e l'evento — morte della parte notificata — che interrompe il termine nell'una e dovrebbe interromperlo nell'altra, hanno tuttavia come elementi specifici e diversi, di rilevanza tale da precluderne l'assimilazione, l'atto che mette inizialmente in moto il termine e la cui rinnovazione ne permette la nuova decorrenza nell'una (notifica della sentenza) e dovrebbe permetterla nella altra (notifica del ricorso principale); in altri termini, si oppone al procedimento analogico l'impossibilità di applicare alla specie lacunosa, come naturale effetto di esso, il mezzo che l'art. 328/1 prevede perchè il termine, una volta interrotto, ricominci a decorrere, cioè la rinotifica dello stesso atto che ne determinò l'iniziale decorrenza, l'imposizione al ricorrente principale di rinnovare la notifica del suo ricorso concretando non un'applicazione analogica dell'art. 328/1, che prevede la rinotifica di un altro diverso, bensì la creazione di una norma affatto nuova;

che le stesse considerazioni valgono nell'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 328/3 — interruzione del termine di decadenza annuale — e a maggior ragione poichè si tratta non di interruzione in senso proprio ma di proroga; anche qui non solo è diverso l'atto che determina l'iniziale decorso del termine — pubblicazione della sentenza — ma inapplicabile resta l'elemento finale che dovrebbe colmare la lacuna, in quanto una proroga di sei mesi dal giorno dell'evento è ovviamente incompatibile con la natura e la durata del termine per proporre impugnazione incidentale;

che bisogna concludere che il legislatore non è incorso, nel non prevedere l'interruzione del termine per impugnare in via incidentale per morte della parte notificata, in una lacuna che l'interprete è autorizzato a colmare col procedimento analogico, ma ha di proposito escluso la stessa possibilità dell'interruzione, ciò che è comprovato dalla mancanza, negli artt. 333 e 334, che trattano della forma e dei termini delle impugnazioni incidentali, di un qualsiasi riferimento o richiamo all'art. 328, che non sarebbe mancato, data anche la contiguità di questa norma a quelle, ove l'intenzione del legislatore fosse stata di estendere l'interruzione dall'uno all'altro istituto,

che — peraltro — non gioverebbe il richiamo all'istituto dell'interruzione del processo (l'art. 229 del c.p.c. lo prevede per il giudizio di merito in caso di morte di una delle parti prima della costituzione) che, per antica giurisprudenza, è ritenuto affatto inapplicabile nel giudizio di cassazione perché — in questo — vige il principio dell'impulso di ufficio, incompatibile con l'iniziativa di parte (riassunzione/prosecuzione) da cui la legge fa — in quello — dipendere la ripresa dell'attività processuale dopo l'evento interruttivo, e perché, contemporaneamente, non vi è previsto un mezzo che consenta, per l'ipotesi che le parti restino inattive, un modo, sia pure sanzionatorio, di chiudere il giudizio, non essendo possibile né una declaratoria d'inammissibilità/procedibilità (prevista per altri casi specifici e tassativi) né — a differenza che nel giudizio di merito: art. 307 — una declaratoria di estinzione da inattività, estinzione prevista, per il giudizio di cassazione, per il solo caso di rinuncia al ricorso;

che — scartata la possibilità dell'interruzione del processo e tornando all'ipotesi dell'interruzione del termine — non appare manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale, che si solleva di ufficio dell'art. 371/1 con riferimento e all'art. 24/2 e all'art. 3 della Costituzione;

che — sotto il profilo — la denuncia di incostituzionalità è giustificata dalla particolare difficoltà in cui gli eredi del notificato, che pure la legge riconosce titolari del diritto di impugnazione, vengano a trovarsi per un evento loro non imputabile ove abbiano conoscenza della causa in cui il *de cuius* era coinvolto non con quella immediatezza che permetterebbe loro di rispettare il termine e comunque di usufruirne in modo sufficiente a concertare con il difensore l'impostazione difensiva e l'apprestamento e la notifica del ricorso incidentale, necessità e adempimenti a cui il termine è finalizzato;

che — sotto il secondo profilo — evidente è la disparità di trattamento fra gli eredi della parte defunta, alla quale sia stata notificata la sentenza, i quali, intendendo proporre ricorso principale, usufruiscono dell'interruzione e quindi di un nuovo termine decorrente dalla notifica, ad essi indirizzata sia pure collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto (art. 328/2) della sentenza, e gli eredi della parte defunta, alla quale sia stato notificato il ricorso principale, che, intendendo proporre ricorso incidentale, hanno a disposizione quel che resta del termine che è già cominciato e continua a decorrere, e magari rischiano di vederlo spirato del tutto, a causa della loro lontananza dall'ultimo domicilio del defunto o delle altre complicazioni connesse ad un evento del genere (che sono invece tenute ben presenti, in via generale, dalla legge, tanto da farne dipendere, oltre all'interruzione del termine breve per impugnare ed alla proroga del termine annuale anche l'interruzione del processo medesimo);

che tale disparità di trattamento non sembra, nel sistema, in alcun modo giustificata ed anzi appare fortemente in contrasto con la sostanziale parità in cui, di fronte ad una sentenza che — in ipotesi — abbia reso soccombenti entrambe, le parti originarie e i rispettivi eredi si trovano; disparità che certo non si spiega né con riguardo all'entità del pregiudizio che gli uni pretendano che la sentenza abbia arrecato ai propri interessi rispetto a quelli degli altri (non sempre la parte maggiormente pregiudicata si muove ad impugnare per primo) né per il semplice fatto che a prendere l'iniziativa, con la notifica dell'atto (sia esso la sentenza o il ricorso principale) che fa decorrere il termine per il notificato, sia stata una parte anziché l'altra, prima che questa sia defunta, ciò che, agendo gli uni all'insaputa degli altri, è piuttosto imputabile al caso;

che — in conclusione — le stesse ragioni che il legislatore pone a fondamento dell'interruzione del termine breve per proporre il ricorso principale militano — ad avviso di questa corte — a favore di un'interruzione del termine per proporre il ricorso incidentale, la cui mancata previsione si risolve, per gli eredi della parte a cui sia stato notificato il ricorso principale, in una minorata difesa — in assoluto — dei propri diritti ed in una disuguaglianza di trattamento rispetto agli eredi della parte a cui sia stata notificata la sentenza;

che la minorazione e la disuguaglianza sarebbero eliminate da una statuizione d'illegittimità costituzionale dell'art. 371/1 nella parte in cui — richiamando il termine previsto nell'art. 370, entro cui la parte contro la quale il ricorso principale è diretto deve proporre il ricorso incidentale, e la decadenza di cui all'art. 333 con cui la violazione di esso è sanzionata — non prevede che, se durante la decorrenza di tale termine sopravviene la morte di detta parte, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi;

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio, nei termini di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 371/1 del c.p.c. con riferimento agli articoli 24/1.2 e 3/1 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 13 marzo 1987

(Seguono le firme)

87C0407

N. 95

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 marzo 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Lucera sul ricorso proposto da C.I.S.A.P.I. contro l'ufficio del registro di Lucera

Cassa per il Mezzogiorno - Agevolazioni fiscali per l'industria - Acquisto di terreno destinato alla costruzione di un centro di produzione artigiana e di piccola industria - Mancata realizzazione delle opere - Conseguente decadenza delle previste agevolazioni fiscali, anche nel caso in cui la mancata realizzazione nei termini di legge sia imputabile alla p.a. (nel caso di specie omessa approvazione del piano di lottizzazione) - Mancata previsione, in tali casi, di cause di interruzione o sospensione del termine quinquennale.

(D.P.R. 30 giugno 1964 (*recte* 1967), n. 1523: art. 209 come integrato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 953). (Cost., art. 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 176/79 r.g. anno 1979; promosso dalla C.I.S.A.P.I. avverso avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro di Lucera;

OSSERVA

Con atto notar Talani registrato il 18 novembre 1972 al n. 1508 il comune di Lucera vendeva al C.I.S.A.P.I. di Lucera ha 4.62.17 di terreno in agro di Lucera alla contrada Pezza del Lago. Poichè tale terreno era destinato alla costruzione di un centro di produzione artigiana e di piccola industria, nell'atto venivano invocate e concesse le agevolazioni di cui al testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1523. In sede di accertamento del relativo articolo di memoria risultava che il terreno non era stato adibito allo scopo per cui era stato concesso ma lasciato ineditato, per cui l'ufficio del registro revocava le agevolazioni concesse. Avverso l'avviso di liquidazione del C.I.S.A.P.I. proponeva opposizione affermando che la mancata utilizzazione del terreno era dipesa da *factum principis* in quanto la regione Puglia non aveva approvato la variante urbanistica necessaria alla costruzione del centro artigianale.

Veniva posto quesito all'intendenza di finanza che interpellava il competente Ministero, il quale con sua risoluzione negava l'influenza del *factum principis* sulla mancata realizzazione degli scopi legittimanti le agevolazioni.

All'udienze del 15 giugno 1984 il difensore della C.I.S.A.P.I. sollevava eccezione di legittimità costituzionale.

Preliminarmente va considerato se poteva essere sollevata in questa sede per la prima volta l'eccezione di costituzionalità avanzata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche di ufficio dalla autorità giudiziaria davanti alla quale pende il giudizio e, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ad opera delle parti per cui non vi è dubbio che sia consentito anche in udienza sollevare l'eccezione *de qua*.

La questione sollevata concerne la legittimità costituzionale, in relazione all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 109 del testo unico 30 giugno 1964, n. 1523, come integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che recita: «Il trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per il primo impianto o di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti, è soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di L. 2000.

Le imposte sono dovute nella misura normale qualora entro il termine di cinque anni dalla registrazione dell'atto il fine dell'acquisto non sia stato conseguito» e, poi stabilisce: «La prova del conseguimento del fine dell'acquisto dovrà essere data con attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito l'u.t.e da presentarsi all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio di cui al comma precedente».

Il secondo comma stabilisce quindi che le imposte sono dovute nella misura normale qualora non sia conseguito entro cinque anni dalla registrazione dell'atto il fine dichiarato all'acquisto.

L'applicazione rigorosa della norma al caso di specie comporterebbe la perdita del beneficio perchè il ricorrente consorzio non ha realizzato nei termini il fine dell'acquisto, riguardante la costruzione di stabilimenti artigianali. Il ricorrente ha eccepito che tale fine non è stato raggiunto a causa della mancata approvazione del piano di lottizzazione, pur adottato dal comune di Lucera, da parte della regione Puglia, invocando il *factum principis* — pertanto a lui non imputabile — come impeditivo della realizzazione dello stabilimento artigianale. Senonchè la costante giurisprudenza e l'interpretazione data dal Ministero delle finanze nella sua risoluzione prot. 241259/83 (peraltro contraddetta da altra n. 250422/79 esibita in fotocopia) del ricorrente escludono l'applicazione di cause di interruzione o sospensione del termine quinquennale perchè qualificato come termine di decadenza e non di prescrizione.

L'applicazione della norma innanzi citata comporterebbe la reiezione del ricorso e quindi diviene pertinente e rilevante, fine di decidere, la prospettata eccezione di legittimità costituzionale della norma citata in relazione all'art. 97 della Costituzione che dispone che «i pubblici uffici sono organizzati . . . in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione».

Secondo l'esposizione del ricorrente, le norme di legge ordinarie innanzi richiamate, si pongono in contrasto con l'art. 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono la sospensione o l'interruzione del termine per un fatto imputabile alla stessa p.a. nel suo complesso. Contrasta con il principio di buon andamento della p.a. il fatto che da un lato si attribuisce un beneficio e dall'altro se ne impedisce la fruizione per disfunzioni della stessa p.a. intesa nel suo complesso.

Ed è infatti, nel caso di specie, se le autorità amministrative (comune, regione) avessero proceduto in tempi fisiologici all'approvazione del piano di lottizzazione, il ricorrente non avrebbe perso il beneficio fiscale perchè nel termine quinquennale avrebbe realizzato l'opera.

Tanto più rileva nella specie la disfunzione e la mancanza di coordinamento dell'azione amministrativa perchè è stato proprio il comune di Lucera a trasferire a prezzo simbolico, il terreno allo scopo di consentire la costruzione di opifici artigianali.

Appare pertanto non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale della norma di legge ordinaria innanzi detta, nella parte in cui non considera interrompibile o comunque sospendibile il termine quinquennale quando la mancata realizzazione del fine dello acquisto nel termine di legge sia imputata alla p.a. quale *factum principis*, in relazione all'art. 97 della Costituzione che prescrive che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione, esprimendo così un principio che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha carattere immediatamente precettivo.

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale perchè pertinente e rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del testo unico 30 giugno 1964, n. 1523, come integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 953, in relazione all'art. 97 della Costituzione;

Ordina, che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucera, addì 28 febbraio 1986

(Seguono le firme)

N. 96

*Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dalla commissione tributaria di secondo grado di Udine
sul ricorso proposto da Micoli Onorio contro l'ufficio Iva di Udine*

Imposta valore aggiunto - Accertamenti di rettifica - Consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anzichè sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982, n. 516: art. 26).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza su ricorso prodotto da Micoli Onorio contro l'ufficio Iva di Udine appello del l'uff. e incid. di parte avverso la decisione del 22 giugno 1984, n. 3361 della commissione tributaria di primo grado di Udine,

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio dott. Cafaro Ludovico;

Udito il relatore Coppola dott. Salvatore,

RITENUTO IN FATTO

Con avviso notificato il 6 novembre 1982 l'ufficio Iva di Udine, sulla base del processo verbale di constatazione redatto dal comando compagnia della guardia di finanza di Udine in data 26 febbraio 1982, disconoscendo la natura agricola dell'azienda Selvis di Micoli Onorio, allevamento di bestiame con sede in S. Vito di Fagagna e negando, quindi, che la stessa potesse rientrare nel regime previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, a rettifica della dichiarazione annuale per l'anno 1977, accertava per imposta e pene pecuniarie la somma di L. 10.410.000 in conseguenza di acquisti di bestiame senza fattura, di vendita di latte e di formaggio senza emissione di fattura, di errata compilazione della dichiarazione e di indebite detrazioni

Ricorreva tempestivamente il contribuente chiedendo l'annullamento dell'accertamento per inesistenza delle violazioni verbalizzate ed eccependo in via preliminare il mancato accoglimento, da parte dell'ufficio Iva, della dichiarazione integrativa prodotta ai sensi dell'art. 28 della legge n. 516/82; in via subordinata eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429. Nel merito sosteneva l'esattezza della qualificazione di attività agricola e che la stessa non poteva essere disattesa, come ha fatto la guardia di finanza, col riferimento all'art. 28 del d.P.R. n. 597/1973 concernente le norme in materia di imposizione diretta.

Con decisione n. 3361 del 22 giugno 1984, i giudici di primo grado dichiaravano inammissibile il condono perchè proposto ai sensi dell'art. 28 della legge n. 516/1982 e successivamente alla notifica dell'accertamento; dichiaravano infondata l'eccezione di incostituzionalità; riconoscevano la natura agricola dell'attività; dichiaravano illegittima l'irrogazione delle pene pecuniarie con esclusione di quella riferentesi alle indebite detrazioni. La natura agricola dell'attività veniva riconosciuta nella considerazione che l'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 richiama l'art. 2135 del codice civile, il quale qualifica l'imprenditore agricolo come colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e nella considerazione che quest'ultima resta impresa agricola sia nel caso che l'allevamento venga svolto unitamente alla coltivazione del fondo, sia nel caso che venga svolto in forma autonoma senza alcun collegamento con l'attività di coltivazione; a sostegno di ciò venivano richiamate la sentenza della Corte di cassazione del 10 ottobre 1979, n. 5267, la circolare telegrafica del 21 febbraio 1973, n. 528205 e del 10 luglio 1979, n. 19, emanate dal Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e veniva esclusa, comunque, l'applicabilità, nel campo dell'Iva, dei criteri di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 597/1973 riguardante le imposte dirette. Inoltre si dimostrava che dal controllo del registro di carico e scarico del bestiame, da cui risulta il numero dei capi entrati in allevamento e successivamente venduti, nonchè dalla certificazione di esistenza in vita degli animali, emergeva che questi erano rimasti in vita e quindi in allevamento per un periodo non inferiore a 120 giorni; cioè sono stati rivenduti in un breve arco di tempo, come avviene in una attività commerciale.

Contro tale decisione ha proposto appello l'ufficio per la conferma del proprio operato e non condividendo la tesi che trattasi di attività agricola; a tale proposito richiama le sentenze della Corte di cassazione del 10 novembre 1971, n. 3174 e del 17 maggio 1966, n. 1245.

Nelle sue controdeduzioni il contribuente aveva chiesto la conferma della decisione di primo grado. Ma con memoria presentata il 17 settembre 1987 chiede che sia dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento in forza della sentenza n. 175 del 27 giugno 1986 emessa dalla Corte costituzionale e che, essendo stata presentata domanda

integrativa ai sensi dell'art. 28 della legge n. 516/1982, la vertenza sia ritenuta definitiva. In udienza ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, come modificato con la legge 7 agosto 1982, n. 516; l'ufficio non si è opposto, dopo avere precisato che la sentenza della Corte costituzionale non può trovare applicazione nei rapporti Iva.

Questa commissione osserva che la questione si incentra in particolare sulla applicabilità della sentenza n. 175 della Corte costituzionale ai rapporti Iva.

La risposta non può che essere negativa. Infatti detta sentenza investe esclusivamente l'art. 16 del d.-l. n. 429/1982 come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, facente parte del capo I relativo alle imposte dirette e non è pertanto suscettibile di estensione ai rapporti Iva, regolati, sia pure per la medesima fattispecie, dall'art. 26.

Vero è, però, che proprio in relazione alla dichiarata illegittimità dell'art. 16 del d.-l. n. 429/1982 come modificato, nella parte in cui consente la notifica dell'accertamento e di rettifica per il periodo dal 14 luglio 1982 al 10 novembre 1982, anche l'analoga disposizione dell'art. 26 del d.-l. 429/1982, come modificato dalla legge n. 516/1982, relativo all'Iva, deve ritenersi palesemente viziata di illegittimità costituzionale.

Poichè la questione si appalesa rilevante e pregiudiziale agli effetti della presente decisione, questa commissione ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con la legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la notifica di accertamento o di rettifica d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, in palese contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La legge di conversione, infatti, discostandosi dal criterio seguito dal decreto-legge di consentire la definizione automatica delle imposte e tutti i contribuenti ai quali non fosse stato notificato alcun accertamento alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ha illegittimamente rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio finanziario la facoltà di notificare o meno un accertamento oltre quella data, purchè prima della presentazione della dichiarazione integrativa, e dunque determinando un maggior o minore onere del condono per i contribuenti, con la conseguenza che una categoria omogenea di contribuenti riceverebbe un trattamento diverso in base a determinazione del tutto discrezionale delle pubbliche amministrazioni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della commissione, la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alla parti mediante notifica.

Udine, addì 1° ottobre 1987

(Seguono le firme)

88C0409

N. 97

Ordinanza emessa il 19 settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro l'ufficio registro di Cervignano

Imposta di successione - Pena pecuniaria e soprattassa per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Utilizzazione del mezzo postale - Osservanza dei termini - Rilevanza della data di ricezione da parte dell'ufficio competente anzichè di quella di spedizione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: art. 39, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti prodotti dal Costa Gaetano e Costa Salvatore contro l'ufficio registro di Cervignano, appello dello stesso ufficio del registro di Cervignano avverso la decisione nn. 2740, 2741, 2760, 2761 in data 23 aprile 1986 della commissione tributaria di primo grado di Udine;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio dott. Zanus Flavio ed il rappresentante di Costa Salvatore e Gaetano, avv. E. Morana di Catania;

Udito il relatore dott. V. de Liddo;

RITENUTO IN FATTO

Il 20 agosto 1984 decedeva in Catania la signora Costa Luigia che in vita risiedeva in Fiumicello (Udine); come da testamento pubblico del 1° agosto 1984, la defunta aveva disposto delle sue sostanze anche con due legati a favore di Costa Salvatore e Gaetano. I legatori provvedevano a fare denuncia di successione ma il plico, da essi indirizzato erroneamente all'ufficio del registro di Udine, anziché a quello di Cervignano competente per territorio, spedito da Catania il 16 febbraio 1985 a mezzo raccomandata, perveniva all'ufficio di Udine il 21 febbraio 1985, ed a quello di Cervignano il 22 successivo, cioè oltre il termine di sei mesi dall'apertura della successione.

Con distinti avvisi di liquidazione dell'11 luglio e dell'11 novembre 1985 l'ufficio del registro di Cervignano intimava ai legatari di pagare, fra l'altro, le sanzioni irrogate per la ritardata presentazione della dichiarazione di successione; entrambi proponevano ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Udine sostenendo la nullità degli avvisi di liquidazione e l'illegittimità delle pene pecuniarie e della soprattassa Invim, dipendenti dalla tardività della denuncia, avendo essi spedito tempestivamente la denuncia stessa, affidata al servizio postale.

L'ufficio resisteva ma l'adita commissione, con distinte decisioni nn. 2740, 2741, 2760, 2761, accoglieva i ricorsi dichiarando illegittime le pene pecuniarie, la soprattassa Invim e le altre sanzioni irrogate.

Interponeva appello tempestivo l'ufficio; i Costa resistevano e, abbandonate le altre istanze, domandavano il rigetto dell'impugnazione, in subordine proponendo eccezione di incostituzionalità dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Questa commissione ordinava la riunione degli appelli.

Ciò premesso, la commissione osserva che nella decisione impugnata si è affermato essere vigente nel campo tributario il principio per cui le dichiarazioni, da presentare entro un certo termine, possono essere sempre affidate al servizio postale prima della sua scadenza e che rimarrebbe sempre a carico dello Stato l'effetto del ritardo occorso nella consegna della raccomandata, senza che da tale ritardo possano derivare conseguenze a carico dell'onere. Il che troverebbe giustificazione anche nel testo della legge previgente secondo la quale «agli effetti del computo dei termini si ha riguardo alla data della spedizione risultante dal timbro postale».

L'assunto è pienamente condiviso dai ricorrenti secondo i quali, ammesso il principio della possibilità di spedizione a mezzo del servizio postale, ai fini della tempestività invocata sarebbero da ritenere applicabili, «in via analogica», le disposizioni dell'art. 37 del d.P.R. n. 633/1972 (Iva), dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 (accertamento imposte sui redditi), dell'art. 2, secondo cpv. del d.P.R. n. 1199/1971 (su ricorsi amministrativi), e persino dell'art. 17, primo comma del d.P.R. n. 636/1972 sulla disciplina del contenzioso tributario.

Tale affermazione, tuttavia, non sembra poter essere condivisa atteso che, nel sistema, il legislatore, nel fissare il termine di presentazione di ricorsi, denunce e simili, si è normalmente disinteressato del modo di trasmissione degli atti ed ha ritenuto di poter consentire, soltanto in casi determinati, che la consegna dell'atto da spedire all'ufficio potale fosse equipollente alla consegna all'ufficio destinatario, quanto all'osservanza del termine imposto peraltro imponendo la timbratura dell'atto (articoli citati).

Se, dunque, è vero che è sempre consentita la spedizione degli atti, è innegabile che soltanto nei casi espressamente contemplati dalla legge tale consegna pone il mittente al riparo delle conseguenze dell'eventuale tardivo arrivo del plico all'ufficio tributario, dipendente dal servizio postale.

Si tratta, cioè, di deroghe al principio che gli atti devono essere fisicamente nell'ufficio destinatario al momento della scadenza del termine, deroghe che, per la loro stessa specialità, non possono essere utilizzate analogicamente al di fuori dei casi consentiti.

Senonchè la ritenuta inapplicabilità della deroga espresso da altre norme in materia, rende rilevante l'eccezione di incostituzionalità proposta dai ricorrenti che appare non manifestamente infondata.

Poichè l'art. 39 del d.P.R. n. 637/1972 non considera tempestiva la denuncia di successione spedita a mezzo posta entro il termine semestrale, ma pervenuta all'ufficio del registro oltre la scadenza di detto termine, a differenza di

quanto previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 633/1972 sull'Iva e dall'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973, oltrechè nella stessa legge anteriormente in vigore relativa alla stessa materia, appare violato l'art. 83 della Costituzione nell'avverso posto alcuni contribuenti in posizione deteriore rispetto ad altri, riguardo ai quali non risulta giustificato il miglior trattamento.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la segreteria faccia notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e che comunichi la stessa ordinanza al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Udine, addì 19 settembre 1987

(Seguono firme)

88C0410

N. 98

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cinti Mario e la S.p.a. Aerolinea Itavia

Procedure concorsuali - Norme della legge fallimentare applicabili anche all'amministrazione straordinaria - Stato passivo - Ricorso per dichiarazione tardiva di credito senza successiva costituzione in termini - Non riproponibilità di tale ricorso nell'ulteriore corso della procedura, affermata dalla giurisprudenza (in tal senso ormai *ius receptum*) ma in base ad una equiparazione (irrazionale ed incoerente rispetto alle esigenze della uguaglianza e del diritto di difesa) della «insinuazione tardiva» alla opposizione allo stato passivo.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 101, secondo comma, 98, terzo comma, in relaz. all'art. 209 nonché alla legge 3 aprile 1979, n. 95).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 33434 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7 ottobre 1987 e vertente tra Cinti Mario, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 10, presso lo studio dei procuratori avvocati Francesco Scorsone e Caterina Zuardi che lo rappresentano e difendono per procura in ricorso, ricorrente, e Aerolinea Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 6, presso lo studio del procuratore avv. Giuseppe Alessi che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta, convenuta.

Oggetto: Insinuazione tardiva.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 ottobre 1986 i procuratori delle parti così concludevano:

per il ricorrente: ritenuto ammissibile e proponibile il ricorso, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria, così come richiesto nel ricorso al giudice del lavoro allegato al fascicolo, le cui conclusioni devono intendersi qui trascritte;

per la convenuta: rigettante la domanda perché inammissibile *ex art. 98*, terzo comma, della l.f. o, in subordine, perché infondata, o, in ulteriore subordine, dichiarare la prescrizione del credito; in via istruttoria ammettere la prova contraria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, qualificato «in opposizione ad esclusione di credito *ex artt. 98 e 209* della l.f., depositato il 24 settembre 1985, Cinti Mario espose:

che, dopo aver chiesto al commissario per l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Itavia il riconoscimento del proprio credito di L. 217.656.292, maturato quale dipendente della società, aveva proposto ricorso al pretore del lavoro in Roma;

che, questi, all'udienza del 10 febbraio 1984 dava lettura del dispositivo, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

che con ricorso depositato il 12 dicembre 1984, chiedeva l'ammissione al passivo della procedura;

che il ricorso, con il pedissequo decreto del g. i., veniva ritualmente notificato il 5 febbraio 1985 per l'udienza del 15 maggio 1985;

che peraltro la causa non veniva iscritta a ruolo «per mero errore materiale»; sulla base di tale premessa il ricorrente chiedeva fissarsi nuova udienza per l'ammissione al passivo del suo credito.

All'udienza fissata con decreto del g. i., si costituiva la società convenuta: essa rilevava innanzitutto che la domanda aveva natura giuridica di «insinuazione tardiva, non avendo il Cinti mai richiesto all'Itavia in persona del commissario per l'amministrazione straordinaria il riconoscimento del suo credito, né questi aveva deciso alcunché in ordine a tale credito. La domanda, comunque, doveva ritenersi inammissibile perché non iscritta a ruolo, ai sensi degli artt. 101, 98 e 209 della l.f., per costantissima giurisprudenza.

Nel merito il commissario rilevava la infondatezza della pretesa, per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato ed eccepiva la prescrizione del credito, con la sola eccezione di quella parte maturata nel quinquennio anteriore al ricorso davanti al pretore.

Le parti precisavano quindi le conclusioni in ordine alla ammissibilità della domanda per omessa iscrizione della causa a ruolo, promossa con ricorso del 12 dicembre 1984 e, all'udienza di discussione, la causa stessa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di decidere la questione relativa alla ammissibilità della domanda, occorre preliminarmente esaminare la natura di questa; se, cioè, essa sia una vera e propria opposizione allo stato passivo, come è stata qualificata dal ricorrente, oppure si tratti di una dichiarazione tardiva di credito, come è stata qualificata dal convenuto e, successivamente, nella memoria di replica, anche del ricorrente.

Nella specie non risulta che la pretesa del Cinti sia stata presa in considerazione dal commissario, né che questi abbia preso alcuna decisione in ordine ad essa: il documento più recente, prodotto dal ricorrente, è costituito dalla lettera del 4 gennaio 1982, con cui il legale dell'azienda lo invitava a tramettere la documentazione relativa al suo credito alla soc. Itavia e lo informava che, dopo il deposito dello stato passivo gli sarebbe stata data comunicazione dell'eventuale mancata ammissione del credito.

La esclusione, pacifica tra le parti, dell'inserimento del credito del Cinti nell'elenco dei crediti ammessi o respinti, previsto dall'art. 209, primo comma, della l.f., non può essere considerata un provvedimento implicito di rigetto, che consenta la proposizione della opposizione, ma deve essere ritenuta semplicemente una omissione di pronuncia del commissario in ordine a tale credito, che legittima soltanto la proposizione della insinuazione tardiva.

In altre parole, malgrado lo scambio di corrispondenza tra il Cinti ed il commissario, il mancato inserimento del credito di questi nell'elenco di cui al citato art. 209 rende totalmente carente la prova dell'espresso esame di esso da parte del commissario e della volontà di non ammetterlo (v. Cass. 31 ottobre 1981, n. 5765; Cass. 6 marzo 1969, n. 708): conseguentemente, la mancanza dei presupposti che giustificano la opposizione allo stato passivo porta a ritenere che la domanda del Cinti sia stata ritualmente proposta per la prima volta al presidente del tribunale e, quindi, debba essere qualificata come insinuazione tardiva.

Ora, poiché appare incontrovertibile, dagli atti di causa e dalle comuni dichiarazioni delle parti, che il Cinti ha proposto un precedente ricorso per insinuazione tardiva in data 12 dicembre 1984, senza peraltro costituirsi nei cinque giorni precedenti l'udienza fissata con decreto del g.i., la questione che si presenta attiene alla riproponibilità della domanda, con riferimento, alla preclusione stabilita negli artt. 101, secondo comma (pacificamente ritenuto applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria attraverso i richiami degli artt. 209 della l.f., e 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95), e 98, terzo comma, della l.f.

Il primo stabilisce che «le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma», mentre quest'ultimo precisa che «almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata».

Il rinvio disciplina la costituzione del creditore nel giudizio di insinuazione tardiva e dovrebbe, quindi, operare nei limiti e nell'ambito di questo istituto di natura tipicamente processuale, senza recepire altre disposizioni di diversa natura, dello stesso terzo comma dell'art. 98, che comportino decadenze.

La giurisprudenza, peraltro, ha costantemente interpretato il combinato disposto dalle due norme come una piena ricezione, nel giudizio in esame, della disciplina stabilita dall'intero terzo comma dell'art. 98 della l.f., per il giudizio di opposizione (Cass. 4 novembre 1982, n. 5790; Cass. 14 maggio 1975, n. 1862; Cass. 10 agosto 1966, n. 2175); e ciò costituisce, ormai, *ius receptum*.

Ma tale interpretazione globale del richiamo disposto dall'art. 101, secondo comma, della l.f., non risolve ancora il problema che interessa (e che si pone con frequenza ai giudici di merito) della riproponibilità della domanda di ammissione tardiva al passivo: occorre, cioè, stabilire se la presunzione, *iuris et de iure*, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, della l.f., di abbandono della domanda comporti necessariamente le inammissibilità di un nuovo ricorso.

Ora se la insinuazione tardiva deve essere qualificata come domanda, come meglio si vedrà successivamente, in mancanza di un'espressa disciplina specifica, dovrebbero applicarsi ad essa i principi generali relativi all'abbandono della domanda ed alla estinzione del processo (art. 310 del c.p.c.): questi stabiliscono che in nessun caso si estingue l'azione, che può essere sempre riproposta in un nuovo procedimento per far valere lo stesso diritto.

Ma anche su tale punto la giurisprudenza è ferma nel ritenere la improponibilità di altra istanza di identico contenuto, in quanto il procedimento instaurato con la domanda tardiva «non ha natura di procedimento autonomo, ma ha carattere incidentale nel più ampio procedimento fallimentare, nel quale gli effetti del relativo giudizio sono destinati ad operare» (Cass. n. 938/80 cit.; Cass. 10 aprile 1968, n. 1077, con riferimento alla sola mancata notifica nel termine perentorio del ricorso e del decreto del g.d.; v. anche la sopra citata giurisprudenza): poiché anche la dottrina è, pressoché concordemente, su tale linea interpretativa, la soluzione non appare più proficuamente discutibile. In conclusione l'art. 101, secondo comma, della l.f., viene interpretato, secondo quello che è stato definito il «diritto vivente», nel senso del richiamo pieno e indiscriminato al terzo comma dell'art. 98 della l.f. e della irriproponibilità della domanda tardiva in seguito alla quale il creditore non si sia costituito.

Sembra al collegio che la legittimità di questa normativa, che disciplina in maniera unitaria gli istituti della opposizione allo stato passivo e della dichiarazione tardiva di credito, debba essere messa in discussione, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione: appare, infatti, privo di razionale ed effettiva giustificazione il comminare una decadenza per mancata costituzione in giudizio, che comporti la preclusione definitiva alla riproposizione della domanda di insinuazione tardiva, quando tale domanda può normalmente essere proposta «fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare» (art. 101, primo comma, della l.f.). E ciò non può non rendere estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del creditore. Le giustificazioni, generalmente addotte dalla giurisprudenza e dalla dottrina a difesa della razionalità della normativa, consistono:

a) nella esigenza di chiarezza e speditezza preordinate al regolare sviluppo delle ulteriori fasi della procedura e richieste dal fondamentale rilievo che la conoscenza del passivo ha rispetto a tale sviluppo; la presentazione di una domanda tardiva potrebbe alterare il programma delle operazioni del procedimento fallimentare, fino a ritardare o a rinviare a lungo termine la chiusura;

b) nella affinità con l'istituto della opposizione allo stato passivo, perché anche l'ammissione tardiva di un credito, se pure non modifica formalmente lo stato passivo, ha su questo la stessa incidenza sostanziale di una pronuncia che accolga una opposizione, onde la necessità, in entrambi i casi, di imporre oneri e sanzioni volti a consentire un rapido esame della domanda e la razionalità della completa equiparazione del creditore tardivamente istante al creditore opponente;

c) nella prevista perentorietà del termine per la notifica della dichiarazione tardiva e del decreto del g.d. al curatore, che altrimenti rimarrebbe sfornita di sanzione e nella perentorietà del termine per la costituzione in giudizio, facilmente desumibile;

d) nella considerazione che il rapporto processuale *de quo* ha carattere incidentale, in quanto è diretto a realizzare il titolo per la partecipazione al concorso fallimentare e si inserisce in un più ampio contesto procedimentale, con le cui finalità generali deve essere coordinato.

Gli argomenti ora esposti non sembrano giustificare la previsione della irripugnabilità della domanda tardiva: innanzitutto occorre mettere in rilievo che la opposizione allo stato passivo e la dichiarazione tardiva del credito sono istituti di natura completamente differente. Tra l'istituto della opposizione allo stato passivo e quello della insinuazione tardiva non sussiste alcuna possibilità di assimilazione per l'immanenza di una evidente differenza strutturale tra di essi, per essere la opposizione diretta alla modificazione di uno stato passivo già costituito e sottoposta, quanto al suo esercizio, ad un termine perentorio, e la insinuazione tardiva alla pronuncia di un provvedimento giurisdizionale che, pur comportando una modifica dello stato passivo, non significa censura di esso e può essere quindi svolta fino a che non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare (Cass. 13 ottobre 1961, n. 2127).

Il primo istituto appartiene quindi alla categoria delle impugnazioni ed ha la funzione di contestare lo stato passivo, dal quale il creditore è stato, in tutto o in parte, escluso, per giungere ad una riforma della prima decisione a sé sfavorevole: in tale ipotesi il termine perentorio per proporre opposizione appare necessario, perché il provvedimento di esclusione dal passivo del g.d. divenga immutabile o sia riformato nel più breve tempo possibile: con la conseguenza che la mancata costituzione dell'opponente comporterà sicuramente la irripugnabilità della opposizione, non perché il verificarsi della decadenza produce la estinzione del diritto, bensì per l'acquisita definitività del provvedimento giurisdizionale impugnato, qualora la impugnazione non sia coltivata. Allo stesso modo la estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 della c.p.c.) o la mancata costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo impedisce la riproposizione della opposizione (art. 647 del c.p.c.).

Invece la domanda di ammissione al passivo, tardiva o tempestiva che sia, riveste la natura della domanda giudiziale: conseguentemente la mancata costituzione in giudizio può comportare soltanto l'effetto processuale della estinzione del giudizio per inattività della parte, senza alcuna decadenza dal suo diritto, che potrà verificarsi soltanto all'avvenuta distribuzione dell'attivo, come previsto dal citato art. 101 della l.f.

L'obiettivo primario della procedura consiste evidentemente nel consentire a tutti i creditori di partecipare alla ripartizione dell'attivo, tanto è vero che le esigenze di celerità e di definitività delle situazioni giuridiche devono cedere di fronte alla scelta di ogni creditore a cui è consentito proporre domanda di insinuazione tardiva senza limiti di tempo (ad eccezione di quello già richiamato).

È vero che l'ammontare dello stato passivo non appare certamente irrilevante in ordine allo svolgimento della procedura fallimentare, alla liquidazione dei beni ed infine alla sua chiusura: ma tali esigenze di speditezza e chiarezza non vengono tradotte in norme nei confronti del creditore che intenda insinuarsi al passivo tardivamente, al quale creditore è lasciata ogni libertà di scelta del tempo in cui proporre il ricorso. D'altra parte la giurisprudenza ha voluto equilibrare tale libertà ritenendo legittime la integrale distribuzione dell'attivo e la chiusura del fallimento in pendenza di un procedimento di dichiarazione tardiva (Cass. n. 2285/74 e n. 2661/77).

Gli argomenti relativi alla perentorietà del termine di costituzione e alla incidentalità della procedura di insinuazione tardiva rispetto al più ampio processo fallimentare vengono assorbiti dalle considerazioni sopra svolte: la natura di «domanda» del ricorso tardivo comporta che all'abbandono di questa dovrebbe conseguire l'estinzione del processo e non dell'azione. In conclusione la disposizione richiamata dall'art. 101, secondo comma, della l.f. è prevista dall'art. 98, terzo comma, della l.f., in quanto dispone che alla mancata costituzione del ricorrente consegue l'abbandono del ricorso e la sua irripugnabilità, appare non sorretta da un'adeguata giustificazione e razionalità ed impone alle parti incongrue difficoltà per l'esercizio dei propri diritti.

La relativa questione di legittimità costituzionale, dunque, appare non manifestamente infondata: la rilevanza della stessa appare di tutta evidenza in quanto il giudizio iniziato dal Cinti non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione.

Egli, infatti, ha attualmente proposto ricorso per ammissione tardiva di credito al passivo dell'amministrazione della S.p.a. Aerolinee Itavia, dopo aver presentato un precedente analogo ricorso, senza poi costituirsi nel relativo giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva di ufficio, degli artt. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, della l.f., nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento e dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

L'ordinanza sarà comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 21 ottobre 1987


(Seguono le firme)

88C0411

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIANCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TRIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Verona)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

- ◇ **BRIANZA**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Filungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalini, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 8.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221